

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

150° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2002

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 48
2 ^a - Giustizia	» 104
3 ^a - Affari esteri.....	» 129
4 ^a - Difesa	» 146
5 ^a - Bilancio.....	» 152
7 ^a - Istruzione.....	» 157
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 161
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 162
10 ^a - Industria.....	» 166
11 ^a - Lavoro.....	» 186
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 221
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 225

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro).....	Pag. 4
9 ^a (Agricoltura) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	» 46

Commissione straordinaria

Diritti umani.....	Pag. 230
--------------------	----------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 236
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag. 240
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 246
Infanzia.....	» 248

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri.....	Pag. 249
---	----------

CONVOCAZIONI	Pag. 252
--------------------	----------

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2002

22ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PIROVANO

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente PIROVANO – in considerazione del mancato raggiungimento del numero legale necessario per trattare la materia all'ordine del giorno ed apprezzate le circostanze – rinvia l'esame dell'affare assegnato, riguardante la compatibilità tra la carica di senatore a vita ed una nomina presso un istituto bancario, togliendo quindi la seduta.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONI 5^a E 6^a RIUNITE

(5^a – Programmazione economica, bilancio)

(6^a – Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2002

7^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1425) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il senatore RIPAMONTI illustra gli emendamenti 7.85 e 7.89, volti a sopprimere disposizioni poco chiare circa il canone che paradossalmente lo Stato deve pagare per l'uso di beni di sua proprietà.

Il senatore CASTELLANI illustra l'emendamento 7.86, soppressivo di una disposizione che non risponde ad esigenze reali del Paese.

La senatrice DE PETRIS, nell'illustrare l'emendamento 7.87, rappresenta l'esigenza che i decreti indicati al comma 10-bis vengano adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge n.400 del 1988.

Il senatore CASTELLANI illustra gli emendamenti 7.88 e 7.90, mentre il senatore RIPAMONTI dà conto degli emendamenti 7.91, 7.92, 7.93 e 7.94.

Dopo che la senatrice DE PETRIS ha illustrato l'emendamento 7.95, il senatore TURCI dichiara di ritirare l'emendamento 7.96.

Il senatore RIPAMONTI illustra gli emendamenti 7.97, 7.99, 7.100 e 7.101.

Dopo che il senatore CASTELLANI ha illustrato l'emendamento 7.98, il senatore CADDEO dà conto dell'emendamento 7.102.

I senatori EUFEMI e RIPAMONTI illustrano rispettivamente gli emendamenti 7.103 e 7.104.

Il senatore MORANDO dà conto degli emendamenti 7.105 e 7.106, mentre il senatore RIPAMONTI illustra gli emendamenti 7.107 e 7.108.

Il senatore MICHELINI illustra gli emendamenti 7.109 e 7.110, mentre il senatore CASTELLANI dà conto dell'emendamento 7.111.

Dato per illustrato l'emendamento 7.0.1, il relatore FRANCO Paolo ed il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti testé illustrati.

Il senatore TURCI chiede specifici chiarimenti sul contenuto, a suo avviso contraddittorio, delle disposizioni di cui ai commi 3 e 12 dell'articolo 7.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che le citate disposizioni intervengono su fattispecie giuridiche diverse e quindi non sono affatto in contraddizione, trattandosi peraltro di trasferimenti tra società per azioni, delle quali la stessa società per il finanziamento delle infrastrutture non deve essere necessariamente di totale partecipazione statale.

Con riferimento a tale ultima affermazione, i senatori TURCI e RIPAMONTI chiedono che il Governo fornisca chiarimenti sull'assetto proprietario della società «Infrastrutture S.p.A.».

Il senatore MORANDO auspica, inoltre, che le Commissioni riunite pongano particolare attenzione al contenuto del parere espresso dalla 8^a Commissione del Senato.

Il presidente PEDRIZZI, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta, avvertendo che sarà ripresa non appena pos-

sibile con la replica del sottosegretario Armosino ai rilievi formulati dai senatori Turci e Ripamonti.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 12.

Il senatore TURCI precisa che i chiarimenti da lui richiesti riguardano soprattutto i collegamenti giuridico-finanziari tra le società «Patrimonio dello Stato S.p.A.» e «Infrastrutture S.p.A.», anche alla luce della possibilità – rilevata dal rappresentante del Governo – che quest'ultima società non sia necessariamente di totale partecipazione pubblica.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO rileva, in primo luogo, che, trattandosi di rapporti tra società per azioni, la modifica introdotta all'articolo 7, comma 12, dalla Camera dei deputati risulta pleonastica e ribadisce che la «Infrastrutture S.p.A.» può anche non essere una società totalmente pubblica, potendosi rivolgere al mercato finanziario per consentire il finanziamento di opere pubbliche altrimenti difficilmente realizzabili. D'altra parte, poiché il Ministro dell'economia e delle finanze può trasferire le azioni della «Patrimonio dello Stato S.p.A.», a titolo gratuito, solo a favore di società interamente possedute dal Tesoro, tali trasferimenti non possono aver luogo a favore della «Infrastrutture S.p.A.».

La possibilità che lo Stato possa concedere garanzie per il miglior funzionamento di quest'ultima Società, lungi dal configurarsi come artificio contabile, determina invece un effetto migliorativo sulla finanza pubblica, alla quale viceversa farebbero carico i costi per la realizzazione delle opere pubbliche .

Per altro verso, l'apporto finanziario della Cassa Depositi e Prestiti non determina in capo a tale Istituto un peggioramento della situazione patrimoniale, trattandosi di una mera sostituzione di liquidità con partecipazioni azionarie e non trovando applicazione la garanzia di cui all'articolo 2362 del Codice Civile. Poiché quindi lo Stato presta garanzia solo sui titoli emessi e sui prestiti concessi da «Infrastrutture S.p.A.», si determina un vantaggio in termini di *rating* con evidente riduzione dei costi dell'indebitamento. A tale proposito, sottolinea inoltre che la probabilità di dissesto finanziario di «Infrastrutture Spa» è estremamente remota.

Quanto alle problematiche sollevate con riferimento alla necessità di prevedere la copertura finanziaria dell'eventuale costo connesso alla garanzia prestata dallo Stato, rileva come tale copertura non appaia necessaria, facendosi eventualmente ricorso all'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 2, n.2), della legge n.468 del 1978. Dopo aver sottolineato gli indubbi benefici che sulla collettività produrrà la realizzazione di importanti opere pubbliche e dopo aver ricordato che la cessione dei beni immobili di proprietà della «Infrastrutture Spa» può avvenire solo a titolo oneroso, ritiene di aver fornito risposta anche ai rilievi sollevati nel parere reso dalla 8^a Commissione.

Posti separatamente in votazione, vengono quindi respinti gli emendamenti 7.85 (identico all'emendamento 7.86), 7.87, 7.88, 7.89, 7.90, 7.91, 7.92, 7.93, 7.94 e 7.95.

Il presidente PEDRIZZI ricorda che l'emendamento 7.96 è stato ritirato dai presentatori, mentre il senatore RIPAMONTI dichiara di insistere per la votazione dell'emendamento 7.97, riservandosi, tuttavia, di ripresentarlo in Assemblea in caso di riezione.

Posti quindi separatamente in votazione, risultano respinti l'emendamento 7.97 (identico all'emendamento 7.98), 7.99, 7.100, 7.101, 7.102, 7.103, 7.104, 7.105, 7.106, 7.107, 7.108, 7.109, 7.110 e 7.111.

Su invito del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, il senatore EUFEMI dichiara di ritirare l'emendamento 7.0.1, trasformandolo in ordini del giorno del seguente tenore:

0/1425/7/5^a e 6^a

EUFEMI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1425, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,

premesso che, deve essere mantenuta sotto stretto controllo l'area delle partecipazioni pubbliche, in quanto senza controllo vi è la naturale tendenza alla sua espansione. Ciò è fonte di sperpero di danaro pubblico, non solo perché ci sono decenni di storia che lo confermano, ma anche perché: da un lato trattasi quasi sempre di partecipazioni di redditività insufficiente o negativa, dall'altro vi è concorrenza sleale sul mercato, ed infine vi è sempre la possibilità di una commistione di interessi «pubblico-privato» a danno del pubblico. Il concetto di fondo che va ribadito è che il danaro che i cittadini pagano sotto forma di tasse non deve più andare in aziende pubbliche, perché li viene molto probabilmente sperperato.

Deve essere posto l'obiettivo esplicito di «non crescita» dell'area delle partecipazioni pubbliche e che tale «non crescita» si concretizza attraverso due ovvie indicazioni cogenti.

Valutato che questo è l'obiettivo esplicito e che gli indirizzi non possono che portare a tre positivi risultati: aziende meglio gestite, aziende meglio comprate, aziende meglio vendute;

per le partecipazioni pubbliche non esiste alcun elenco completo od alcun rendiconto globale.

Valutato altresì che tale operazione è semplice da attuarsi, se si costruisce un «registro centrale telematico delle partecipazioni azionarie».

Considerato che tale registro si può costruire molto rapidamente utilizzando le strutture telematiche CONSOB. Ogni azienda, pena la nullità

degli atti del rispettivo consiglio, riempie una scheda via *internet* con tutti gli elementi necessari: l'operazione è conclusa immediatamente.

Tale registro, consultabile in rete da parte di ogni cittadino od ente interessato, permette poi al Ministro dell'Economia e delle Finanze di illustrare annualmente al Parlamento con grande precisione l'andamento dell'area delle aziende pubbliche facendo conoscere in dettaglio al Parlamento che l'area delle aziende pubbliche è sotto controllo, e che non è in espansione.

Considerato altresì che deve essere posto l'obiettivo di riorganizzare la vigilanza e l'esercizio dei poteri di indirizzo dell'azionista «Stato» sulle aziende ancora partecipate e che l'azione di vigilanza e di indirizzo deve spettare dall'amministrazione competente, sempre nel rispetto delle indicazioni cogenti e il ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze deve essere quello del controllo con la nomina dei revisori.

impegna il Governo a:

realizzare entro sessanta giorni dalla approvazione della presente legge in collaborazione con la CONSOB il registro telematico delle partecipazioni azionarie pubbliche».

0/1425/8/5^a e 6^a

EUFEMI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1425, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,

premessa l'esigenza di evitare l'ampliamento dell'area pubblica sia per quanto riguarda il patrimonio immobiliare che le partecipazioni in imprese;

impegna il Governo

a presentare annualmente al Parlamento, allegato alla Relazione Previsionale e Programmatica, l'elenco delle partecipazioni azionarie pubbliche possedute da Amministrazioni rientranti tra quelle cui si riferiscono i vincoli di bilancio previsti dagli accordi di Maastricht».

0/1425/9/5^a e 6^a

EUFEMI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1425, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,

valutato il parere favorevole con osservazioni espresso dalla Commissione Lavori pubblici, comunicazioni; valutata altresì la opportunità di istituire, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Registro delle Garanzie consultabile, secondo le norme previste dalla legge

241/1990, nel quale siano obbligatoriamente e preventivamente registrate, a pena di nullità, tutte le garanzie finanziarie a qualsiasi titolo concesse dalla costituenda Società Infrastrutture Spa per la realizzazione di opere pubbliche;

impegna il Governo:

alla realizzazione entro sessanta giorni dalla approvazione della presente legge, del Registro delle Garanzie secondo le indicazioni richiamate in premessa».

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

I senatori RIPAMONTI, CASTELLANI e TURCI illustrano rispettivamente gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3, ritenendo insoddisfacenti le risposte fornite dal Governo e sottolineando i motivi per i quali è necessario sopprimere le disposizioni volte a costituire la «Infrastrutture Spa» in considerazione dei non chiari assetti della proprietà e della operatività di tale società.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ritiene che le modifiche introdotte dalla Camera abbiano ulteriormente chiarito ogni aspetto connesso al funzionamento e alla proprietà della società in questione.

Il senatore CASTELLANI illustra gli emendamenti 8.4, 8.5, 8.6 e 8.11.

Il senatore RIPAMONTI dà, a sua volta, conto degli emendamenti 8.7, 8.10, 8.12, 8.13 e 8.14.

I senatori TURCI e THALER AUSSERHOFER illustrano rispettivamente gli emendamenti 8.8 e 8.9.

Dopo che il relatore FRANCO Paolo ed il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO hanno espresso parere contrario su tutti gli emendamenti testé illustrati, posti separatamente in votazione, vengono respinti gli emendamenti 8.1 (identico agli emendamenti 8.2 e 8.3), 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 (identico all'emendamento 8.8), 8.9, 8.10 (identico all'emendamento 8.11), 8.12, 8.13 e 8.14.

La senatrice DE PETRIS illustra gli emendamenti 8.15 e 8.16, mentre il senatore CASTELLANI si sofferma, illustrandoli, sugli emendamenti 8.17 e 8.20.

Il senatore RIPAMONTI illustra gli emendamenti 8.18 e 8.22, mentre il senatore EUFEMI dà conto dell'emendamento 8.19.

Il senatore MORANDO illustra, a sua volta, l'emendamento 8.21, volto a rimuovere la possibilità che si realizzino ipotesi di conflitto di interessi tra soggetti privati che assumono partecipazioni e sono oggetto di finanziamento presso la «Infrastrutture Spa». A tale riguardo, tuttavia, si dichiara disponibile a trasformare tale proposta emendativa in un apposito ordine del giorno qualora fossero fornite dal Governo specifiche assicurazioni sulla questione sollevata.

Esprimono avviso contrario sugli emendamenti testé illustrati il relatore FRANCO Paolo e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, la quale, con riferimento all'emendamento 8.21, sottolinea che esistono sufficienti elementi di tutela, già previsti dal codice civile, circa il verificarsi di ipotesi di interessi confliggenti.

Posti separatamente in votazione, risultano quindi respinti gli emendamenti 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20 e 8.21 (identico all'emendamento 8.22).

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

8^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(1425) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Si prosegue l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La senatrice DE PETRIS illustra congiuntamente gli emendamenti 8.23 e 8.25 – finalizzati a prevedere il controllo parlamentare sulla formulazione delle linee direttrici per l'operativa della società «Infrastrutture Spa» – nonché gli emendamenti 8.27, 8.28, 8.40, 8.43 e 8.47.

Il senatore MICHELINI illustra congiuntamente gli emendamenti 8.24, 8.42 e 8.49.

Il senatore CASTELLANI illustra congiuntamente gli emendamenti 8.26, 8.32, 8.37, 8.41 e 8.48, insistendo sulla necessità di modificare il testo del decreto-legge sia per prevedere il controllo parlamentare sulla disciplina attuativa sia per sottoporre la società «Infrastrutture Spa» al controllo della Banca d'Italia.

Interviene il senatore MORANDO, il quale, illustrando l'emendamento 8.29, riprende le argomentazioni già espresse in relazione alla lettera b), del comma 3 dell'articolo 8. Ribadisce le forti perplessità in merito alla genericità e indeterminatezza del finanziamento degli investimenti dello sviluppo economico, facendo riferimento anche al parere espresso dalla 8^a Commissione permanente.

In merito all'emendamento 8.33, egli ribadisce l'esigenza di eliminare ogni possibile confusione circa le modalità di trasferimento di beni o di azioni alla società «Patrimonio Spa» ai sensi dei commi 10 e 12 dell'articolo 7.

Il senatore RIPAMONTI illustra congiuntamente gli emendamenti 8.30, 8.31, 8.34, 8.35, 8.36, 8.38, 8.39, 8.45, 8.46 e 8.50, ribadendo le osservazioni critiche in merito alla genericità e indeterminatezza delle funzioni assegnate alla società «Infrastrutture Spa» e insistendo sulla esigenza di salvaguardare adeguatamente i beni aventi rilevanza artistica, storica ed ambientale.

Il senatore TURCI illustra l'emendamento 8.44.

Il relatore FRANCO Paolo ed il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti testé illustrati.

Posti congiuntamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 8.23 e 8.24 di analogo contenuto.

Posti congiuntamente ai voti, vengono poi respinti gli emendamenti 8.25 e 8.26 di analogo contenuto.

Posti separatamente ai voti, vengono poi respinti gli emendamenti 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32 (di identico contenuto all'emendamento

8.33), 8.34, 8.35, 8.36 (di identico contenuto all'emendamento 8.37), 8.38, 8.39, 8.40 (di identico contenuto agli emendamenti 8.41 e 8.42), 8.43, 8.44 (di identico contenuto all'emendamento 8.45), 8.46, 8.47, 8.48 e 8.49.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 8.50 il senatore MORANDO, rilevando che il parere contrario espresso dal Governo sull'emendamento si giustifica solo con la volontà di non modificare il testo del decreto-legge e non anche per una contrarietà nel merito dello stesso.

Posto ai voti, l'emendamento 8.50 viene respinto.

Si passa all'esame di un emendamento volto ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 8.

Il senatore EUFEMI ritira l'emendamento 8.0.1 e ne preannunzia la trasformazione in un ordine del giorno.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore RIPAMONTI illustra congiuntamente gli emendamenti 9.1 e 9.2 esprimendo, in particolare, una valutazione critica sulla copertura di spesa prevista dal comma 4 dell'articolo 9. Rinuncia ad illustrare gli emendamenti 9.9 e 9.10.

Il senatore EUFEMI illustra l'emendamento 9.3, esprimendo una valutazione critica in merito alle disposizioni inserite alla Camera dei deputati in materia di liquidazione degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956 n. 1404.

Il senatore LABELLARTE illustra l'emendamento 9.4, sottolineando l'esigenza di salvaguardare le competenze dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e giudicando inefficace la proposta del Governo, finalizzata a realizzare una sostanziale esternalizzazione delle funzioni attribuite a tale Ispettorato.

Il senatore CASTELLANI illustra congiuntamente gli emendamenti 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8, esprimendo una valutazione critica delle disposizioni recate dall'articolo 9.

La senatrice DE PETRIS illustra congiuntamente gli emendamenti 9.11 e 9.13, finalizzato, quest'ultimo, a specificare ulteriormente la portata della norma introdotta dalla Camera dei deputati in materia di opzione all'acquisto riservata ai conduttori delle unità immobiliari a uso non residenziale nell'ipotesi di vendita in blocco.

Il senatore FERRARA aggiunge la firma e ritira gli emendamenti 9.12 e 9.14.

Il relatore VIZZINI esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1 e 9.2. In merito agli emendamenti riferiti ai commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, egli dà atto ai presentatori di affrontare una questione che merita un ulteriore approfondimento: invita pertanto i presentatori a ritirarli. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti presentati all'articolo 9.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO condivide il parere espresso dal relatore.

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2.

Dopo che il senatore EUFEMI ha ritirato l'emendamento 9.3, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11 e 9.13.

Si passa quindi all'esame di un emendamento volto ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 9.

Dopo l'illustrazione del senatore MICHELINI, il sottosegretario ARMOSINO invita i presentatori a ritirare l'emendamento, preannunciando la disponibilità a valutare un ordine del giorno in Assemblea.

Preso atto della dichiarazione del rappresentante del Governo il senatore MICHELINI ritira l'emendamento 9.0.1.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il senatore MICHELINI illustra i seguenti ordini del giorno:

0/1425/1/5^a e 6^a

THALER, MICHELINI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1425, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,

impegna il Governo

nell'ambito dell'attuazione della delega per la riforma della disciplina delle società cooperative, di cui all'articolo 5 della legge n. 366 del 2001, di mantenere l'esenzione dall'imposizione sul reddito prevista in favore delle cooperative agricole e della piccola pesca dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione in danno di tali soggetti».

0/1425/2/5^a e 6^a

THALER, MICHELINI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1425, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,

premesso che,

il mondo della cooperazione rappresenta una risorsa irrinunciabile per larghi strati della società italiana e che, per l'alto valore sociale, culturale ed economico andrebbe valorizzato; che la politica del Governo, che emerge da molti provvedimenti in materia di riforma del diritto societario e fiscale, sta destando seria preoccupazione negli operatori della cooperazione, in quanto rischia di far crollare una forma di organizzazione economica e sociale che ha consentito nel tempo di svilupparsi e di creare opportunità per molti cittadini;

impegna il Governo

sia nella fase di emanazione dei decreti legislativi relativi alla riforma del diritto societario, sia in occasione della definizione delle politiche fiscali, a tenere in adeguata considerazione, con interventi agevolativi, il mondo della cooperazione, senza procedere a forme di discriminazione al suo interno con provvedimenti che penalizzano quanti operano nel campo dell'agricoltura, dell'edilizia a scopo abitativo e dei consorzi agrari, per non avere poi ricadute negative in comparti importanti dell'economia italiana e nelle zone svantaggiate».

Il senatore GIRFATTI aggiunge la firma ed illustra il seguente ordine del giorno:

0/1425/3/5^a e 6^a

LAURO, GIRFATTI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1425, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,

Premesso:

a) che ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1997), il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero del Tesoro hanno avviato un Programma Straordinario di dismissione di beni immobiliari di proprietà di enti previdenziali pubblici, finalizzato alla vendita di un compendio di beni di valore non inferiore a Lire 3.000 miliardi ed «accordando in ogni caso la preferenza al soggetto disponibile ad acquistare l'intero compendio dei predetti beni»;

b) che ai sensi dell'articolo 3 comma 10 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 24 novembre 2001), «i beni immobili degli enti previdenziali pubblici ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui all'articolo 7 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, che non sono stati aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001», sono alienati con le modalità di cui al decreto n. 351 del 2001 medesimo;

c) che ai sensi dell'art.2, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha promosso la costituzione della «S.C.I.P. – Società di Cartolarizzazione Immobili Pubblici Srl»;

d) che in forza del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 30 novembre 2001 ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001), gli immobili degli enti previdenziali pubblici inclusi nel citato Programma Straordinario di dismissione, sono stati trasferiti in proprietà alla suddetta società S.C.I.P. – Società di Cartolarizzazione Immobili Pubblici srl, al fine di realizzare, tra l'altro, un programma di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei suddetti beni immobili inclusi nel Programma Straordinario di dismissione;

e) che la società S.C.I.P. – Società di Cartolarizzazione Immobili Pubblici Srl, a seguito dell'acquisto della proprietà dei suddetti beni immobili ed in previsione dei proventi derivanti dalla dismissione dei medesimi, ha emesso titoli obbligazionari che sono stati acquistati sui mercati sia nazionale che internazionale;

f) che le operazioni di dismissione e vendita degli immobili inclusi nel Programma, Straordinario di dismissione hanno realizzato proventi superiori alle previsioni e procedono secondo le migliori prospettive, essendo in corso di avvio la fase di vendita destinata a soggetti investitori disponibili ad acquistare uno o più compendi di beni immobili (pacchetti di beni immobili c/o porzioni dei medesimi finora rimasti invenduti), in conformità alle finalità ed agli intenti originali del Programma Straordinario di dismissione;

g) che è stato presentato ed approvato un emendamento all'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, volto ad introdurre nel Programma Straordinario di dismissione un diritto di opzione all'acquisto da parte dei conduttori degli immobili oggetto di vendita da esercitarsi, a mezzo di mandato collettivo, al prezzo risultante all'esito della procedura competitiva di vendita del compendio di beni immobili;

h) che l'introduzione di tale diritto potrebbe avere degli effetti deleteri sul proseguimento del Programma Straordinario di dismissione scoraggiando, anziché favorendo, l'acquisto da parte dei citati soggetti inve-

stitori che vengono in questo modo privati della certezza in merito alla composizione del compendio di beni immobili per i quali avrebbero presentato un'offerta di acquisto e causando la diminuzione, se non addirittura la perdita, dei proventi attesi dal Programma Straordinario medesimo, con conseguente danno dell'erario;

i) che i suddetti effetti deleteri si rifletterebbero conseguentemente anche sul pagamento degli interessi e del capitale dei titoli obbligazionari emessi dalla società S.C.I.P. – Società di Cartolarizzazione Immobili Pubblici Srl, con il rischio di ledere la credibilità sul mercato non solo dei programmi presenti ma anche dei futuri e ulteriori programmi di cartolarizzazione che saranno promossi dal Governo e dallo Stato Italiano, con conseguente danno per l'erario;

tutto ciò premesso si impegna il Governo ad intervenire in sede di esecuzione del citato emendamento all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, prevedendo che il medesimo non possa applicarsi al Programma Straordinario di dismissione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, attualmente in corso secondo le disposizioni del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, in relazione alle operazioni di dismissione e vendita di compendi di beni immobili (pacchetti di beni immobili e/o porzioni dei medesimi finora rimasti invenduti).».

Il senatore CADDEO illustra il seguente ordine del giorno:

0/1425/4/5^a e 6^a

CADDEO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1425, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,

visto l'articolo 7 che istituisce una società per azioni «Patrimonio dello Stato Spa», a cui possono essere trasferiti diritti pieni e parziali sui beni immobili del patrimonio disponibile ed indisponibile e del demanio dello Stato;

considerato che questi beni possono essere alienati e cartolarizzati;

considerato che l'articolo 14 dello Statuto speciale della Sardegna, prevede che la Regione «nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e nei diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali;

considerato che l'Intesa Istituzionale di Programma del 21 aprile del 1999, sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione, prevede un Accordo di Programma Quadro per tra-

sferire alla Regione i beni patrimoniali e demaniali dismessi in questi cinquant'anni e non più necessari allo Stato;

impegna il Governo

a non trasferire alla società «Patrimonio dello Stato Spa» i beni immobili del patrimonio disponibile ed indisponibile ed i beni demaniali dello Stato localizzati nel territorio della Sardegna;

sottoscrivere l'accordo di Programma Quadro, previsto dall'Intesa Istituzionale di Programma del 21 aprile del 1999, per trasferire al patrimonio ed al demanio regionale i beni patrimoniali e demaniali dismessi».

Il presidente PEDRIZZI ritira il seguente ordine del giorno preannunciandone la ripresentazione in Assemblea:

0/1425/5/5^a e 6^a

PEDRIZZI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1425,

considerato in premessa che nel corso degli anni Novanta si è assistito alla progressiva acquisizione delle maggiori banche meridionali da parte di banche con sede nell'Italia settentrionale o centrale;

che tale processo ha obiettivamente impoverito l'economia meridionale, in termini di minore facilità e maggiore onerosità dell'accesso al credito e di conoscibilità e valutazione corretta degli investimenti finanziabili;

che tale debolezza strutturale del credito meridionale non può che riflettersi anche sulla capacità di trasferire risorse private sui progetti di investimento pubblici;

che il patrimonio complessivo delle fondazioni bancarie si concentra per oltre la metà nelle prime 10 Fondazioni bancarie, la cui sede è esclusivamente centro-settentrionale;

che l'analisi delle erogazioni destinate dalle Fondazioni verso i settori ammessi alle erogazioni mostra come esse abbiano preferito supportare iniziative e progetti realizzati nella regione di appartenenza della Fondazione stessa;

considerate altresì

l'urgenza di adottare misure volte ad incrementare la capacità di investimento in infrastrutture, raccordando le risorse pubbliche con quelle private;

l'esigenza di indirizzare verso le regioni centro-meridionali risorse per finanziare progetti nei settori ammessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ed in particolare nei settori a carattere sociale e dello sviluppo locale;

le modifiche introdotte dalla legge 29 dicembre 2001, n. 448 in tema di destinazione degli utili delle fondazioni di origine bancaria e la previsione di ampliamento delle finalizzazioni come previsto dal disegno di legge n. 1246, articolo 7, comma 1, in corso di esame presso la 8^a Commissione permanente, per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità;

che l'apporto delle fondazioni all'incremento del capitale fisso pubblico e alla costruzione di infrastrutture, nonché a finanziare progetti e iniziative nei settori di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 153, rappresenta uno dei pilastri della politica economica del Governo, unitamente alla riforma della Cassa depositi e prestiti e al diretto coinvolgimento di tale istituto nelle realizzazioni infrastrutturali, come previsto dall'articolo 8 del disegno di legge;

che l'azione di ammodernamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese acquista maggiore urgenza nelle aree del Centro-sud;

considerato che il comma 14 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 2001, n. 448, assegna all'autorità di vigilanza la facoltà di dettare le disposizioni attuative delle norme introdotte con la citata legge,

impegna il Governo:

a emanare opportuni indirizzi alle Fondazioni, affinché destinino una quota delle risorse da indirizzare ai settori ammessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 1999 alla realizzazione di iniziative e di progetti, nonché all'incremento del capitale fisso pubblico e alla costruzione di infrastrutture nelle regioni del Centro Sud o, in alternativa, nei territori nei quali operano le banche acquisite dalla banca conferitaria, ovvero nei quali operano banche facenti parte del gruppo della stessa banca conferitaria».

Il senatore EUFEMI illustra il seguente ordine del giorno, ricordando che esso trae origine da un emendamento ritirato e che su di esso il relatore aveva espresso un parere sostanzialmente favorevole:

0/1425/6/5^a e 6^a

EUFEMI, GENTILE, GIRFATTI, LAURO, MANUNZA, CUTRUFO, BOREA, CRINÒ

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1425, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,

premesso che

nell'ambito della ristrutturazione del sistema bancario, il fenomeno più rilevante è quello relativo alla progressiva acquisizione delle maggiori banche meridionali da parte di banche con sede nell'Italia settentrionale o centrale;

non possono essere sottovalutati i rischi connessi alla possibile preferenza delle banche acquirenti per modelli di gruppo basati sulla funzione

per incorporazioni delle banche meridionali acquisite, né l'obiettivo gravità del fatto che una grande area del Paese esprima come entità locali nel settore del credito solo piccole banche private o qualche popolare ed una pletera di banche di credito cooperativo;

nonostante marginali progressi si registra un perdurante differenziale di tassi di interesse tra aree del Paese evidenziando come nelle regioni del Sud si applicano tassi superiori di quattro punti rispetto al *prime rate* con un quarto alla clientela destinatario di tassi che superano di almeno otto punti il *prime rate*;

nel volgere di pochi anni il credito nel Mezzogiorno sarà esercitato dalle dipendenze di banche nazionali con sede al di fuori dell'area e da quelle tra le banche popolari e le banche di credito cooperativo che saranno sopravvissute al processo di concentrazione, nonché con quasi esclusivo riferimento all'attività di gestione del risparmio da banche stranieri appartenenti o meno all'area dell'Euro;

ai fenomeni di spiazzamento si aggiungono le problematiche specifiche legate alle attività delle fondazioni bancarie;

con riferimento all'area territoriale interessata dall'attività erogativa delle singole Fondazioni, permane l'assoluta predominanza dei progetti realizzati all'interno della regione di appartenenza;

questo fenomeno, alla luce della distribuzione geografica delle Fondazioni concentrate quasi tutte nel Nord e nel Centro del Paese si riflette sulla relativa ripartizione degli interventi per aree territoriali. Cosicché la quota di risorse destinata completamente al Nord è pari al 79,6 per cento del totale erogato, contro il 17,2 indirizzato al Centro e il 3,2 per cento assegnato al Mezzogiorno;

rispetto a quanto evidenziato le Fondazioni hanno attivato un progetto di solidarietà Nord-Sud finalizzato a compensare lo squilibrio della distribuzione nelle diverse aree del Paese, delle risorse che esse erogavano a favore dei rispettivi territori di riferimento; lo strumento di intervento dovrebbe essere costituito da un fondo partecipato dalle Fondazioni alimentato in proporzione alle risorse che esse destineranno all'attività erogativa;

impegna il Governo

a favorire la costituzione di un fondo che attraverso una riserva per le aree di cui all'obiettivo 1, permetta di raggiungere una massa critica tale da evitare dispersione di risorse, garantire una reale incisività degli interventi, favorendo la promozione di distretti culturali la internazionalizzazione delle imprese meridionali, e promuovere la innovazione del sistema creditizio e finanziario».

Egli ricorda di aver già illustrato gli ordini del giorno nn. 7, 8 e 9.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiede ai presentatori di ritirare gli ordini del giorno per ripresentarli in Assemblea, al fine di approfondire le delicate e complesse questioni da essi sollevato.

Il senatore FRANCO Paolo puntualizza, in qualità di relatore della 6^a Commissione, che egli valuta negativamente l'ordine del giorno n. 6 presentato dal senatore Eufemi ed altri.

Il senatore EUFEMI ricorda che il senatore Vizzini, relatore per la 5^a Commissione, aveva sostanzialmente espresso parere favorevole sull'ordine del giorno.

Dopo un intervento dei senatori IZZO e PEDRIZZI, il senatore MORANDO osserva che il diverso orientamento emerso nella maggioranza sui contenuti dell'ordine del giorno n. 6 rappresenta la logica conseguenza del tentativo del Governo di reinserire le Fondazioni bancarie nella sfera pubblica e di orientarne le scelte secondo una logica squisitamente politica.

Il senatore VIZZINI puntualizza che egli aveva invitato il senatore Eufemi a ritirare l'emendamento per trasformarlo in un ordine del giorno; tale orientamento non può essere automaticamente interpretato come un parere favorevole all'ordine del giorno.

Preso atto della dichiarazione del Sottosegretario, i rispettivi presentatori ritirano tutti gli ordini del giorno, preannunciandone la loro ripresentazione in Assemblea.

A maggioranza, si dà infine mandato ai relatori di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1425, di conversione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, autorizzandoli al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente PEDRIZZI avverte che la seduta notturna già convocata per stasera alle ore 20,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1425

al testo del decreto-legge

Art. 7.

7.85

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA,
MARTONE, ZANCAN

Sopprimere il comma 10-bis.

7.86

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Sopprimere il comma 10-bis.

7.87

DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, BONAVITA, TURCI, PASQUINI,
MORANDO, CADDEO, BRUNALE, RIPAMONTI, MARINI

*Al comma 10-bis, sopprimere le parole: «aventi natura non regola-
mentare».*

7.88

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

*Al comma 10-bis, sostituire le parole: «decreti aventi natura non re-
golamentare» con le seguenti: «decreti adottati ai sensi dell'articolo 17,
commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400».*

7.89

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Sopprimere il comma 11.

7.90

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 11, all'inizio del comma premettere le seguenti parole: «Nei soli casi in cui si renda necessario adottare interventi urgenti e imprevisti necessari per conseguire la misura del saldo netto da finanziare come definita annualmente dalla legge finanziaria.».

7.91

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 11, dopo la parola: «cartolarizzazione» inserire le seguenti: «per i beni ad essa conferiti ad esclusione del Colosseo, della Fontana di Trevi, degli Scavi di Pompei, degli Uffici e della Reggia di Caserta.».

7.92

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il divieto di alienare immobili siti in aree sottoposte a vincolo ambientale o paesaggistico.».

7.93

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili di interesse storico, archeologico ed artistico».

7.94

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. I beni del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti pubblici non territoriali per i quali sia stata formalizzata un'offerta da parte di enti pubblici territoriali o di altri soggetti pubblici, alla data del 31 maggio 2002, sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 12. Gli enti pubblici territoriali o gli altri soggetti pubblici possono presentare formale offerta per il trasferimento di beni del patrimonio immobiliare pubblico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

7.95

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. La Patrimonio dello Stato Spa garantisce gli impegni contrattuali assunti tra i conduttori e gli attuali proprietari sugli immobili oggetto di trasferimento».

7.96

TURCI, PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, MORANDO, CADDEO, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, IOVENE, GASBARRI, MARINI

Sopprimere il comma 12.

7.97

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Sopprimere il comma 12.

7.98

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Sopprimere il comma 12.

7.99

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. La Patrimonio dello Stato spa non può in ogni caso cedere o alienare immobili pubblici situati nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in zone umide di interesse internazionale, in zone di protezione speciale, nelle zone speciali di conservazione ovvero nei siti di importanza comunitaria ricadenti nel territorio nazionale, nelle aree di riserve marine di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nonché all'interno delle altre aree naturali protette a gestione pubblica o privata».

7.100

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei beni immobili di interesse paesaggistico ambientale tutelati ai sensi degli articoli 2 e 138 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e dei beni immobili di interesse storico, archeologico ed artistico».

7.101

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il trasferimento non può riguardare in alcun caso beni di valore artistico, culturale o paesaggistico».

7.102

CADDEO, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA, TURCI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 12, aggiungere in fine, il seguente periodo: «L'elenco dei beni e l'ammontare dei titoli di cartolarizzazione trasferiti alla Patrimonio dello Stato Spa devono essere stabiliti annualmente nel documento di programmazione economica e finanziaria».

7.103

EUFEMI

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al fine di contenere l'espansione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, nonché dalle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ogni soggetto che usa beni immobiliari pubblici è obbligato a pagare un canone alla società di cui all'articolo 8.

12-ter. Il canone è determinato in base a criteri stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze e ispirati all'esigenza di contenimento della spesa a carico delle amministrazioni interessate».

7.104

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il trasferimento di cui al comma 12 è vietato per gli immobili situati in aree naturali protette o sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999».

7.105

MORANDO, PASQUINI, TURCI, CADDEO, RIPAMONTI, DE PETRIS, BONAVITA, BRUNALE, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, MARINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. I proventi della cartolarizzazione o della cessione dei beni, o derivanti a qualunque altro titolo, vanno a riduzione del debito pubblico e non possono essere utilizzati per ridurre il *deficit* corrente».

7.106

PASQUINI, MORANDO, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, CADDEO, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, MARINI

Sostituire il comma 12-bis con il seguente:

«12-bis. Ai fini della costruzione del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni rileva l'attivo e il passivo della società di cui al presente articolo».

7.107

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 12-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della costruzione del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, rilevante ai fini del patto di stabilità e crescita, rileva l'attivo e il passivo della società di cui al presente articolo».

7.108

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:

«12-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e il Ministro per i beni e le attività culturali presenta ogni anno al Parlamento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, una relazione dettagliata sull'attività della società di cui al presente articolo».

7.109

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:

«12-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sulle attività della società specificando, in particolare, le modalità di gestione dei beni ad essa conferiti, il rispetto degli indirizzi strategici di cui al comma 4 ed il conseguimento degli obiettivi prefissati».

7.110

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-ter. La valorizzazione e l'alienazione dei beni della Patrimonio dello Stato spa è stabilita d'intesa con il comune competente».

7.111

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, MORANDO, BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI, MARINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-ter. La valorizzazione e l'alienazione dei beni della Patrimonio dello Stato spa è stabilita d'intesa con il comune competente».

7.0.1

EUFEMI

Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Procedure per la gestione delle partecipazioni)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento, in allegato alla Relazione previsionale e programmatica, l'elenco delle partecipazioni azionarie pubbliche, di proprietà delle Ammini-

strazioni che rientrano nella definizione di amministrazioni pubbliche alle quali si riferiscono i vincoli di bilancio fissati negli accordi di Maastricht, il valore netto di bilancio di ogni partecipazione ed il loro totale.

2. L'elenco è accompagnato da una nota esplicativa nella quale sono indicate le nuove partecipazioni assunte e la motivazione delle relative decisioni di investimento.

3. È vietato incrementare le partecipazioni azionarie pubbliche. Ad ogni nuova assunzione di partecipazione, da parte di ciascun ente acquirente, deve corrispondere una contestuale dismissione di importo non inferiore.

4. Gli aumenti o i reintegri di capitale sono tassativamente finanziati con una contestuale dismissione di importo non inferiore.

5. Sono nulle le delibere assunte in violazione della presente norma».

«Art. 7-ter.

*(Registro telematico delle partecipazioni azionarie pubbliche
e competenze per le nomine)*

1. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze il "Registro telematico delle partecipazioni azionarie pubbliche" nel quale tutte le partecipazioni pubbliche, a prescindere dalla quota di possesso debbono essere registrate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze verranno stabiliti i dati da inserire nel registro, le tabelle di sintesi e di dettaglio consultabili e ogni altra informazione necessaria, nonché i relativi criteri.

2. Il Registro è pubblico e accessibile, anche tramite mezzi informatici; sarà operativo dal 31 ottobre 2002.

3. Al fine di dare efficacia al potere di indirizzo e controllo di competenza dei singoli Ministeri, gli amministratori ed i liquidatori, delle società per azioni con partecipazione di controllo, diretto o indiretto, dello Stato quotate e non quotate o appartenenti a società quotate in borsa, sono nominati dal Ministro di settore al quale compete la vigilanza sulle singole società o, in mancanza di questo, dal Ministro competente dell'area funzionale nella quale esse operano.

4. I revisori sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente ai sensi del comma 3.

5. A tal fine, dal 1° luglio 2002, decadono gli amministratori, i revisori ed i liquidatori delle società di cui al precedente comma 3».

Art. 8.**8.1**

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA,
MARTONE, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

8.2

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Sopprimere l'articolo.

8.3

TURCI, PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, MORANDO, CADDEO, RIPAMONTI, DE
PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, MARINI

Sopprimere l'articolo.

8.4

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, TURCI, PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE,
MORANDO, CADDEO, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Infrastrutture spa ha ad ogni effetto natura di ente pubblico ed è soggetto all'obbligo di rendicontazione specifica annessa al rendiconto generale dello Stato».

8.5

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

8.6

D'AMICO, RIPAMONTI, TURCI, BONAVITA, DE PETRIS, BRUNALE, CASTELLANI, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CADDEO

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri crediti, individuati tenendo conto dei principi di convenienza economica e di salvaguardia delle finalità di interesse pubblico della Cassa stessa».

8.7

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 1, in fine, sopprimere le parole da: «ne è ammesso» fino alla fine del comma.

8.8

TURCI, RIPAMONTI, D'AMICO, CADDEO, MORANDO, PASQUINI, BONAVITA, DE PETRIS, BRUNALE, CASTELLANI, GIARETTA

Al comma 1, in fine, sopprimere le parole: «ne è ammesso il trasferimento con la preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze».

8.9

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa deliberazione del Consiglio dei ministri».

8.10

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

8.11

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Sopprimere il comma 2.

8.12

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le infrastrutture strategiche e le grandi opere pubbliche possono realizzarsi esclusivamente con capitale privato e senza alcun onere per lo Stato. Per esse è in ogni caso obbligatoria, ai fini della presente legge, la preventiva valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 42/2001/CE».

8.13

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Lo Stato non può costituire garanzia per i titoli e i finanziamenti di cui al comma 5, per gli strumenti derivati impiegati dalla società, nonché per le garanzie di cui al comma 3».

8.14

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «lettera b)».

8.15

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «a) finanzia» fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: «finanzia sotto qual-

siasi forma le infrastrutture e le grandi opere pubbliche e concede garanzie per le stesse finalità».

8.16

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 3, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza finanziamenti o garanzie dello Stato».

8.17

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, TURCI, PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, MORANDO, CADDEO, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINI

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

8.18

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «e b)».

8.19

EUFEMI, GRILLO

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la società concede garanzie per le finalità di cui alla lettera a). La società può altresì acquisire partecipazioni solo se queste siano già in possesso di altre amministrazioni pubbliche; acquisire immobili dalla società Patrimonio dello Stato di cui all'articolo 7 e esercitare ogni altra attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, tra le quali l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, dei prestiti BEI e di altre fonti

finanziarie comunitarie. Sono precluse, alla società, attività di investimento o di partecipazione o finanziarie diverse da quelle di cui alla lettera a). È altresì preclusa alla società la raccolta di fondi a vista e la negoziazione per conto terzi di strumenti finanziari».

8.20

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «La società può altresì assumere partecipazioni, che non dovranno essere di maggioranza né comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, detenere immobili e esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali».

8.21

PASQUINI, CADDEO, TURCI, MORANDO, BONAVITA, BRUNALE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I soggetti privati che abbiano interessi nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non possono possedere azioni della società di cui al comma 1. Con regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le incompatibilità di cui al presente comma».

8.22

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I soggetti privati che abbiano interessi nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non possono possedere azioni della società di cui al comma 1. Con regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le incompatibilità di cui al presente comma».

8.23

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con regolamenti governativi ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono formulate le linee direttrici per l'operatività della società».

8.24

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con uno o più regolamenti governativi ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono formulate le linee direttici per l'operatività della società».

8.25

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «finanze» aggiungere le seguenti: «previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti,».

8.26

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «finanze», aggiungere le seguenti: «, previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti,».

8.27

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «finanze», aggiungere le seguenti: «, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»

8.28

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «possono essere concessi» aggiungere le seguenti: «esclusivamente a favore di soggetti pubblici.»

8.29

MORANDO, D'AMICO, RIPAMONTI, TURCI, BONAVITA, DE PETRIS, BRUNALE, CASTELLANI, GIARETTA, CADDEO, PASQUINI

Al comma 4, sopprimere le parole: «I finanziamenti di cui al comma 3, lettera b), sono concessi per il tramite di banche, altre istituzioni finanziarie ovvero sono messi a disposizione di soggetti istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo economico».

8.30

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

8.31

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Le cessioni di beni in favore della società da parte dello Stato, degli enti pubblici non territoriali e di società interamente controllate dallo Stato sono operate con le modalità di cui ai commi 10 e 12 dell'articolo 7. Restano ferme le competenze

in materia di gestione di beni demaniali attribuite agli enti locali dalle norme vigenti».

8.32

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 4, sopprimere le parole: «Le cessioni di beni in favore della società da parte dello Stato, degli enti pubblici non territoriali e di società interamente controllate dallo Stato sono operate con le modalità di cui ai commi 10 e 12 dell'articolo 7».

8.33

D'AMICO, MORANDO, RIPAMONTI, CADDEO, DE PETRIS, BRUNALE, CASTELLANI, GIARETTA, PASQUINI, TURCI, BONAVITA

Al comma 4, sopprimere le parole: «Le cessioni di beni in favore della società da parte dello Stato, degli enti pubblici non territoriali e di società interamente controllate dallo Stato sono operate con le modalità di cui ai commi 10 e 12 dell'articolo 7».

8.34

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La società Patrimonio spa non può trasferire alla Infrastrutture spa, beni di rilevanza artistica, storica, culturale e ambientale».

8.35

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 5, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Alla società si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le corrispondenti norme sanzionatorie

previste dal titolo VIII del medesimo testo unico e il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130».

8.36

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «finanze», aggiungere le seguenti: «, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,».

8.37

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «finanze», aggiungere le seguenti: «, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,».

8.38

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «finanze», aggiungere le seguenti: «in accordo con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

8.39

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

8.40

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: «previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».

8.41

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: «previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».

8.42

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».

8.43

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 9, sopprimere le parole da: «se non» fino alla fine del comma.

8.44

TURCI, RIPAMONTI, D'AMICO, GIARETTA, PASQUINI, BONAVITA, MORANDO, CADDEO, DE PETRIS, BRUNALE, CASTELLANI

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole da: «Le cessioni» fino alla fine del comma.

8.45

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole da: «Le cessioni» fino alla fine del comma.

8.46

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile e del demanio dello Stato trasferiti alla Patrimonio dello Stato spa possono essere oggetto unicamente di attività di valorizzazione e gestione, nel rispetto delle tutele e dei vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; i beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato trasferiti alla Patrimonio dello Stato spa possono essere oggetto di alienazione».

8.47

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Sostituire il comma 11, con il seguente: «La società è posta sotto la vigilanza della Banca d'Italia. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica la conformità dell'attività della società alle linee strategiche indicate nel regolamento di cui al comma 1 e presenta una relazione semestrale alle Commissioni parlamentari competenti».

8.48

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: «del Ministero dell'economia e delle finanze» fino alla fine del comma, con le seguenti: «della Banca d'Italia».

8.49

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività della società di cui al presente articolo specificando, in particolare, lo stato di realizzazione dei piani di investimento programmati e le relative modalità di attuazione».

8.50

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-ter. Ai fini della costruzione del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, rilevante ai fini del patto di stabilità e crescita, rileva l'attivo e il passivo delle società di cui al presente articolo».

8.0.1

EUFEMI, GRILLO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norma di garanzia)

1. I commi 1 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1994, n. 474, non si applicano in sede di attuazione degli articoli 7 e 8, della presente legge di conversione con le relative modifiche.

2. È istituito presso il Ministero dell'economia il Registro telematico delle garanzie. In tale registro sono obbligatoriamente e preventivamente registrate, a pena di nullità, tutte le garanzie finanziarie a qualsiasi titolo concesse per la realizzazione di opere pubbliche. Un apposito decreto del Ministro dell'economia precisa entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge le modalità di funzionamento del citato Registro. Il Regi-

stro deve poter essere consultato via *internet* da ogni operatore interessato».

Art. 9.

9.1

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

9.2

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La cartolarizzazione non può essere effettuata per il Colosseo, la Fontana di Trevi, gli Scavi di Pompei, gli Uffizi, l'Arena di Verona e la Reggia di Caserta».

9.3

EUFEMI

Sopprimere i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies.

9.4

LABELLARTE

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il personale finora adibito alle attività di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre 1956 n. 1404 esuberante, rispetto alle occorrenze delle stesse, al progredire delle chiusure delle liquidazioni è destinato ad altre attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze».

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del dipartimento della ragioneria generale dello Stato, sulla base di criteri di

efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione di nuove cause, può compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessione di aziende, cessione di crediti in blocco prosoluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni l'ispettorato può chiedere il parere dell'avvocatura dello Stato. L'ispettorato può anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 1404».

Al comma 1-ter, sopprimere l'ultimo capoverso.

Sopprimere il comma 1-sexies.

9.5

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1-bis, sopprimere la lettera b).

9.6

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il personale finora adibito alle attività di liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956, esuberante rispetto alle occorrenze stesse, al progredire delle chiusure della liquidazione è destinato ad altre attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze».

9.7

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1-bis, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla base di criteri di efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione di nuove cause, può compiere qualsiasi atto di diritto privato, incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessione di aziende, cessione di crediti in blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni l'Ispettorato chiede il parere dell'avvocatura generale dello Stato. L'Ispettorato

può anche rinunciare ai crediti al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 1404 del 1956».

9.8

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

9.9

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dall'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448» con le seguenti: «dall'articolo 145, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

9.10

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «per 40,822 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «per 93,290 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

9.11

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4-bis, sopprimere la lettera a).

9.12

LAURO, FERRARA

Al comma 4-bis, lettera b), sostituire il capoverso 7-bis con il seguente:

«7-bis. Ai conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale esclusivamente nell'ipotesi di vendita in blocco di un singolo edificio e/o porzioni di edificio costituite dall'insieme delle unità immobiliari ad uso diverso dal residenziale ivi allocate, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento delle unità immobiliari locate facenti parte del suddetto singolo edificio e/o porzione di edificio oggetto di vendita. Il prezzo di acquisto è quello risultante all'esito della procedura competitiva. Le modalità ed i termini di esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1».

9.13

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4-bis, al capoverso 7-bis, sostituire le parole: «100 per cento» con le seguenti: «80 per cento, garantendo l'acquisto del 100 per cento delle unità facenti parte del blocco oggetto di vendita» indi, aggiungere, in fine le seguenti: «Nel caso in cui la non totalità dei conduttori partecipi all'acquisto, è garantita la permanenza di coloro che non hanno partecipato all'acquisto, mediante rinnovo del contratto per il periodo previsto dall'articolo 27 della legge n. 392 del 27 luglio 1978».

9.14

LAURO, FERRARA

Al comma 4-bis, lettera b), capoverso 7-bis, alla fine del secondo periodo aggiungere le parole: «Il predetto diritto di opzione non opera qualora il lotto oggetto della procedura competitiva sia composto da più edifici e/o porzioni di edifici e/o complessi immobiliari costituite dall'insieme delle unità immobiliari ad uso diverso dalle abitazioni ivi allocate».

9.0.1

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PATERLINI, ROLLANDIN,
RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compa-
tibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione».

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e Produzione agroalimentare)

13^a (Territorio, ambiente e beni ambientali)

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2002

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REFERENTE

(732) BERGAMO ed altri. – *Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari*

(1407) BASSO. – *Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alla laguna di Venezia e di Marano Grado*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 maggio 2002.

Il presidente NOVI, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Replica il relatore per la 13^a Commissione, PONZO, il quale, dopo aver fatto presente che presumibilmente nelle giornate di martedì e mercoledì della prossima settimana verranno svolte alcune audizioni, sulla base delle indicazioni pervenute tanto dalla maggioranza quanto dall'opposizione, propone di scegliere come testo base il disegno di legge n. 732 (nella nuova formulazione prospettata dai relatori nella seduta del 7 maggio scorso), nonché di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 18 di giovedì 13 giugno.

Il relatore per la 9^a Commissione, MAINARDI e il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA non hanno nulla da aggiungere a quanto testé rilevato dal relatore Ponzo.

Il senatore BASSO osserva che il lasso di tempo dedicato alle audizioni è troppo limitato a fronte dell'elevato numero dei soggetti da audire. Propone inoltre l'effettuazione di un apposito sopralluogo delle Commissioni riunite presso la laguna veneta, evidenziando che lo stesso potrebbe consentire l'acquisizione di elementi informativi utili in ordine alla situazione di fatto sussistente nei luoghi in questione.

Il presidente della 9^a Commissione, RONCONI, osserva che, effettivamente, potrebbe essere opportuno destinare più tempo allo svolgimento delle audizioni.

Il relatore per la 13^a Commissione, PONZO, fa presente che le audizioni erano state originariamente concentrate nell'ambito di un'unica giornata e che successivamente le stesse sono state distribuite in due giornate diverse, proprio per consentire la disponibilità di un lasso di tempo maggiore.

Ipotizza poi di anticipare l'orario di inizio dell'audizione del Presidente della regione Veneto, del Presidente della provincia di Venezia e dei Sindaci di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti (prevista per martedì 11 giugno), fissandola per le ore 14,30 dello stesso giorno, e altresì di anticipare di un quarto d'ora l'orario per le audizioni dei rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, CIA e API e Associazioni vallicoltori (previste per la stessa giornata di martedì 11 giugno), stabilendo come orario di inizio le ore 15,30.

Il senatore MANFREDI manifesta qualche perplessità in ordine all'utilità di eventuali sopralluoghi nei territori delle valli lagunari. Prospetta l'opportunità che le Commissioni effettuino prima le audizioni, riservandosi comunque eventuali decisioni future in ordine all'effettuazione di sopralluoghi, qualora se ne ravvisi una concreta esigenza.

Le Commissioni, in accoglimento delle proposte formulate dal relatore Ponzo, convengono di scegliere come testo base il disegno di legge n. 732 (nella nuova formulazione prospettata dai relatori nella seduta del 7 maggio scorso), nonché di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 18 di giovedì 13 giugno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2002

152^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1281) Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il presidente PASTORE esprime apprezzamento per il disegno di legge in esame, che reca modifiche e integrazioni alla legge n. 241 del 1990, recependo in qualche caso principi che per molti decenni erano stati lasciati alla valutazione giurisprudenziale. Particolare rilievo assumono le disposizioni dell'articolo 4, in materia di efficacia e validità del provvedimento amministrativo e quelle di rafforzamento della conferenza dei servizi, istituto che consente un'azione amministrativa più celere ed efficace e meno onerosa per il cittadino.

Relativamente ai mezzi per il conseguimento dell'interesse pubblico, condivide la proposta del relatore di stabilire una preferenza per lo strumento di diritto privato, piuttosto che per quello pubblico, che rappresenterebbe una novità significativa e qualificante nei rapporti fra potestà pubblica e soggezione privata.

Per quanto concerne la potestà normativa delle regioni nella materia amministrativa, in base alla competenza legislativa esclusiva dello Stato per la definizione dei livelli minimi essenziali, di cui al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, si deve ritenere che i principi stabiliti

dal disegno di legge sono applicabili senz'altro alle regioni e agli enti locali; le stesse regioni e gli enti locali potrebbero esercitare la rispettiva potestà normativa e amministrativa negli ambiti residui, sempre in funzione delle garanzie del cittadino e della semplificazione del procedimento, in aggiunta e non alternativamente a quanto disposto dalla normativa statale, ma soprattutto esclusivamente in direzione migliorativa e mai recessiva.

Il ministro FRATTINI si sofferma su alcune questioni emerse nell'esame del disegno di legge in titolo.

A proposito della questione sollevata da ultimo dal presidente Pastore riguardante la potestà normativa delle regioni, ricorda che in sede di Conferenza unificata le associazioni degli enti locali, invocando la potestà regolamentare in materia di organizzazione, hanno teso ad escludere che fra i principi generali possano comprendersi quelli fissati dalla legislazione regionale oltre a quelli derivanti dalle leggi del Parlamento.

Quanto all'esercizio della potestà pubblica attraverso strumenti di diritto privato, il Governo intende giungere sia pure con gradualità alla piena fungibilità tra provvedimento amministrativo e contratto. Vi è quindi disponibilità a considerare proposte emendative che accentuino l'indirizzo già presente nel testo. Per analoghe ragioni il Governo è favorevole alla proposta di generalizzare la possibilità di accordo fra amministrazione pubblica e cittadino, proprio in funzione dell'equiparazione fra atto autoritativo e atto negoziale ai fini del conseguimento dell'interesse pubblico.

Dopo aver dichiarato il parere favorevole del Governo a collocare le disposizioni concernenti l'efficacia e l'invalidità del provvedimento amministrativo dopo il Capo IV della legge n. 241, ricorda che la Corte di cassazione ha ammesso l'esecutorietà del provvedimento amministrativo anche per obblighi fungibili diversi dal pagamento di una somma di denaro. L'articolo 13-*bis* potrebbe allora indicare esplicitamente che obblighi fungibili sono quelli di fare e consegnare, traducendo così in norma di principio la costante giurisprudenza delle sezioni unite.

Relativamente ai presupposti della revoca del provvedimento amministrativo, ricorda che in sede tecnica si è convenuto di lasciare indefinita la disposizione, proprio per consentire di comprendere tutte le ipotesi a vario titolo ricondotte all'istituto della revoca dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Paventa il rischio, quindi, che specificando maggiormente la norma si ottenga una formulazione meno avanzata di quella già fissata dalla giurisprudenza; subordinatamente al mantenimento dell'attuale testo, a suo parere si dovrebbero indicare esplicitamente fra i presupposti della revoca il mutamento della situazione di fatto, la rivalutazione di interessi preesistenti e i nuovi interessi pubblici.

Consente, quindi, sulla proposta di indicare nella legge, oltre agli ulteriori casi di esecutorietà, il termine entro il quale l'amministrazione può effettuare l'esecuzione coattiva.

In relazione alla formula «termine ragionevole» di cui all'articolo 13-*septies*, in materia di annullamento del provvedimento amministrativo, precisa che essa risponde all'esigenza di assicurare una certa flessibilità

per l'amministrazione. Tuttavia, riconoscendo l'opportunità di preservare anche l'interesse di chi abbia un legittimo affidamento, propone di indicare aggiuntivamente il termine massimo entro cui può provvedersi all'annullamento. Sempre in materia di annullamento, condivide l'ipotesi avanzata dal relatore di stabilire una sanzione o uno strumento deterrente per l'amministrazione che assuma un atto illegittimo.

Per quanto riguarda, infine, la convalida del provvedimento annullabile (articolo 13-*septies*, comma 2), il testo proposto dal Governo è volutamente generico. Attualmente, la convalida in pendenza di ricorso è ammessa solo per il vizio di incompetenza: se si sceglie l'indirizzo che protegge la finalità sostanziale dell'atto, per cui sarebbero sanabili anche altri vizi, è preferibile non specificare i presupposti della convalida.

In conclusione, auspica che la Commissione fissi un termine congruo per la presentazione di emendamenti, in considerazione della complessità della materia.

Il relatore BASSANINI, intervenendo in replica, osserva che le disposizioni in esame rappresentano, in qualche modo, un completamento del quadro costituzionale, dato che regolano il rapporto fra amministrazione e cittadini; pertanto sono auspicabili un ampio confronto e una larga convergenza.

Ascoltati i commenti del Ministro, ritiene che vi siano le condizioni per giungere rapidamente alla definizione di un testo unanimemente condiviso dalla Commissione, che possa essere approvato con larga maggioranza dal Senato.

La scelta più impegnativa sul terreno dei principi consiste a suo avviso nella svolta rispetto alla tradizione amministrativa italiana, caratterizzata da accenti di forte statalismo, in coerenza con l'idea di un rapporto fra l'autorità delle amministrazioni e un cittadino che non cessa di essere suddito. Il paese è maturo per incamminarsi sulla strada di decisioni innovative, realizzando finalmente un rapporto paritario fra amministrazioni e cittadini, con diritti e obblighi da parte di entrambi. Il disegno di legge in esame imprime un forte impulso in questa direzione, ma si può procedere anche oltre, segnando un passaggio istituzionale molto importante.

Dopo aver dichiarato il suo consenso sulle precisazioni e osservazioni esposte dal Ministro circa l'articolo 4, di cui terrà conto nella formulazione dei propri emendamenti, si sofferma sull'articolo 14 del disegno di legge, che modifica l'articolo 29 della legge n. 241, disponendo fra l'altro che le regioni e gli enti locali regolano le materie disciplinate dalla legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti nella legge, senza chiarire se tutte le disposizioni sono da considerarsi di principio, come egli ritiene, o se i principi devono essere ricavati da quelle disposizioni.

L'articolo 29 della legge n. 241 rappresenta, in sostanza, una garanzia per i comuni rispetto alle leggi regionali, ma riconosce a queste la potestà normativa di completamento dei principi disposti con la legge statale. Sa-

rebbe opportuno, in ogni caso, esplicitare nello stesso articolo 29 che si tratta di una legge di principi e che questi non devono essere desunti in via interpretativa.

Auspica, infine, che sia fissato un congruo termine per la presentazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 13 di martedì 25 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

153^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1466) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAFFIOLI dà conto delle ragioni di necessità e urgenza su cui si fonda il provvedimento normativo del Governo, recante disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione della partecipazione italiana alle operazioni militari internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, proponendo l'espressione di un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva il parere favorevole avanzato dal relatore.

(1466) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere favorevole).

Il relatore MAFFIOLI, rinviando alle considerazioni svolte in sede di valutazione dei presupposti costituzionali, sottolinea che il decreto-legge di cui si chiede la conversione non reca elementi che confliggono con l'assetto costituzionale delle competenze legislative né con altre disposizioni costituzionali.

Propone, pertanto, l'espressione di un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1206) Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, approvato dalla Camera dei deputati

(9) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra – l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

(36) CAMBURSANO. – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità

(203) CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi

(1017) RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse

(1174) MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi

(1250) ANGIUS ed altri. – Istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi

(1255) VILLONE ed altri. – Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 28 maggio.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del disegno di legge n. 1206, assunto a base dell'esame.

Il senatore BOCO dà per illustrati gli emendamenti a sua firma. Il ministro FRATTINI rinuncia a illustrare gli emendamenti presentati dal Governo. Il presidente PASTORE, relatore, dà conto dell'emendamento 7.1, che invita ad accogliere, che propone una nuova formulazione del primo periodo del comma 2. Illustra, inoltre, l'emendamento 7.0.1, che ritira riservandosi di presentarlo nuovamente in occasione della discussione in Assemblea. Esprime, infine, parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Governo e contrario sulle altre proposte di modifica.

Il ministro FRATTINI invita ad accogliere gli emendamenti proposti dal Governo; si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 7.1 e in senso contrario sugli altri emendamenti all'articolo 7.

Gli emendamenti da 7.5 a 7.19, posti rispettivamente in votazione, sono respinti. Risulta accolto l'emendamento 7.2. Vengono quindi respinti gli emendamenti da 7.7 a 7.24. L'emendamento 7.1 è accolto. Sono respinti gli emendamenti 7.14 e 7.15, mentre l'emendamento 7.3 è accolto. Respinti gli emendamenti 7.8 e 7.21, identici nel contenuto, nonché l'emendamento 7.26, la Commissione accoglie l'emendamento 7.4. Vengono respinti anche i successivi emendamenti 7.23 e 7.10, nonché l'emendamento 7.0.2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore BOCO dà per illustrati gli emendamenti a sua firma. Il ministro FRATTINI dà conto degli emendamenti 8.1 e 8.2, presentati dal Governo.

Il presidente PASTORE, relatore, si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti del Governo ed esprime parere contrario sui rimanenti emendamenti all'articolo 8. Il ministro FRATTINI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti da 8.3 a 8.9. L'emendamento 8.1 risulta accolto. Sono successivamente respinti con distinte votazioni gli emendamenti da 8.19 a 8.5, mentre l'emendamento 8.2 del Governo è accolto; l'emendamento 8.7 risulta pertanto precluso. Sono infine respinti gli emendamenti identici 8.11 e 8.6 e gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 8.

La Commissione approva quindi la proposta di conferire al presidente Pastore, relatore, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1206 e a proporre l'assorbimento degli altri disegni di legge in titolo.

Il senatore PASSIGLI preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: esame dello schema di documento conclusivo

Il presidente PASTORE, ricordato il notevole lavoro condotto dalla Commissione nello svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, illustra uno schema di documento conclusivo, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna, su cui auspica una riflessione e un dibattito approfonditi.

Interviene nella discussione il senatore VITALI.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno dei lavori della Commissione programmati per la prossima settimana sarà integrato con il disegno di legge recante la nuova disciplina dell'immigrazione (AS 795-B), se assegnato in tempo utile.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE informa che le sedute già previste per domani, alle ore 8,30 e alle ore 15, non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1206**Art. 7.****7.5**

MALABARBA, SONDANO Tommaso, MALENTACCHI

7.17

VILLONE

7.18

BOCO

Sopprimere l'articolo.

7.16

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS BATTISTI, PETRINI, VILLONE

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 7. – (*Adempimenti dei titolari di cariche di Governo*). – 1. Al fine di prevenire i conflitti di interessi e di assicurare la non conoscenza da parte del titolare delle cariche di Governo della composizione del proprio patrimonio, i valori mobiliari sono conferiti, entro il termine fissato dall'Autorità, ad una gestione fiduciaria ai sensi dell'articolo 7-bis.

2. Per le attività patrimoniali, qualora suscettibili di determinare conflitti di interessi, i titolari di cariche di Governo propongono all'Autorità nei termini di cui all'articolo 5, misure idonee a prevenire il conflitto di interessi. Entro i termini di cui all'articolo 5, l'Autorità accetta le proposte dell'interessato o stabilisce, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ed eventualmente la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e le competenti Autorità di settore, modalità alternative. Qualora tali modalità comprendano la vendita, l'Autorità fissa il ter-

mine massimo entro il quale essa deve essere completata. Trascorso tale termine, l'Autorità provvede anche tramite un'offerta pubblica di vendita.

Art. 7-bis. – (*Gestione del patrimonio trasferito*). - 1. Il trasferimento dei valori mobiliari ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato «gestore», scelto con determinazione adottata dal presidente dell'Autorità, sentiti il titolare della carica di Governo nonché i presidenti della CONSOB e delle Autorità di settore eventualmente competenti.

2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

3. Il gestore persegue l'interesse del patrimonio trasferito, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore non può comunicare al titolare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

4. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore dà rendiconto contabile della gestione al titolare della carica di Governo.

5. L'Autorità vigila sull'osservanza, nella gestione del patrimonio, dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge nonché sull'effettiva separazione della gestione.

Art. 7-ter. — (*Regime fiscale*). - 1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di Governo, eseguite dall'interessato o dal gestore in attuazione della presente legge, si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.

2. L'eventuale trasferimento in gestione fiduciaria di attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tutti gli atti e contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta indiretta. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

Art. 7-quater. – (*Cessioni patrimoniali a congiunti, a società collegate o a fini elusivi*). - 1. Si applica la disciplina di cui alla presente legge

anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle attività patrimoniali, intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o ad impresa da questi controllata in una delle seguenti condizioni:

- a) coniuge, parente o affine entro il quarto grado;
- b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.

Art. 7-*quinquies*. – (*Imprese in concessione*). - 1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge comporta in ogni caso la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche, comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

2. Le imprese in cui i titolari di cariche di Governo abbiano partecipazioni rilevanti non possono ottenere dalle amministrazioni pubbliche concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività. Non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni pubbliche, né instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio dell'attività propria o di società controllata, controllante o collegata.

Art. 7-*sexies*. – (*Procedure istruttorie e tutela giurisdizionale per gli atti dell'Autorità*). - 1. L'Autorità, per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata, nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.

2. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorità, sono stabilite le disposizioni che garantiscono ai titolari della cariche di Governo e ai gestori di volta in volta interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.

4. Ogni provvedimento adottato dalla Autorità in applicazione della presente legge deve essere motivato.

5. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi ad un collegio giudicante composto da tre giudici estratti a sorte all'inizio di ogni legislatura tra i magistrati di corte d'appello. Il collegio decide in camera di consiglio entro sessanta giorni dall'impugnazione. La decisione del collegio è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione che prov-

vede, entro trenta giorni, in sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte stessa».

7.22

Boco

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 7. - (*Adempimenti dei titolari di cariche di Governo*). – 1. Al fine di prevenire i conflitti di interessi e di assicurare la non conoscenza da parte del titolare delle cariche di Governo della composizione del proprio patrimonio, i valori mobiliari detenuti, sono conferiti, entro il termine fissato dall'Autorità, ad una gestione fiduciaria ai sensi dell'articolo 7-bis.

2. Per le attività patrimoniali detenute suscettibili di determinare conflitti di interessi, i titolari di cariche di Governo propongono all'Autorità entro 30 giorni, misure idonee a prevenire il conflitto di interessi. Entro i successivi 30 giorni, l'Autorità accetta le proposte dell'interessato o stabilisce, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ed eventualmente la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e le competenti Autorità di settore, modalità alternative. Qualora tali modalità comprendano la vendita l'Autorità fissa il termine massimo entro il quale essa deve essere completata. Trascorso tale termine l'Autorità provvede anche tramite un'offerta pubblica di vendita.

Art. 7-bis. - (*Gestione del patrimonio trasferito*). – 1. Il trasferimento dei valori mobiliari di cui all'articolo 7 ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato «gestore», scelto con determinazione adottata dal presidente dell'Autorità, sentiti il titolare della carica di Governo nonché i presidenti della CONSOB e delle Autorità di settore eventualmente competenti.

2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione Finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

3. Il gestore persegue le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, e l'interesse del patrimonio trasferito, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore non può comunicare al titolare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministra-

zione, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

4. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore dà rendiconto contabile della gestione al titolare della carica di Governo.

5. L'Autorità vigila sull'osservanza, nella gestione del patrimonio, dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge nonché sull'effettiva separazione della gestione.

Art. 7-ter. - (*Regime fiscale*). - 1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di Governo eseguite dall'interessato o dal gestore in attuazione della presente legge si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.

2. L'eventuale trasferimento in gestione fiduciaria di attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tutti gli atti e contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta indiretta. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

Art. 7-quater. - (*Cessioni patrimoniali a congiunti, a società collegate o a fini elusivi*). - 1. Si applica la disciplina di cui alla presente legge anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o ad impresa da questi controllata, in una delle seguenti condizioni:

- a) coniuge, parente o affine entro il quarto grado;
- b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.

Art. 7-quinquies. - (*Imprese in concessione*). - 1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge comporta in ogni caso la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

2. Le imprese in cui i titolari di cariche di Governo abbiano partecipazioni rilevanti non possono ottenere dalle amministrazioni pubbliche concessioni o altri atti di assenso comunque denominati cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività. Non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni pubbliche, né instaurare con esse alcun altro

rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio dell'attività propria o di società controllata, controllante o collegata.

Art. 7-sexies. - (*Procedure istruttorie e tutela giurisdizionale per gli atti dell'Autorità*). - 1. L'Autorità, per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata, nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa, valendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.

2. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorità, sono stabilite le disposizioni che garantiscono ai titolari della cariche di Governo e ai gestori di volta in volta interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.

4. Ogni provvedimento adottato dalla Autorità in applicazione della presente legge deve essere motivato.

5. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi ad un collegio giudicante composto da tre giudici estratti a sorte all'inizio di ogni legislatura tra i magistrati di corte d'appello. Il collegio decide in camera di consiglio entro sessanta giorni dall'impugnazione. La decisione del collegio è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione, che provvede entro trenta giorni in sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte stessa».

7.25

BORDON, ANGIUS, BOCO, MARINO, DENTAMARO, MANCINO, PETRINI, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Alienazione o trasferimento delle attività economiche*). -
1. Quando ricorrono le condizioni di detenzione, di controllo o di titolarità di attività economiche ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni vigenti in materia, il titolare della carica di Governo interessato provvede ad alienare, o a trasferire a un gestore ai sensi dell'articolo 8, le attività economiche o le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, o che comunque eccedono il 2 per cento del capitale sociale.

2. Quando la situazione di controllo non consegua alle ipotesi previste dall'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile il

titolare della carica di Governo interessato provvede, entro il termine indicato nel comma 1, a far cessare i vincoli e i rapporti che determinano il controllo, secondo le modalità da concordarsi di volta in volta con l'Autorità garante.

3. Se il titolare della carica di Governo non provvede all'alienazione o al trasferimento ovvero a far cessare i rapporti e i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1, l'Autorità garante, previa convocazione dell'interessato e verificate le condizioni del caso e ogni altro elemento utile ad accertare il carattere volontario e la gravità del suo comportamento, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 2 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui al comma 1, relativo all'esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza, tenuto conto della gravità e durata della stessa, nonché dell'eventuale profitto. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

4. L'Autorità garante, entro dieci giorni dagli adempimenti di cui al comma 3, con determinazione adottata d'intesa con il presidente della Consob e con il presidente dell'autorità di regolazione di settore eventualmente competente, individua il gestore del patrimonio del titolare della carica di Governo, definisce l'atto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti del trasferimento, in mancanza del relativo atto da parte del titolare della carica di Governo».

7.27

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Alienazione o trasferimento delle attività economiche*). – 1. Quando ricorrono le condizioni di detenzione, di controllo o di titolarità di attività economiche ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni vigenti in materia, il titolare della carica di Governo interessato provvede ad alienare, o a trasferire a un gestore ai sensi dell'articolo 8, le attività economiche o le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, o che comunque eccedono il 2 per cento del capitale sociale.

2. Quando la situazione di controllo non consegua alle ipotesi previste dall'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile il titolare della carica di Governo interessato provvede, entro il termine indicato nel comma 1, a far cessare i vincoli e i rapporti che determinano il

controllo, secondo le modalità da concordarsi di volta in volta con l'Autorità garante.

3. Se il titolare della carica di Governo non provvede all'alienazione o al trasferimento ovvero a far cessare i rapporti e i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1, l'Autorità garante, previa convocazione dell'interessato e verificate le condizioni del caso e ogni altro elemento utile ad accertare il carattere volontario e la gravità del suo comportamento, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 2 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui al comma 1, relativo all'esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza, tenuto conto della gravità e durata della stessa, nonché dell'eventuale profitto. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

4. L'Autorità garante, entro dieci giorni dagli adempimenti di cui al comma 3, con determinazione adottata d'intesa con il presidente della Consob e con il presidente dell'autorità di regolazione di settore eventualmente competente, individua il gestore del patrimonio del titolare della carica di Governo, definisce l'atto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti del trasferimento, in mancanza del relativo atto da parte del titolare della carica di Governo.«

7.6

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

7.11

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, VILLONE

7.19

BOCO

Sopprimere il comma 1.

7.2

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «della concorrenza e del mercato», aggiungere le seguenti: «e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

Conseguentemente di seguito, sostituire la parola «presenta» con la seguente: «presentano».

7.7

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

7.13

GUERZONI, VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VILLONE

7.20

BOCO

Sopprimere il comma 2.

7.9

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge l'interessato decade dalla carica e non può ricoprire la medesima carica se non decorsi sei mesi dall'ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge medesima.

3. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge, provvede d'ufficio la corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa.

4. La violazione delle disposizioni di cui alla presente legge o la presentazione di una dichiarazione falsa o incompleta, comportano la decadenza dalla carica elettiva secondo le modalità stabilite da appositi regolamenti approvati dalle assemblee elettive regionali, provinciali o comunali».

7.24

Boco

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge l'interessato decade dalla carica e non può ricoprire la medesima carica se non decorsi sei mesi dall'ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge medesima.

3. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge, provvede d'ufficio la corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa.

4. La violazione delle disposizioni di cui alla presente legge o la presentazione di una dichiarazione falsa o incompleta, comportano la decadenza dalla carica elettiva secondo le modalità stabilite da appositi regolamenti».

7.1

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire i primi due periodi con il seguente: «Quando le dichiarazioni di cui all'articolo 5 non fossero rese o risultassero non veritiere o incomplete si incorre nel reato di cui all'articolo 328 del codice penale, qualora il titolare della carica di governo non abbia ottemperato a specifica richiesta da parte dell'Autorità nel termine fissato dalla stessa Autorità, comunque non inferiore a 30 giorni.».

7.14

VITALI, BRUTTI Massimo, VILLONE

Al comma 2 dopo le parole: «di cui all'articolo 479» *inserire le seguenti:* «, nonché nel reato di cui all'articolo 480 del codice penale».

7.15

BASSANINI, GUERZONI, VILLONE

Al comma 2 dopo le parole: «di cui all'articolo 328 del codice penale» *aggiungere le seguenti:* «, così come sostituito dall'articolo 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86».

7.3

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «della concorrenza e del mercato», inserire le seguenti: «e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le rispettive competenze».

Conseguentemente di seguito, sostituire la parola: «da» con la seguente: «danno».

7.8

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

7.21

BOCO

Sopprimere il comma 3.

7.26BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO,
CAVALLARO, TOIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In ogni caso, l'accertamento di cespiti e attività economiche non dichiarati comporta l'applicazione da parte dell'Autorità garante di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarati. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

7.4

IL GOVERNO

Al comma 3, dopo le parole: «della concorrenza e del mercato», inserire le seguenti: «e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le rispettive competenze».

Conseguentemente di seguito, sostituire la parola «comunica» con la seguente: «comunicano».

7.23

BOCO, ANGIUS, BORDON, MARINO, TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge comporta la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio della attività economica».

7.10

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il titolare di cariche di governo di cui è stata accertata la violazione della presente legge decade dalla carica e non può essere riproposto se non dopo sei mesi dall'ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge».

7.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Abrogazioni)

1. È abrogato l'articolo 5 della legge 15 febbraio 1953, n. 60».
-

7.0.2

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALANTACCHI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Principio di trasparenza)

1. Al fine di garantire la trasparenza tra la difesa dell'interesse pubblico e quello personale, è fatto obbligo agli eletti alle Camere e alle assemblee elettive regionali, provinciali e comunali, di dichiarare, secondo le modalità previste da appositi regolamenti approvati dalle rispettive assemblee, i patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti direttamente o dal coniuge o dai parenti entro il secondo grado. È altresì fatto obbligo di dichiarare ogni variazione del patrimonio entro il quindicesimo giorno dalla data in cui essa si verifica.

"Art. 7-ter.

1. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di ordinamento degli enti locali.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di incompatibilità dettate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione"».

Art. 8.**8.3**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

8.8

BOCO

8.17

VILLONE

8.18

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, VILLONE

Sopprimere l'articolo.

8.14BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO,
CAVALLARO, TOIA*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

«Art. 8. - (*Gestione del patrimonio trasferito*). – 1. Il trasferimento delle partecipazioni facenti capo ai titolari delle cariche di governo, concernenti imprese di cui costoro detengono o hanno detenuto direttamente o indirettamente, nei dodici mesi precedenti, la titolarità o il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato gestore, scelto con determinazione adottata dal presidente dell'Autorità garante, d'intesa con il presidente della Consob e il presidente dell'autorità di regolazione di settore eventualmente competente, sentito il titolare della carica di Governo. Non possono essere scelti i soggetti:

a) che nel quinquennio precedente o al tempo della scelta abbiano fornito o forniscano al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate servizi bancari, finanziari o d'investimento;

b) che nel biennio precedente o al tempo della scelta siano stati o siano legati al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate da relazioni commerciali che possano pregiudicarne l'indipendenza;

c) che siano legati da rapporti di controllo di cui al presente comma, al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate ovvero che siano stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quinquennio precedente;

d) che abbiano partecipato nel biennio precedente al capitale di società controllate dal titolare della carica di Governo in misura superiore all'uno per cento ovvero vi partecipino in tale misura;

e) nei quali o nelle società che controllano i quali, il titolare della carica di Governo o imprese da questi controllate detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore all'uno per cento del capitale;

f) che siano portatori di interessi in contrasto con quelli del titolare della carica di Governo;

g) che abbiano avuto o che abbiano al tempo della scelta controversie con il titolare della carica di Governo.

2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In nessun caso è consentito al gestore di utilizzare il patrimonio nell'interesse proprio o di terzi. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante definisce il contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Con l'adesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei confronti del titolare della carica di Governo.

4. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

5. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse esclusivo del patrimonio trasferito, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore può provvedere alla sostituzione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle imprese di pertinenza del titolare della carica di Governo ai sensi della presente legge, solo quando ciò sia nell'interesse del patrimonio o sia necessario per garantire l'effettiva separazione della gestione, ovvero quando essi

si rendano responsabili di violazioni della disciplina stabilita dalla presente legge. Il gestore non può comunicare al titolare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione.

6. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dal titolare della carica di Governo durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli.

8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende al titolare della carica di Governo il conto della gestione».

«Art. 8-bis. - (*Controlli e sanzioni a carico dei gestori*). – 1. L'Autorità garante vigila sull'osservanza, nella gestione del patrimonio, dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge, nonché sull'effettiva separazione della gestione.

2. Se sussiste il rischio grave e attuale che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e in condizioni di effettiva separazione, l'Autorità garante diffida il gestore ad assumere le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il gestore, informandone il titolare della carica di Governo interessato, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo. In tali casi, viene nominato un nuovo gestore ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

3. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 8 ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante, la stessa Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra un minimo pari allo 0,1 per cento e un massimo pari all'1 per cento del valore del patrimonio trasferito.

4. Alle sanzioni di cui al comma 3 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 comporta in ogni caso la revoca del gestore e la nomina di un nuovo gestore, ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

Art. 8-ter. - (*Regime fiscale*). – 1. Il trasferimento al gestore delle attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

2. Tutti gli atti e contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta indiretta.

3. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla ca-

tegoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

8.16

BORDON, ANGIUS, BOCO, MARINO, DENTAMARO, MANCINO, PETRINI, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 8. - (*Gestione del patrimonio trasferito*). – 1. Il trasferimento delle partecipazioni facenti capo ai titolari delle cariche di governo, concernenti imprese di cui costoro detengono o hanno detenuto direttamente o indirettamente, nei dodici mesi precedenti, la titolarità o il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato gestore, scelto con determinazione adottata dal presidente dell'Autorità garante, d'intesa con il presidente della Consob e il presidente dell'autorità di regolazione di settore eventualmente competente, sentito il titolare della carica di Governo. Non possono essere scelti i soggetti:

a) che nel quinquennio precedente o al tempo della scelta abbiano fornito o forniscano al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate servizi bancari, finanziari o d'investimento;

b) che nel biennio precedente o al tempo della scelta siano stati o siano legati al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate da relazioni commerciali che possano pregiudicarne l'indipendenza;

c) che siano legati da rapporti di controllo di cui al presente comma, al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate ovvero che siano stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quinquennio precedente;

d) che abbiano partecipato nel biennio precedente al capitale di società controllate dal titolare della carica di Governo in misura superiore all'uno per cento ovvero vi partecipino in tale misura;

e) nei quali o nelle società che controllano i quali, il titolare della carica di Governo o imprese da questi controllate detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore all'uno per cento del capitale;

f) che siano portatori di interessi in contrasto con quelli del titolare della carica di Governo;

g) che abbiano avuto o che abbiano al tempo della scelta controversie con il titolare della carica di Governo.

2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In nessun caso è consentito al gestore di utilizzare il patrimonio nell'interesse proprio o di terzi. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante definisce il contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Con l'adesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei confronti del titolare della carica di Governo.

4. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

5. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse esclusivo del patrimonio trasferito, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore può provvedere alla sostituzione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle imprese di pertinenza del titolare della carica di Governo ai sensi della presente legge, solo quando ciò sia nell'interesse del patrimonio o sia necessario per garantire l'effettiva separazione della gestione, ovvero quando essi si rendano responsabili di violazioni della disciplina stabilita dalla presente legge. Il gestore non può comunicare al titolare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione.

6. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dal titolare della carica di Governo durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli.

8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende al titolare della carica di Governo il conto della gestione».

«Art. 8-bis. - (Controlli e sanzioni a carico dei gestori). - 1. L'Autorità garante vigila sull'osservanza, nella gestione del patrimonio, dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge, nonché sull'effettiva separazione della gestione.

2. Se sussiste il rischio grave e attuale che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e in condizioni di effettiva separazione, l'Autorità garante diffida il gestore ad assumere le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il gestore, informandone il titolare della carica di Governo interessato, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo. In tali casi, viene nominato un nuovo gestore ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

3. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 8 ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante, la stessa Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra un minimo pari allo 0,1 per cento e un massimo pari all'1 per cento del valore del patrimonio trasferito.

4. Alle sanzioni di cui al comma 3 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 comporta in ogni caso la revoca del gestore e la nomina di un nuovo gestore, ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

Art. 8-ter. - (*Regime fiscale*). - 1. Il trasferimento al gestore delle attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

2. Tutti gli atti e contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta indiretta.

3. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

8.15

BORDON, ANGIUS, BOCO, MARINO, DENTAMARO, MANCINO, PETRINI, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Gestione del patrimonio trasferito*). - 1. Il trasferimento delle partecipazioni facenti capo ai titolari delle cariche di governo, concernenti imprese di cui costoro detengono o hanno detenuto direttamente o indirettamente, nei dodici mesi precedenti, la titolarità o il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato gestore, scelto con determinazione adottata

dal presidente dell'Autorità garante, d'intesa con il presidente della Consob e il presidente dell'autorità di regolazione di settore eventualmente competente, sentito il titolare della carica di Governo. Non possono essere scelti i soggetti:

a) che nel quinquennio precedente o al tempo della scelta abbiano fornito o forniscano al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate servizi bancari, finanziari o d'investimento;

b) che nel biennio precedente o al tempo della scelta siano stati o siano legati al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate da relazioni commerciali che possano pregiudicarne l'indipendenza;

c) che siano legati da rapporti di controllo di cui al presente comma, al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate ovvero che siano stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quinquennio precedente;

d) che abbiano partecipato nel biennio precedente al capitale di società controllate dal titolare della carica di Governo in misura superiore all'uno per cento ovvero vi partecipino in tale misura;

e) nei quali o nelle società che controllano i quali, il titolare della carica di Governo o imprese da questi controllate detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore all'uno per cento del capitale;

f) che siano portatori di interessi in contrasto con quelli del titolare della carica di Governo;

g) che abbiano avuto o che abbiano al tempo della scelta controversie con il titolare della carica di Governo.

2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In nessun caso è consentito al gestore di utilizzare il patrimonio nell'interesse proprio o di terzi. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante definisce il contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Con l'adesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei confronti del titolare della carica di Governo.

4. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

5. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse esclusivo del patrimonio trasferito, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore può provvedere alla sostituzione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle imprese di pertinenza del titolare della carica di Governo ai sensi della presente legge, solo quando ciò sia nell'interesse del patrimonio o sia necessario per garantire l'effettiva separazione della gestione, ovvero quando essi si rendano responsabili di violazioni della disciplina stabilita dalla presente legge. Il gestore non può comunicare al titolare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione.

6. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dal titolare della carica di Governo durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli.

8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende al titolare della carica di Governo il conto della gestione».

8.13

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Gestione del patrimonio trasferito*). – 1. Il trasferimento delle partecipazioni facenti capo ai titolari delle cariche di governo, concernenti imprese di cui costoro detengono o hanno detenuto direttamente o indirettamente, nei dodici mesi precedenti, la titolarità o il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato gestore, scelto con determinazione adottata dal presidente dell'Autorità garante, d'intesa con il presidente della Consob e il presidente dell'autorità di regolazione di settore eventualmente competente, sentito il titolare della carica di Governo. Non possono essere scelti i soggetti:

a) che nel quinquennio precedente o al tempo della scelta abbiano fornito o forniscano al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate servizi bancari, finanziari o d'investimento;

b) che nel biennio precedente o al tempo della scelta siano stati o siano legati al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate da relazioni commerciali che possano pregiudicarne l'indipendenza;

c) che siano legati da rapporti di controllo di cui al presente comma, al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate ovvero che siano stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quinquennio precedente;

d) che abbiano partecipato nel biennio precedente al capitale di società controllate dal titolare della carica di Governo in misura superiore all'uno per cento ovvero vi partecipino in tale misura;

e) nei quali o nelle società che controllano i quali, il titolare della carica di Governo o imprese da questi controllate detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore all'uno per cento del capitale;

f) che siano portatori di interessi in contrasto con quelli del titolare della carica di Governo;

g) che abbiano avuto o che abbiano al tempo della scelta controversie con il titolare della carica di Governo.

2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In nessun caso è consentito al gestore di utilizzare il patrimonio nell'interesse proprio o di terzi. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante definisce il contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Con l'adesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei confronti del titolare della carica di Governo.

4. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

5. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse esclusivo del patrimonio trasferito, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore può provvedere alla sostituzione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle imprese di pertinenza del titolare della carica di Governo ai sensi della presente legge, solo quando ciò sia nell'interesse del patrimonio o sia necessario per garantire l'effettiva separazione della gestione, ovvero quando essi

si rendano responsabili di violazioni della disciplina stabilita dalla presente legge. Il gestore non può comunicare al titolare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione.

6. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dal titolare della carica di Governo durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli.

8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende al titolare della carica di Governo il conto della gestione».

8.12

BORDON, ANGIUS, BOCO, MARINO, DENTAMARO, MANCINO, PETRINI, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Adempimenti dei titolari di cariche di Governo*) – 1. Al fine di prevenire i conflitti di interessi e di assicurare la non conoscenza da parte del tritolare delle cariche di Governo della composizione del proprio patrimonio, i valori mobiliari di cui all'articolo 7 sono conferiti, entro il termine fissato dall'Autorità, ad una gestione fiduciaria ai sensi dell'articolo 8-bis.

2. Per le attività patrimoniali di cui all'articolo 7, qualora suscettibili di determinare conflitti di interessi, i titolari di cariche di Governo propongono all'Autorità nei termini di cui all'articolo 5, comma 1, misure idonee a prevenire il conflitto di interessi. Entro i termini di cui all'articolo 5, comma 2, l'Autorità accetta le proposte dell'interessato o stabilisce, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ed eventualmente la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e le competenti Autorità di settore, modalità alternative. Qualora tali modalità comprendano la vendita l'Autorità fissa il termine massimo entro il quale essa deve essere completata.

3. Trascorso tale termine l'Autorità provvede anche tramite un'offerta pubblica di vendita».

8.27

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Adempimenti dei titolari di cariche di Governo*) – 1. Al fine di prevenire i conflitti di interessi e di assicurare la non conoscenza da parte del titolare delle cariche di Governo della composizione del proprio patrimonio, i valori mobiliari di cui all'articolo 3 sono conferiti, entro il termine fissato dall'Autorità, ad una gestione fiduciaria ai sensi dell'articolo 8.

2. Per le attività patrimoniali di cui all'articolo 3, qualora suscettibili di determinare conflitti di interessi, i titolari di cariche di Governo propongono all'Autorità nei termini di cui all'articolo 4, comma 1, misure idonee a prevenire il conflitto di interessi. Entro i termini di cui all'articolo 4, comma 2, l'Autorità accetta le proposte dell'interessato o stabilisce, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ed eventualmente la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e le competenti Autorità di settore, modalità alternative. Qualora tali modalità comprendano la vendita l'Autorità fissa il termine massimo entro il quale essa deve essere completata. Trascorso tale termine l'Autorità provvede anche tramite un'offerta pubblica di vendita».

8.9

BOCO

Sopprimere il comma 1.

8.1

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «I ruoli organici di cui all'articolo 11, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all'articolo 1, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono integrati rispettivamente di 15 unità in relazione ai compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla presente legge».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «L'Autorità può» *con le seguenti:* «Le Autorità possono», *e le parole:* «con imputazione all'Autorità» *con le seguenti:* «con imputazione alle Autorità».

8.19

GUERZONI, BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «15 unità», con le seguenti: «un'unità».

8.20

VITALI, BRUTTI Massimo, VILLONE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «15 unità», con le seguenti: «due unità».

8.21

VITALI, BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «15 unità», con le seguenti: «tre unità».

8.22

BASSANINI, GUERZONI, VILLONE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «15 unità», con le seguenti: «quattro unità».

8.23

BRUTTI Massimo, GUERZONI, VILLONE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «15 unità», con le seguenti: «cinque unità».

8.24

GUERZONI, VITALI, VILLONE

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «eventualmente resosi», fino a: «amministrazioni pubbliche o».

8.25

BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, GUERZONI, VILLONE

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

8.26

BRUTTI Massimo, VITALI, BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità si avvale, altresì, di un contingente di personale con contratto a tempo determinato in misura non superiore a cinque unità.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «488.000» fino a: «1.462.000» con le seguenti: «610.000 euro per l'anno 2002 e di 1.828.000».

8.5

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

8.10

BOCO

Sopprimere il comma 2.

8.2

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 976.000 euro per l'anno 2002 e di 2.924.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

8.7

BOCO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economica e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

8.6

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

8.11

BOCO

Sopprimere il comma 3.

8.0.10

BORDON, ANGIUS, BOCO, MARINO, DENTAMARO, MANCINO, PETRINI, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Gestione del patrimonio trasferito)

1. Il trasferimento dei valori mobiliari di cui all'articolo 7 a luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato «gestore», scelto con determinazione adottata dal Presidente dell'Autorità, sentiti il titolare della carica di Governo nonché i Presidenti della CONSOB e delle Autorità di settore eventualmente competenti.

2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla ca-

rica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

3. Il gestore persegue le finalità di cui all'articolo 8 comma 1, e l'interesse del patrimonio trasferito, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore non può comunicare al titolare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti nè consultarlo in ordine alla gestione. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, nonchè di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

4. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore dà rendiconto contabile della gestione al titolare della carica di Governo.

5. L'Autorità vigila sull'osservanza, nella gestione del patrimonio, dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge, nonchè sull'effettiva separazione della gestione.

"Art. 8-ter.

(Regime fiscale)

1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di Governo eseguite dall'interessato o dal gestore in attuazione della presente legge si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.

2. L'eventuale trasferimento in gestione fiduciaria di attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tutti gli atti e contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta indiretta. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute".

"Art. 8-quater,

(Cessioni patrimoniali a congiunti, a società collegate o a fini elusivi)

1. La presente legge si applica anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o ad impresa

da questi controllata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, in una delle seguenti condizioni:

- a) coniuge, parente o affine entro il quarto grado;
- b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine".

"Art. 8-quinquies.

(Imprese in concessione)

1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge comporta in ogni caso la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

2. Le imprese in cui i titolari di cariche di Governo abbiano partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 5 non possono ottenere dalle amministrazioni pubbliche concessioni o altri atti di assenso comunque denominati cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività. Non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni pubbliche, nè instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio dell'attività propria o di società controllata, controllante o collegata"».

8.0.5

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Gestione del patrimonio trasferito)

1. Il trasferimento dei valori mobiliari di cui all'articolo 7 a luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato "gestore", scelto con determinazione adottata dal Presidente dell'Autorità, sentiti il titolare della carica di Governo nonché i Presidenti della CONSOB e delle Autorità di settore eventualmente competenti.

2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla ca-

rica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

3. Il gestore persegue le finalità di cui all'articolo 8 comma 1, e l'interesse del patrimonio trasferito, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore non può comunicare al titolare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti nè consultarlo in ordine alla gestione. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

4. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore dà rendiconto contabile della gestione al titolare della carica di Governo.

5. L'Autorità vigila sull'osservanza, nella gestione del patrimonio, dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge, nonché sull'effettiva separazione della gestione.

Art. 8-ter.

(Regime fiscale)

1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dimissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di Governo eseguite dall'interessato o dal gestore in attuazione della presente legge si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.

2. L'eventuale trasferimento in gestione fiduciaria di attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tutti gli atti e contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta indiretta. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

Art. 8-quater.

(Cessioni patrimoniali a congiunti, a società collegate o a fini elusivi)

1. La presente legge si applica anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o ad impresa

da questi controllata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, in una delle seguenti condizioni:

- a) coniuge, parente o affine entro il quarto grado;
- b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.

Art. 8-quinquies.

(Imprese in concessione)

1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge comporta in ogni caso la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

2. Le imprese in cui i titolari di cariche di Governo abbiano partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 5 non possono ottenere dalle amministrazioni pubbliche concessioni o altri atti di assenso comunque denominati cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività. Non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni pubbliche, nè instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio dell'attività propria o di società controllata, controllante o collegata.

8.0.11

BORDON, ANGIUS, BOCO, MARINO, DENTAMARO, MANCINO, PETRINI, PASSIGLI, BRUTTI MASSIMO, BASSANINI, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS,

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Procedure istruttorie e tutela giurisdizionale per gli atti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata, nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.

2. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità garante può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità garante, sono stabilite le disposizioni che garantiscono al titolare della carica di Governo e al gestore di volta in volta interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione delle sanzioni previsti dalla presente legge.

4. L'Autorità garante comunica al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere, che ne informano le rispettive assemblee, i provvedimenti adottati per i casi di inottemperanza. Analoga comunicazione è rivolta alla Consob nonché alle Autorità di garanzia e regolazione di settore eventualmente competenti.

5. Ogni provvedimento adottato dalla Autorità garante in applicazione della presente legge, deve essere motivato.

6. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità garante ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi alla Corte d'appello di Roma, che decide in camera di consiglio entro sessanta giorni in collegio composto dal primo presidente e da due giudici estratti a sorte tra i magistrati della corte. La decisione della Corte d'appello è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione, che provvede entro trenta giorni in sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte».

8.0.1

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Procedure istruttorie e tutela giurisdizionale per gli atti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata, nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.

2. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità garante può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità garante, sono stabilite le disposizioni che garantiscono al titolare della carica di Governo e al gestore di volta in volta interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione delle sanzioni previsti dalla presente legge.

4. L'Autorità garante comunica al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere, che ne informano le rispettive assemblee, i provvedimenti adottati per i casi di inottemperanza. Analoga comunicazione è rivolta alla Consob nonchè alle Autorità di garanzia e regolazione di settore eventualmente competenti.

5. Ogni provvedimento adottato dalla Autorità garante in applicazione della presente legge, deve essere motivato.

6. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità garante ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi alla Corte d'appello di Roma, che decide in camera di consiglio entro sessanta giorni in collegio composto dal primo presidente e da due giudici estratti a sorte tra i magistrati della corte. La decisione della Corte d'appello è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione, che provvede entro trenta giorni in sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte».

8.0.14

BORDON, ANGIUS, BOCO, MARINO, DENTAMARO, MANCINO, PETRINI, PASSIGLI, BRUTTI MASSIMO, BASSANINI, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS,

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Imprese in concessione)

1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge, da parte del titolare della carica di Governo in relazione a impresa di sua pertinenza, comporta in ogni caso la revoca dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni statali comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

2. Le imprese di pertinenza del titolare della carica di Governo non possono ottenere dalle amministrazioni statali concessioni o altri atti di assenso comunque denominati cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività. Non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni statali, nè instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o con-

nesso all'esercizio della attività propria o di società controllata, controllante o collegata».

8.0.2

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Imprese in concessione)

1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge, da parte del titolare della carica di Governo in relazione a impresa di sua pertinenza, comporta in ogni caso la revoca dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni statali comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

2. Le imprese di pertinenza del titolare della carica di Governo non possono ottenere dalle amministrazioni statali concessioni o altri atti di assenso comunque denominati cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività. Non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni statali, nè instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio della attività propria o di società controllata, controllante o collegata».

8.0.13

BORDON, ANGIUS, BOCO, MARINO, DENTAMARO, MANCINO, PETRINI, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS,

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Cessioni patrimoniali a congiunti e a società collegate)

1. Si applica la disciplina di cui alla presente legge anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il

conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o ad impresa di sua pertinenza ai sensi della presente legge, in una delle seguenti condizioni:

- a) coniuge, parente o affine entro il secondo grado;
- b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine».

8.0.3

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO,
CAVALLARO, TOIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Cessioni patrimoniali a congiunti e a società collegate)

1. Si applica la disciplina di cui alla presente legge anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o ad impresa di sua pertinenza ai sensi della presente legge, in una delle seguenti condizioni:

- a) coniuge, parente o affine entro il secondo grado;
 - b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
 - c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine».
-

8.0.12

BORDON, ANGIUS, BOCO, MARINO, DENTAMARO, MANCINO, PETRINI, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS,

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa)

1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta se i criteri e le condizioni di effettiva separazione gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare della carica di Governo interessato mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. Per tale accertamento e per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato acquisisce preventivamente il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; in caso di urgenza, trascorsi cinque giorni, provvede autonomamente in via provvisoria.

2. Rimangono ferme le competenze del Ministro delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per quanto riguarda i controlli e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28».

8.0.4

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURANO, CAVALLARO, TOIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa)

1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta se i criteri e le condizioni di effettiva separazione gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare della ca-

rica di Governo interessato mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. Per tale accertamento e per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato acquisisce preventivamente il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; in caso di urgenza, trascorsi cinque giorni, provvede autonomamente in via provvisoria.

2. Rimangono ferme le competenze del Ministro delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per quanto riguarda i controlli e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28».

8.0.6

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURANO, CAVALLARO, TOIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Comunicazione politica radiotelevisiva e su quotidiani e periodici)

1. La disciplina di cui agli articoli 2, 4, 7 ed 11 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applica ai concessionari televisivi nazionali pubblici e privati per l'intera durata dell'anno solare».

8.0.7

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURANO, CAVALLARO, TOIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Comunicazione politica radiotelevisiva e su quotidiani e periodici)

1. Le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ad eccezione dell'articolo 8, si applicano alle imprese concessionarie televisive pubbliche o private per l'intera durata dell'anno solare».

8.0.8

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO,
CAVALLARO, TOIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Nuove norme in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione)

1. L'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - *(Parità di accesso alle trasmissioni di informazione nei mezzi radiotelevisivi)* – 1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono i criteri specifici ai quali debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

2. In qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi."

2. L'articolo 10, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 è sostituito dal seguente:

"3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, 5 e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di informazione e di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni."».

8.0.9

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Nuove norme in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione)

1. L'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 è sostituito dai seguenti:

"Art. 4.

(Parità di accesso alle trasmissioni di comunicazione politica nei mezzi radiotelevisivi)

1. La comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: dibattiti, tavole rotonde, presentazioni in contraddittorio di programmi politici, confronti, interviste e ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi di comunicazione politica tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

a) per tutto l'anno, nei periodi non caratterizzati da campagna elettorale o referendaria, gli spazi sono equamente ripartiti tra i soggetti politici presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quinto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;

c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;

d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario".

"Art. 4-bis.

(Messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale)

1. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:

a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;

g) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito» e l'indicazione del soggetto committente.

2. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 1 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

3. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cit-

tadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. Per le emittenti di cui al comma 3 i contenitori di cui al comma 1, lettera c), sono previsti fino a un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Ciascun soggetto politico può disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione. L'Autorità regola il riparto degli spazi per i messaggi tra i soggetti politici a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, e fissa il numero complessivo dei messaggi da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in relazione alle risorse disponibili in ciascuna regione, avvalendosi dei competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non ancora costituiti, dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

5. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito ai sensi dei commi 3 e 4, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento, fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'articolo 3 e secondo le modalità di cui alle lettere da b) a g) del comma 1 del presente articolo. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari, nell'ambito della medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

6. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo.

7. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

8. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum.

9. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale"».

8.0.15

VILLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norma transitoria)

1. La presente legge non si applica all'elezione o nomina alle cariche, ai sensi della legge medesima, che abbia avuto luogo prima della data della sua entrata in vigore».

8.0.16

BOCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Principio di trasparenza)

1. Al fine di garantire la trasparenza tra la difesa dell'interesse pubblico e quello personale, è fatto obbligo agli eletti alle Camere, di dichiarare, secondo le modalità previste da appositi regolamenti approvati dalle rispettive assemblee, i patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti direttamente o dal coniuge o dai parenti entro il secondo grado. È altresì fatto obbligo di dichiarare ogni variazione del patrimonio entro il quindicesimo giorno dalla data di cui essa si verifica».

SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI EFFETTI NELL'ORDINAMENTO DELLE REVISIONI DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

LE RAGIONI DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

Può apparire singolare che il Senato, che pure ha approvato la legge di riforma costituzionale, si sia preoccupato – a così breve tempo dall'approvazione – di svolgere una indagine conoscitiva sugli «Effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione». Normalmente il modello «classico» dell'indagine conoscitiva – quando riferita specificamente ad una normativa – suole prendere in esame la sua attuazione nel tempo, *a posteriori*, per le conseguenti valutazioni sul piano politico, anche in funzione di interventi correttivi che si rendano eventualmente necessari. Forse è la prima volta che in Parlamento si effettua un'indagine ed un approfondimento preventivi alla concreta applicazione della legge stessa.

La novella costituzionale, approvata in data 8 marzo 2001, è entrata in vigore l'8 novembre 2001, per le note vicende che hanno richiesto l'effettuazione del *referendum* costituzionale. L'indagine, autorizzata dal Presidente del Senato il 17 ottobre 2001, è stata avviata il 23 ottobre 2001, prima ancora quindi dell'entrata in vigore della legge costituzionale di riforma, ed immediatamente dopo lo svolgimento, il 7 ottobre 2001, del *referendum* confermativo. Eppure nessuno ha rilevato tale novità e l'apparente contraddizione in essa insita; evidentemente non solo ai senatori, di maggioranza e di opposizione, ma anche a tutti gli altri soggetti interessati è apparso naturale che il Senato abbia avvertito l'esigenza di capire meglio la portata politico-istituzionale della riforma (collegata a quella più meditata del 1999) e le sue conseguenze sul piano legislativo.

Le ragioni di un'indagine sull'attuazione «futura», per così dire, anziché sull'attuazione «passata», come normalmente accade, sono probabilmente da rintracciare nella complessità ed importanza della riforma stessa, tali da giustificare una diffusa ed articolata riflessione. L'opportunità dell'indagine è stata peraltro avvertita anche dall'allora maggioranza, che ha riconosciuto le difficoltà interpretative insite nel testo, il quale è stato approvato a stretta maggioranza, in prossimità dello scioglimento delle Camere e al di fuori di ogni concreta possibilità di intervento da parte del Senato.

Nel corso di questa riflessione si è avvertito il rischio che la modifica costituzionale abbia lasciato irrisolti, o anche posto *ex novo*, molti problemi, la risoluzione di alcuni dei quali viene evidenziata come una vera e propria urgenza: una prima risposta potrà essere data ora in via interpretativa, o anche attraverso la scelta delle modalità della sua attuazione.

La preoccupazione che permea l'intero tema dell'attuazione e delle connesse urgenze legislative è quello dell'incertezza: non solo quella dei soggetti istituzionali protagonisti della riforma (Stato, Regioni, enti locali), i quali si trovano ad agire in un quadro che presenta tratti di sostanziale indeterminatezza degli attuali confini delle rispettive competenze, ma soprattutto l'incertezza del cittadino, il quale potrebbe trovarsi nell'incapacità di individuare quale sia la fonte che regola la sua condotta.

Il lavoro della Commissione è stato notevole: ventotto sedute, quasi ottanta persone audite, circa 46 ore di audizioni e di susseguente dibattito, oltre ottocento pagine di documenti depositati presso la Commissione. In questo ambito, la Commissione ha dedicato una parte della propria attività allo svolgimento di due apposite audizioni specificamente incentrate sull'attuazione della riforma costituzionale del 1999 – come delineata dal disegno di legge del Governo in materia (AS 1094) – anch'essa incidente sul Titolo V, e di cui non si può non tener conto nell'affrontare il nuovo assetto costituzionale.

Da questo consistente complesso di materiale, emergono se non tutti, certo i principali problemi, soprattutto quelli più urgenti, che nascono dalla riforma e dalla sua attuazione, quanto meno nell'immediato; altri temi sono appena sfiorati o addirittura ignorati, ma si tratta per lo più di temi non pressati dall'urgenza o da particolari problemi interpretativi.

Due messaggi sono emersi con chiarezza: il primo è che la riforma necessita, allo stesso tempo, di attuazione e di correzioni: non necessariamente vi è un ordine prestabilito di priorità nel procedere all'una o all'altra, l'esigenza che è emersa è comunque quella di una azione di implementazione ed integrazione della riforma che avvenga con continuità ed a seguito di una ponderata azione di monitoraggio.

Il secondo messaggio concerne la necessità di agire in sintonia con regioni ed enti locali, come è stato evidenziato soprattutto da questi ultimi. Non c'è dubbio che la scelta del legislatore costituzionale è stata quella di una pari ordinazione di tutti gli enti territoriali costitutivi della Repubblica, in coerenza con il principio di sussidiarietà, un principio cardine a livello europeo: le soluzioni che si dovranno adottare dovranno essere del tutto coerenti con questa scelta.

A volte contraddittorie sono state, invece, le valutazioni in merito ai tempi: a richieste di accelerazione nel procedere sul cammino dell'attuazione, per evitare situazioni di incertezza, si sono affiancati, con la medesima motivazione, richiami ad una prudente ponderazione, nel timore di fughe in avanti che potrebbero rilevarsi inopportune, se non dannose.

IL RIBALTAMENTO DELLE FUNZIONI ED IL RIEQUILIBRIO DEI LIVELLI DI GOVERNO

Uno dei punti fondamentali della riforma e delle audizioni ha riguardato l'assetto delle competenze legislative, regolamentari ed amministrative, che la riforma ha profondamente modificato, nonché il riequilibrio dei livelli di governo, determinato dalla pariordinazione degli enti costitutivi della Repubblica.

L'inversione del criterio di ripartizione della funzione legislativa tra Stato e regioni costituisce certamente uno dei punti di maggiore significato della riforma, cui si affianca quello dell'attribuzione delle funzioni amministrative, in via generale, al livello di governo più vicino al cittadino, in coerenza con il principio di sussidiarietà.

Inoltre, a seguito della pariordinazione degli enti costitutivi la Repubblica derivante dall'articolo 114 novellato occorre, secondo una diffusa opinione confermata dalle audizioni, ragionare non più in termini di gerarchia tra i diversi livelli di governo, ma in termini di competenza.

Non mancano però «indizi normativi» e, soprattutto, spunti impliciti – ma di chiaro significato – che emergono dal complessivo testo della Costituzione e che inducono a ritenere che permane in capo allo Stato un ruolo di supremo garante dell'ordinamento giuridico.

Si tratta di una funzione ineludibile, nell'esercizio della quale lo Stato si pone come garante, appunto, sia nei confronti degli altri ordinamenti – ed il riferimento è principalmente al rispetto degli obblighi internazionali, nonché alle responsabilità derivanti dall'adesione all'Unione europea – sia nei confronti dei cittadini, a tutela di valori e diritti che la Costituzione richiede siano tutelati almeno in una misura minima, individuata dalla legge statale – ed il riferimento è qui chiaramente fatto ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Una breve elencazione degli indizi normativi non può non ricomprendere:

– la presenza, nell'ambito delle materie di esclusiva competenza dello Stato, di una serie di ambiti di disciplina che non possono definirsi «materie» in senso stretto, (rapporti con l'Unione europea, tutela della concorrenza, ordinamento civile e penale, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, solo per citare quelle di maggiore evidenza) (art. 117, secondo comma, rispettivamente lettere *a*), *e*), *l*), *m*)), che interferiscono, per loro natura, in modo «trasversale» con vari campi di intervento legislativo e che potrebbero in alcuni casi lambire, o anche incidere in modo significativo materie affidate alla competenza regionale (non escludendosi quella esclusiva), con le conseguenti ricadute sul piano della potestà regolamentare;

– la previsione di un potere sostitutivo da parte dello Stato per l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea in caso di inadempienza regionale (art. 117, comma quinto);

– la potestà attribuita al Governo dall'articolo 120, secondo comma della Costituzione, di sostituirsi a organi delle regioni e degli enti locali in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, nonché in caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica;

– il potere sostitutivo dello Stato fondato dallo stesso art.120, comma secondo, sulla tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica della Repubblica (in particolare, quando lo richieda la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni) che richiama, anche se con modifiche non di dettaglio, il rispetto del limite dell'interesse nazionale;

– la mancata definizione della potestà legislativa regionale «residuale» in termini di competenza «esclusiva» (articolo 117, comma quarto).

Vi sono poi elementi di contesto che emergono, come si è detto, dal complesso del testo costituzionale, quali:

– il permanere, come accennato, sia pure in forma implicita, del valore dell'interesse nazionale, il quale emerge non solo dal ricordato articolo 120, ma prima ancora dal principio di unità ed indivisibilità della Repubblica, espresso dall'articolo 5, che rappresenta un principio fondamentale della nostra Costituzione;

– la diversa competenza territoriale delle varie fonti di produzione normativa;

– l'applicazione del principio di sussidiarietà, che contiene in sé quello dell'adeguatezza delle funzioni e delle competenze attribuite ai diversi livelli di governo;

– la necessità della presenza, in qualsiasi ordinamento unitario, di un livello di governo che sia di per sé sovraordinato agli altri, naturalmente sottoposto a controlli ed eventuali censure;

– l'ineludibile esigenza, in uno Stato di diritto, di sistemi di garanzia posti a presidio delle fonti di produzione normativa (legislativa, statutaria e regolamentare) e dell'azione amministrativa, qualunque ne sia il titolare e quindi anche allorché si tratti di regioni ed enti locali, in analogia a quanto stabilito per lo Stato che è il naturale titolare delle relative funzioni di verifica (cfr. art. 123, che richiama l'«armonia con la Costituzione» come limite all'autonomia statutaria regionale e conferisce allo Stato il potere di impugnativa dinanzi la Corte costituzionale; l'art. 127, che definisce diversamente le attribuzioni dello Stato – comma primo – e delle regioni – comma secondo – per i conflitti costituzionali);

– la necessità, che prescinde dagli obblighi comunitari anche se da questi è enormemente rafforzata, di applicare anche alla contabilità pubblica regionale e locale, i principi contenuti ad esempio negli articoli 81 e 100, secondo comma, della Costituzione.

L'estrema incertezza su elementi essenziali della riforma non può non determinare incertezza anche su aspetti di minore rilevanza che, tuttavia, ormai quotidianamente coinvolgono il Parlamento ed il Governo nello svolgimento delle loro fondamentali funzioni.

In questo quadro sono state avanzate ipotesi interpretative che destano perplessità, quando non preoccupazione: tra queste, la tesi, anche sostenuta da fonti autorevoli, secondo cui l'attività legislativa regionale può prescindere da qualsiasi vincolo diverso da quelli espressamente previsti, e ciò anche con riferimento ai limiti che la Costituzione pone per la legislazione statale, ovvero quella di ritenere che qualsiasi materia «innominata» nelle pur ampie elencazioni dell'articolo 117 della Costituzione comporti di per sé l'attribuzione in via esclusiva alla sola competenza generale regionale (sono state indicate, a titolo di esempio, assicurazioni, industria, appalti, etc.).

C'è da augurarsi che le lacune ed i dubbi costituzionali trovino composizione nella previsione di una procedura concordata, tra tutti i soggetti pubblici coinvolti nella riforma, che porti ad istituzionalizzare in varie forme quella «leale collaborazione» tra Stato, regioni e autonomie locali, tra le regioni tra loro e con gli enti locali, che indubbiamente costituisce uno dei principi cardine di qualsiasi ordinamento federale.

Per questo la previsione nelle leggi statali di forme di coinvolgimento delle regioni (direttamente o attraverso la Conferenza Stato-Regioni) anche sotto forma di semplici pareri, consultazioni ovvero di vere e proprie intese, può rappresentare un *modus operandi* non solo di grande rilievo politico, ma anche di effettivo rispetto dei principi introdotti dalla novella costituzionale. Lo stesso può dirsi per i rapporti Stato-autonomie locali nel campo delle funzioni amministrative e di quelle statutarie e regolamentari e, ancora, per i rapporti regioni-autonomie locali, elevati a livello costituzionale dalla previsione, nell'ultimo comma dell'articolo 123 della Costituzione, dell'istituzione del Consiglio delle autonomie locali.

In questa direzione può svolgere un'utile funzione la Commissione bicamerale per le questioni regionali, integrata come prevede l'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001; tale Commissione è chiamata a esprimere pareri su disegni di legge e relativi emendamenti (con risvolti procedurali da non sottovalutare), quindi solo nei confronti della legislazione statale e senza alcun effetto su eventuali successivi rilievi di legittimità costituzionale. Pur non avendo alcun ruolo di «mediazione» politico-istituzionale nei rapporti Stato-regioni e regione-regione, la Commissione integrata può assumere la funzione di «stanza» di elaborazione e di svolgimento dei rapporti di «leale collaborazione» cui prima si accennava.

L'ASSENZA DI UNA NORMATIVA TRANSITORIA

Il limite più evidente della novella sta proprio nella mancanza di norme transitorie di qualsiasi genere, vuoi generali, vuoi particolari. Non occorre commentare oltre questo dato che ha imposto ed impone al

legislatore, statale e regionale, ed all'interprete di considerare esistente nella riforma una sorta di «transitorietà implicita» collegata al processo di attuazione, che non può che essere portato avanti secondo tempi e con modalità caratterizzate dalla gradualità e dal coordinamento tra le diverse funzioni pubbliche.

Il principio è contenuto – con riferimento alle funzioni amministrative – nella disposizione VIII della Costituzione che, prima timidamente, poi sempre più autorevolmente, è stato invocato quale norma direttamente applicabile anche alla riforma costituzionale in esame.

LA NORMATIVA (ORDINARIA) DI ATTUAZIONE

Il Parlamento è già impegnato nell'attuazione della riforma costituzionale, non solo attraverso disegni di legge specifici – come quello di attuazione dell'articolo 122 (A.S. 1094), in materia di ineleggibilità, incompatibilità e sistema elettorale delle regioni, cui si affiancherà tra breve quello di generale attuazione della legge costituzionale n. 3/01, già approvato dal Consiglio dei Ministri ed all'esame della Conferenza Stato-regioni – ma anche nella corrente e normale attività legislativa.

In particolare, la prima Commissione permanente è stata investita, con decisione della Giunta del Regolamento del 23 ottobre 2001, di una delicata e centrale funzione di valutazione di compatibilità dell'attività legislativa con il nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione. Alla Commissione affari costituzionali è stato conferito, in via sperimentale e transitoria, ed in attesa dell'integrazione della Commissione per le questioni regionali con i rappresentanti di regioni ed enti locali, il compito di esprimere pareri sui disegni di legge e sugli emendamenti presentati in Commissione, come pure in Assemblea, nonché sugli schemi di atti normativi del Governo sottoposti a parere parlamentare, al fine di valutarne la conformità al mutato assetto costituzionale del riparto delle competenze normative fra lo Stato e le regioni.

Numerosi sono stati i pareri che la Commissione ha espresso nell'esercizio di questa sua nuova attribuzione; tra questi si può segnalare, a mero titolo di esempio, quello sulla legge finanziaria, sul decreto legge in materia di incendi boschivi (AS 1347), quello sul decreto legge in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale (AS 1125), quello sul decreto legge in materia stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura (AS 1064), e così via.

Lo sforzo che guida il lavoro della Commissione è quello di impedire, da un lato, momenti di stasi e incertezza nella definizione di discipline legislative, dall'altro di tutelare gli ambiti di autonomia e di competenza delle regioni e degli altri enti territoriali. Tale particolare attenzione trova espressione sia nei pareri di cui si è ora detto, che testimoniano della capillare e complessa attività di collaborazione tra la prima Commissione e le altre Commissioni permanenti e l'Assemblea, sia nella elaborazione di apposite norme che assicurino alle disposizioni di legge la compatibilità

con il nuovo assetto costituzionale attraverso, ad esempio, la loro qualificazione come norme suppletive e recessive, destinate ad essere rese inoperanti dall'esercizio della potestà legislativa da parte delle regioni, secondo i noti meccanismi della cosiddetta «cedevolezza delle norme». Disposizioni di questo genere sono state inserite, proprio su impulso della 1^a Commissione, nella legge comunitaria 2001 (legge n. 39 del 2002) e vengono ora riproposte nel disegno di legge comunitaria 2002.

LA NORMATIVA (COSTITUZIONALE) DI CORREZIONE E DI COMPLETAMENTO

Contemporaneamente, è iniziato il processo per la correzione ed il completamento della riforma. Il disegno di legge sulla *devolution* (AS 1187) va considerato in questa prospettiva: non solo in funzione di una più ampia attribuzione di poteri alle regioni, ma anche di un chiarimento legislativo circa alcune materie di competenza legislativa «generale» regionale, in gran parte intersecate dalle elencazioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 117. Il dibattito sulla *devolution* dovrà comportare, quindi, anche un approfondimento ed una più meditata riflessione sul complessivo assetto di competenze dello Stato e delle regioni.

Ma l'innovazione del disegno di legge non è solo sostanziale, nella definizione di nuovi ambiti di competenza regionale esclusiva, bensì anche procedurale: i più ampi poteri che il disegno di legge prevede per le regioni sono attribuiti attraverso un meccanismo di «attivazione» delle competenze regionali, che sarà cura delle regioni stesse utilizzare (se e quando lo riterranno), in deroga ai canoni stabiliti dall'articolo 116, comma terzo, della Costituzione. Il disegno di legge prevede dunque, in questo caso, un intervento di integrazione dei meccanismi attualmente delineati dalla riforma costituzionale del 2001.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2002

89^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente

ZANCAN

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(260) FASSONE. – *Nuova disciplina della prescrizione del reato*

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore ZICCONI il quale rileva come il disegno di legge in titolo intenda affrontare il problema – indubbiamente grave – dell'eccessivo numero di casi in cui i procedimenti penali si concludono con pronunce di prescrizione. A questo proposito deve evidenziarsi che il problema è particolarmente pressante per i delitti di minore gravità e, soprattutto, per le contravvenzioni. In relazione a queste ultime è infatti innegabile che i termini di prescrizione previsti dall'articolo 157 del codice penale sono assolutamente inadeguati rispetto all'esigenza di consentire l'attività di repressione di tali reati. Va inoltre richiamata l'attenzione sul fatto che l'attuale disciplina della prescrizione è congegnata in modo che ogni magistrato è indotto «a spingere a valle» il momento in cui verrà pronunciata la prescrizione con l'evidente conseguenza che ciò implica l'inutile svolgimento di una grande quantità di lavoro.

Il disegno di legge si propone di intervenire in questo contesto innanzitutto introducendo la distinzione fra prescrizione del reato e prescrizione del procedimento. Più in particolare l'articolo 1 del disegno di legge ridefinisce la durata dei termini di prescrizione del reato accorpando le ipotesi attualmente previste e riducendole a tre soltanto, pari rispettivamente a quindici anni se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della

reclusione non inferiore a dieci anni, a dieci anni se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni e a cinque anni se si tratta di altri delitti o di contravvenzioni. Al riguardo, va valutata in termini senz'altro positivi la previsione di un termine di prescrizione di cinque anni per tutte le contravvenzioni in luogo dei termini di prescrizione di tre e due anni attualmente previsti. Il successivo articolo 2 del disegno di legge prevede poi che la prescrizione del reato non si verifichi se entro i termini predetti viene presentata notizia di reato all'autorità giudiziaria. L'articolo 3 introduce nel codice di procedura penale all'articolo 346-*bis* con il quale si prevede che il giudice debba dichiarare il non doversi procedere per prescrizione del procedimento quando, fatte salve le ipotesi di sospensione previste dal successivo articolo 346-*ter*, intercorrono più di due anni tra ciascuno degli atti interruttivi indicati nel medesimo articolo 346-*bis*. La norma prevede in sostanza un meccanismo di termini «a catena» che dovrebbe accelerare la durata del procedimento e scongiurare quanto oggi si verifica con un assetto normativo che, come già accennato, induce il giudice a «scaricare» sul giudice della fase successiva l'onere di pronunciare la prescrizione. Se per questo profilo il disegno di legge deve valutarsi positivamente, non può però non osservarsi che il meccanismo delineato sembra difficilmente conciliabile con quella che rappresenta una delle ragioni di fondo dell'istituto della prescrizione e che è costituita dall'esigenza di far sì che il cittadino sia sottratto ad una soggezione processuale che si protragga senza limiti di tempo. Si tratta di un'esigenza che il relatore giudica irrinunciabile e che gli appare incompatibile con la mancata previsione nel testo del disegno di legge in titolo di un termine unitario che si ponga come limite massimo e che dovrebbe essere di non molto superiore a quanto attualmente previsto. La mancata previsione di un termine di questo tipo fa sì che le previsioni contenute nell'articolo 3 del disegno di legge in titolo una volta entrate in vigore si risolverebbero, di fatto, in un significativo allungamento dei termini di prescrizione. In tal modo il legislatore invece di combattere le cause dell'eccessiva lunghezza dei processi finirebbe per far fronte a tale problema allungando appunto il periodo necessario alla prescrizione, soluzione questa che non gli appare né condivisibile né opportuna.

Il disegno di legge modifica poi il metodo per il calcolo della prescrizione in particolare stabilendo che per determinare il tempo necessario a prescrivere il reato si debba aver riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato stesso tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Si prevede poi – innovando l'assetto attualmente vigente – che non si tenga conto delle circostanze attenuanti soggettive che non siano valutabili al momento dell'esercizio dell'azione penale. Si tratta di una scelta che mira ad evitare quel che accade oggi quando il riconoscimento delle attenuanti generiche, attraverso il giudizio di comparazione, viene ad incidere pesantemente ed in modo per lo più imprevedibile sulla durata della prescrizione. –Tale soluzione non appare però del tutto convincente – pur essendo reale il problema che intende af-

frontare – in quanto non sembra tener conto della importante funzione di equilibrio dell'intero sistema svolta dalla previsione relativa alle circostanze attenuanti generiche. Preferibile gli apparirebbe invece una soluzione diversa che facesse riferimento alla sola pena edittale prevista per ciascun reato, senza tener conto delle circostanze sia aggravanti sia attenuanti.

In merito alla possibile costituzione di un comitato ristretto intervengono il senatore ZANCAN, il presidente Antonino CARUSO ed il senatore CENTARO.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

(804) PASTORE. – *Disciplina delle professioni intellettuali*

(691) NANIA. – *Disciplina delle professioni intellettuali*

(Esame e rinvio)

Il presidente Antonino CARUSO ricorda che nella seduta del 6 dicembre 2001 la Commissione aveva convenuto di rinviare l'inizio dell'esame dei disegni di legge in titolo nonché quello del disegno di legge n. 258. Al riguardo ricorda altresì che il disegno di legge n. 691, così come il disegno di legge n. 804, erano stati inizialmente posti all'ordine del giorno unitamente al disegno di legge n. 258, di iniziativa del senatore Bastianoni, intitolato alla disciplina delle professioni non regolamentate. Successivamente, d'intesa con il Presidente della X Commissione attività produttive della Camera dei deputati, che aveva segnalato come presso quella Commissione fosse già iniziato l'esame dell'Atto Camera n.1048, di contenuto analogo a quello del disegno di legge n. 258, aveva ritenuto di non dover mantenere per il momento l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione del disegno di legge n. 258, in attesa che l'altro ramo del Parlamento ne concludesse l'esame, che peraltro ad oggi non gli risulta ancora concluso. Prosegue, poi, comunicando che sono pervenuti i pareri di alcune Commissioni consultate nonché della Giunta per gli affari delle Comunità europee e per quanto riguarda particolarmente il parere reso dalla 1^a Commissione, dà atto che nello stesso, con riferimento all'articolo 37 del disegno di legge n. 804, si formulano taluni rilievi in ordine all'impatto dell'articolo in questione sulla potestà legislativa regionale.

Riferisce quindi alla Commissione il senatore FEDERICI, relatore designato unitamente al senatore Cavallaro. Il relatore avverte che chiamerà la Commissione a decidere sull'eventuale congiunzione dei due disegni di legge in titolo al termine della relazione che, comunque, non potrà non essere organizzata mettendo in evidenza quelli che sono i punti di contatto o le eventuali differenze fra i medesimi disegni di legge.

Prendendo l'avvio dall'esame del disegno di legge n. 691, il relatore Federici richiama l'attenzione della Commissione sui principi informativi

del provvedimento in titolo espressi nell'articolo 1 che attengono, da un lato all'attuazione dell'articolo 35 della Costituzione e, dall'altro, all'esigenza di rispettare la normativa comunitaria per quanto attiene alla disciplina dell'esercizio delle professioni intellettuali.

Ovviamente – prosegue il relatore – la coerenza con la normativa comunitaria è principio che si presenta con particolare incisività nella materia delle libere professioni, tanto che anche il disegno di legge n. 804 lo annovera fra le disposizioni generali in esso contenute. Ben si comprende tale aspetto, considerate le numerose pronunzie della Corte di giustizia delle Comunità europee e la copiosa legislazione comunitaria attinente alla fase di integrazione dei mercati, che certamente coinvolge anche le professioni ma – occorre sottolineare – non ha in nessun modo né proposto un modello unitario e peculiare della disciplina delle professioni intellettuali né, ha tantomeno affermato la necessità di deregolarizzare le professioni intellettuali o l'abolizione di ordini, tariffe o controlli all'accesso.

Passando, quindi, all'esame dell'articolato del disegno di legge n. 691, il relatore osserva che mentre il comma 2 dell'articolo 1 chiarisce che l'attività professionale non costituisce attività di impresa ed è sottoposta a specifica regolamentazione secondo le diverse caratteristiche ivi indicate, l'articolo 3 del disegno di legge n. 804 garantisce il libero esercizio delle professioni intellettuali in qualunque modo e forma esercitate, garantendo ed individuando garanzie e tutele ma anche predisponendo le condizioni affinché siano garantite la concorrenza professionale, secondo canoni compatibili con la natura delle prestazioni professionali e con la organizzazione delle professioni intellettuali.

L'articolo 2 del disegno di legge n. 691 è intitolato agli ordini professionali, che vengono qualificati come enti pubblici non economici ed altresì eccettuati dall'applicazione delle disposizioni di legge esplicitamente indicate in quanto non rientranti fra le amministrazioni pubbliche dalle medesime leggi previste. Analogamente dispone l'articolo 6, comma 4, del disegno di legge n. 804. La materia degli ordini professionali e delle relative competenze sono disciplinati sempre nell'ambito del medesimo articolo 2 del disegno di legge n. 691 e dell'articolo 6 del disegno di legge n. 804 e vengono analiticamente enunciate dal relatore Federici, il quale mette altresì in evidenza come, nell'articolo 6 del disegno di legge n. 804, il comma 4 prevede che gli ordini professionali, in quanto enti pubblici non economici, sono soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia o di altro ministro indicato dalla legge così come nello stesso disegno di legge si prevede, al comma 5 dell'articolo 6, che siano previsti i casi in cui gli atti e le deliberazioni degli ordini sono soggetti ad approvazione del Ministro vigilante che, salvo che la legge non disponga diversamente, può negarla solo per motivi di legittimità. Sempre l'articolo 6 stabilisce che gli ordini professionali sono strutturati ed articolati al livello locale e nazionale, tenuto conto delle specifiche necessità delle singole professioni, ai sensi di quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti.

L'autonomia organizzativa – stabilisce l'articolo 2 del disegno di legge n. 691 – trova la propria esplicazione con il riconoscimento dell'au-

tonomia statutaria e del potere regolamentare, che si accompagna al riconoscimento dell'autonomia patrimoniale e finanziaria. Le materie nelle quali l'autonomia statutaria si esplica, secondo l'articolo 2, attengono alla tenuta e l'aggiornamento degli albi; alla verifica e vigilanza sulla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, alla deontologia ed al procedimento disciplinare; alla pubblicità professionale; alla certificazione della qualificazione professionale ed, infine, alla misura di oneri associativi destinati alle spese di organizzazione e funzionamento degli organi rappresentativi. Tali competenze degli ordini acquisiscono risalto ancora maggiore se si considera che, ai sensi del successivo articolo 3, l'esercizio dell'attività di una professione riservata è subordinata all'iscrizione al relativo albo professionale. Vengono fatti salvi gli ordini professionali già esistenti, mentre l'introduzione di nuovi ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate da gravi asimmetrie informative e dal rischio di danni sociali conseguenti a prestazioni non adeguate. Sempre l'articolo 6 del disegno di legge n. 804, che si iscrive nel titolo II del disegno di legge in questione, dedicato alle professioni regolamentate, nel suo comma 1 demanda alla legge l'individuazione delle attività professionali regolamentate, disponendo la formazione di appositi albi professionali e la costituzione di ordini professionali di cui fanno parte gli iscritti nei rispettivi albi, nonché la verifica periodica degli albi da parte degli ordini, la certificazione attestante la qualificazione professionale degli iscritti agli albi e la qualità delle prestazioni professionali. Con una formula diversa da quella del disegno di legge n. 691, anche il disegno di legge n. 804, all'articolo 2, comma 2, assicura il mantenimento degli ordini esistenti, statuendo che nuovi ordini professionali – così come nuove associazioni di professionisti – non possono essere istituiti con decreto-legge; analogamente non possono essere soppressi con decreto-legge ordini e associazioni professionali già esistenti. Il settore delle associazioni professionali è affrontato tanto dal disegno di legge n. 691, all'articolo 4 in maniera specifica, quanto dal disegno di legge n. 804, che vi dedica un apposito titolo, il terzo, denominato «associazioni per attività professionali non regolamentate». Per quanto riguarda il disegno di legge n. 691, in tale materia si stabilisce che i professionisti che esercitano attività non riservate possono costituire associazioni al fine di tutelare la qualità delle prestazioni nell'interesse degli utenti. Simmetricamente, l'articolo 17 del disegno di legge n. 804 riconosce le libere associazioni di prestatori di attività professionali non regolamentate, con funzioni ben distinte da quelle degli ordini professionali, per garantire – tra l'altro – il libero esercizio e la garanzia delle prestazioni, il pluralismo associativo, nonché tutti gli scopi generali enunciati dall'articolo 3 del disegno di legge in questione. Dal punto di vista dell'assetto organizzativo di tali libere associazioni, mentre il disegno di legge n. 691, all'articolo 4, comma 2, stabilisce che sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) a stabilire i criteri per l'iscrizione delle associazioni professionali ad un apposito registro istituito presso il compe-

tente ministero e le modalità della verifica e della certificazione dei requisiti formativi e professionali richiesti, il disegno di legge n. 804, all'articolo 17 già citato, prevede un diverso procedimento in cui è comunque coinvolto il CNEL, ma anche i Consigli nazionali operanti nel medesimo campo di attività e che sfocia nell'istituzione presso il ministero della giustizia di un apposito registro delle libere associazioni, stabilendo che comunque il riconoscimento delle associazioni – che sarà effettuato con decreto del Ministro della giustizia – non attribuisce diritti di esclusiva nell'esercizio dell'attività professionale e nell'uso del titolo da parte degli aderenti alle associazioni riconosciute. L'articolo 5 del disegno di legge n. 691 disciplina in maniera dettagliata ed organica l'accesso alla professione, stabilendo che fermo restando il possesso del titolo di studio previsto, per l'abilitazione all'esercizio di una professione che comprende lo svolgimento di attività riservate in esclusiva è prescritto un esame di Stato. In casi eccezionali si contempla la possibilità di una preventiva determinazione del numero di coloro che possono conseguire l'abilitazione all'esercizio di particolari attività professionali che comportano lo svolgimento di pubbliche funzioni. In tali casi l'accesso professionale si consegue mediante ricorso a procedura di evidenza pubblica. Specularmente, l'articolo 4 del disegno di legge n. 804 contempla la libertà nell'accesso alle libere professioni senza vincolo di predeterminazione numerica se non per quelle aventi come oggetto caratterizzante l'esercizio di pubbliche funzioni e fatto salvo l'esame di Stato per l'abilitazione professionale nei casi previsti dalla legislazione vigente. Fa eccezione a tale libertà l'ipotesi di professioni aventi come oggetto caratterizzante l'esercizio di funzioni pubbliche. Letta congiuntamente all'articolo 5 del medesimo disegno di legge n. 804, la disciplina dell'accesso si completa con quella del tirocinio, ove richiesto dai singoli ordinamenti professionali, che deve rispondere ai requisiti di effettività e flessibilità dell'attività formativa e contenere la previsione di possibili forme alternative da prevedere di intesa con l'ordine, di durata omogenea, anche contemporaneamente agli studi necessari per il conseguimento del titolo professionale, purché sia garantito lo studio dei fondamenti teorici e deontologici. Sulla stessa linea di possibilità di svolgere il tirocinio anche durante il percorso formativo si muove l'articolo 5 del disegno di legge n. 691. La questione della determinazione delle tariffe fa oggetto dell'articolo 6 del disegno di legge n. 691 e dell'articolo 12 del disegno di legge n. 804. Nella prima configurazione le tariffe vengono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, su proposta di commissioni appositamente istituite rappresentative degli ordini e sono inderogabili nei valori minimi e in quelli massimi, laddove nel disegno di legge n.804 l'articolo 12 rimette ai rispettivi ordini la determinazione delle tariffe e queste non sono in linea di principio vincolanti fatta salva la possibilità per i singoli ordinamenti professionali di fissare tariffe massime e minime inderogabili nei casi e secondo procedure conformi alla normativa comunitaria. Il comma 3 dell'articolo 12 del disegno di legge n.804, stabilisce che le deliberazioni in materia di tariffe sono approvate dal ministero vigilante con sindacato esteso anche al merito: la Corte di giustizia

delle Comunità europee ha stabilito con sentenza del 19 febbraio 2002 che le tariffe obbligatorie degli avvocati italiani non sono in contrasto con le disposizioni dei Trattati in materia di concorrenza motivando che il fatto che uno Stato membro affidi ad un'organizzazione professionale l'elaborazione di un progetto di tariffa non perde il suo carattere di normativa statale in quanto approvato dal Ministro e non viola pertanto le norme del Trattato in materia di concorrenza.

In tema di pubblicità delle attività professionali disciplinano, poi – all'articolo 7 il disegno di legge n.691 – ed all'articolo 14 il disegno di legge n.804 – gli aspetti relativi alla pubblicità professionale, dimostrandosi omogenee quanto al fatto che la pubblicità non debba essere commerciale, ma informativa nel rispetto delle norme di deontologia. L'articolo 8 del disegno di legge n.691 e l'articolo 7 del disegno di legge n.804 regolano l'assicurazione professionale rendendola, sostanzialmente, obbligatoria. Passando, poi, ad illustrare gli aspetti dei disegni di legge in titolo relativi alla questione della società fra professionisti, il relatore Federici osserva che nel disegno di legge n.691 il capo II è intitolato appunto a tale materia e l'articolo 10 detta i principi generali delle società fra professionisti segnalando per la scelta di consentire la costituzione di una società con lo scopo di organizzare in comune l'esercizio delle rispettive prestazioni professionali a professionisti iscritti a ordini diversi e ribadendo, al comma 4, che fatte salve le diverse specifiche disposizioni legislative le professioni per cui è richiesta l'iscrizione agli albi professionali non possono essere svolte in forma associativa diversa dall'associazione o tra la società fra professionisti. Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 completano la disciplina delle società fra professionisti rinviando al codice civile per quanto riguarda tali società, regolando il rapporto fra società e professionista quanto al conferimento dell'incarico, delimitando la responsabilità del professionista e della società, disciplinando la partecipazione agli utili, il subentro dei nuovi soci, le disposizioni previdenziali e fiscali e il limite agli investimenti. Ad una diversa filosofia si ispira – e tale aspetto andrà attentamente valutato – il disegno di legge n.804 che dedica tutto il titolo IV alle società fra professionisti, in particolare operando delle scelte di fondo che si possono così riassumere: adozione di un tipo speciale di società fra professionisti, flessibilità della normativa e del modello societario in funzione degli ordinamenti delle singole professioni e delle scelte degli organi esponenti delle diverse categorie; ammissibilità in linea di principio delle società multiprofessionali ed esclusione dei soci non professionisti, salvo possibilità di eccezione per le professioni tecniche, in considerazione della natura della professione e della particolare onerosità della organizzazione necessaria. Il capo III del disegno di legge n.691 attiene alla struttura degli ordini che si organizzano mediante statuti; vengono individuati gli organi di governo – a livello nazionale – rappresentati dal comitato esecutivo e dal consiglio nazionale nonché gli organi a livello di decentramento territoriale che sono configurati dal presidente e dal consiglio e ne viene dettagliatamente disciplinata la durata e le funzioni. Anche nel disegno di legge n.804 sono disciplinati

gli organi, costituiti dai consigli nazionali – all'articolo 8 – e dai consigli locali – all'articolo 9 – nonché i sistemi elettorali per la nomina degli organi degli ordini e vengono altresì disciplinate alcune funzioni tipicamente attribuite agli ordini medesimi quali l'adozione di codici deontologici e la potestà regolamentare dei consigli nazionali e la relativa giustiziabilità. L'articolo 22 del disegno di legge n.691 regola l'esercizio della funzione disciplinare e i consigli di disciplina stabilendo – in particolare – che l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari siano affidati, a termine di statuto, a organi elettivi diversi da quelli aventi funzioni amministrative nonchè tipicizzando e rendendo tassative le sanzioni disciplinari. Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è affidata la decisione sui ricorsi avverso le decisioni pronunziate in secondo grado dal consiglio di disciplina nazionale. Infine l'articolo 23 regola il controllo sugli atti degli ordini e l'articolo 24 interviene in materia di controllo sugli organi. Il capo V reca le norme transitorie.

Nel disegno di legge n.804 la funzione disciplinare è attribuita agli organi locali e nazionali e avverso i provvedimenti degli organi nazionali è esperibile solo il ricorso per Cassazione per motivi di diritto. Si segnala anche l'attribuzione al ministro vigilante del potere sostitutivo nell'esercizio dell'azione disciplinare in caso di inerzia dell'ordine competente. Norme *ad hoc* sono dettate dall'articolo 20 per la responsabilità disciplinare nell'ambito delle società fra professionisti.

Nel medesimo disegno di legge n.804 l'articolo 15 prevede poteri sostitutivi e di controllo sull'attività degli organi, potendosi giungere in caso di estrema gravità, allo scioglimento deciso dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro vigilante, previo parere non vincolante delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

L'articolo 37 del disegno di legge n.804 regola in maniera particolarmente dettagliata il procedimento di adozione dei regolamenti per l'attuazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge stesso; l'articolo 38 delega il Governo ad adottare decreti legislativi recanti testi unici di riordino delle professioni regolamentate esistenti, con la predisposizione di articolati principi e criteri direttivi.

Il senatore CAVALLARO relatore designato unitamente al senatore Federici rappresenta, da parte sua, l'esigenza di affrontare sia il disegno di legge n.804 che il disegno di legge n.691 isolando le diverse tematiche generali ad essi sottese. Un primo profilo attiene alla particolare attenzione con la quale sia l'uno che l'altro provvedimento – così come l'Atto Camera 2708 di iniziativa del deputato Mantini, recante legge quadro sulle professioni intellettuali – guardano alle attività professionali svolte come attività di impresa e ne colgono non solo la specificità ma altresì le implicazioni in ambito comunitario. Altro aspetto riguarda l'impatto della materia rispetto alle competenze legislative regionali, soprattutto a seguito della riforma del titolo V della Costituzione. Da non dimenticare, infatti, prosegue il relatore Cavallaro che almeno una regione ha già legiferato in materia di attività professionale mentre, a livello dottrinale, altri hanno af-

facciato l'ipotesi di correlare all'erogazione di incentivi regionali per certi settori di attività professionali anche la possibilità di interventi della legge regionale nella disciplina sostanziale dell'attività stessa. Inoltre, si prospetta alla Commissione la scelta fra l'ipotesi – abbracciata da entrambi i disegni di legge all'esame – di unificare all'interno di una stessa cornice normativa la regolamentazione delle professioni regolamentate secondo il sistema di afferenza agli ordini e quello relativo alla disciplina delle professioni non regolamentate svolte in forma associativa, anche per gli aspetti che attengono alla eventuale conseguente competenza regionale. Diverse considerazioni dovrebbero, invece, valere nel caso in cui l'esame della Commissione volesse incardinare la disciplina delle professioni nell'ambito del sistema degli ordini. In tal caso l'esercizio delle professioni in forma di associazioni professionali avrebbe, forse, maggiori possibilità di afferire ad una più incisiva forma di competenza legislativa regionale. Altro aspetto riguarda il controllo sulle professioni: la sostanza del sistema «ordinistico» affida a sistemi di natura endogena agli ordini stessi tale controllo, mentre per le professioni che non rivestono le caratteristiche di afferire ad ordini il controllo ovvero la certificazione è esogena. Espressa, poi, preferenza per la scelta di affidare il ricorso in tema di attività disciplinare alla Corte di cassazione, il relatore Cavallaro sottolinea come, nel costruire le competenze territoriali degli ordini sarebbe preferibile prescindere da riferimenti attinenti alla geografia giudiziaria ma guardare piuttosto alla realtà costituita dalla geografia degli enti locali, particolarmente alla regione. Sulla questione delle modalità di accesso agli ordini, occorre considerare che, quantunque rappresenti una costante la previsione dell'accesso esterno previo concorso, in concreto le situazioni si presentano molto eterogenee, segnatamente per quanto riguarda la possibilità di partecipare ad un numero predeterminato di prove concorsuali ovvero di una partecipazione senza limitazione di numero, come avviene – fra l'altro – per l'accesso alla professione di avvocato. Infine, il relatore Cavallaro richiama l'attenzione della Commissione – avuto particolare riguardo agli articoli 37 e 38 del disegno di legge n.804 – sulla opportunità di costruire l'esercizio del potere normativo in materia di professioni secondo una effettiva esplicazione del principio di sussidiarietà, evitando il ricorso a regolamenti di attuazione o alla delega legislativa e consentendo una più vivace esplicazione dell'autonomia normativa delle organizzazioni intermedie professionali.

Il relatore Cavallaro si riserva, quindi, di proseguire la propria relazione nella prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,35.

90^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

(885) *Misure contro la tratta di persone*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa

(505) *DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone*

(576) *TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani*
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 giugno scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 a partire dall'emendamento 3.0.4 (nuovo testo) che, con il parere favorevole del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, è posto ai voti ed approvato.

Il presidente Antonino CARUSO aggiunge la sua firma all'emendamento 3.0.6 e lo riformula nell'emendamento 3.0.6 (nuovo testo).

In merito a tale proposta emendativa il senatore FASSONE ritiene non condivisibile l'inclusione del delitto di cui all'articolo 600-*quater* del codice penale tra i reati per i quali potrà darsi luogo alle operazioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge n.419 del 1991, ritenendo che la non particolare gravità del fatto considerato da tale disposizione renda eccessiva una simile soluzione.

Il presidente Antonino CARUSO non condivide i rilievi svolti dal senatore Fassone e sottolinea come, sotto il profilo investigativo, i delitti previsti dall'articolo 600-*quater* del codice penale possano concretamente rappresentare momenti di una più complessa vicenda criminosa e l'indagine sugli stessi può essere il primo passo nella ricostruzione di tale vicenda.

Il senatore Luigi BOBBIO condivide le considerazioni del presidente Antonino Caruso e sottolinea come il ricorso alle cosiddette «operazioni controllate» di cui all'articolo 10 del decreto-legge n.419 del 1991 costituisca una modalità operativa che risulta sempre più necessaria nell'attività di contrasto delle forme più pericolose di criminalità.

Con il parere favorevole del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, l'emendamento 3.0.6 (nuovo testo) è posto ai voti ed approvato.

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 3.0.600.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha aggiunto la sua firma ed ha illustrato l'emendamento 3.0.7, la relatrice ALBERTI CASELLATI illustra l'emendamento 3.0.700 di contenuto identico al precedente.

Con il parere favorevole del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 3.0.7 di contenuto identico all'emendamento 3.0.700.

Il senatore FASSONE, anche in considerazione dell'approvazione dell'emendamento 3.0.4 (nuovo testo) e di un suggerimento del presidente Antonino CARUSO, modifica l'emendamento 3.0.8 riformulandolo nell'emendamento 3.0.8 (nuovo testo). In merito a tale proposta sottolinea l'importanza della disposizione contenuta nel primo comma dell'emendamento, con la quale i reati in materia di schiavitù vengono inseriti nella previsione di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, e di quella di cui al terzo comma, con la quale si intende chiarire al di là di qualsiasi dubbio che i particolari benefici penitenziari previsti dall'articolo 16-*nonies* del decreto-legge n.8 del 1991 possono applicarsi anche in relazione ai reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale. A quest'ultimo proposito osserva che, in mancanza di una simile precisazione, qualche incertezza potrebbe derivare dal fatto che il comma 1 dello stesso articolo 16-*nonies* stabilisce che i benefici penitenziari ivi previsti possono essere concessi soltanto alle persone condannate per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale che abbiano prestato anche dopo la condanna una delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali e, se è vero che il disegno di legge come emendato include i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 fra quelli di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale, ciò però potrebbe non risultare sufficiente a consentire l'applicazione dei suddetti benefici penitenziari, in quanto per i reati in materia di schiavitù non sono previste attenuanti per collaborazione analoghe a quelle previste per gli altri delitti contemplati dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.

Il senatore ZANCAN manifesta qualche perplessità sulla previsione di cui all'articolo 16-*nonies* del decreto-legge n. 8 del 1991 ritenendo, in linea di principio, assai opinabile la scelta di prevedere la concessione di benefici penitenziari anche per condotte che possono aver luogo dopo la condanna definitiva e quindi durante la fase della esecuzione della pena. Annuncia pertanto la sua astensione sull'emendamento 3.0.8 (nuovo testo).

La relatrice ALBERTI CASELLATI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.8 (nuovo testo).

Il sottosegretario VALENTINO si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.0.8 (nuovo testo).

Posto ai voti, l'emendamento 3.0.8 (nuovo testo) è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La relatrice ALBERTI CASELLATI illustra l'emendamento 6.100 che, con il parere favorevole del RAPPRESENTANTE del Governo, è posto ai voti ed approvato. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 6.1.

La relatrice ALBERTI CASELLATI illustra poi l'emendamento 6.200 che, con il parere favorevole del RAPPRESENTANTE del Governo, è posto ai voti ed approvato. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 6.2.

Il senatore FASSONE ritira l'emendamento 6.3.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che risultano preclusi l'emendamento 6.4, i capoversi 5-*quater* e 5-*quinqües* dell'emendamento 6.400 ed il capoverso 5-*quater* dell'emendamento 6.5.

La relatrice ALBERTI CASELLATI illustra l'emendamento 6.400 limitatamente alla parte non preclusa.

Sullo stesso esprime parere favorevole il RAPPRESENTANTE del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 6.400, limitatamente alla parte non preclusa, è approvato. Risulta conseguentemente assorbita la parte non preclusa dell'emendamento 6.5.

Posto ai voti, e approvato l'articolo 6 come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che l'emendamento 6.0.1 risulta precluso.

Recependo un suggerimento del presidente Antonino CARUSO la relatrice ALBERTI CASELLATI modifica l'emendamento 6.0.100 nell'emendamento 6.0.100 (nuovo testo).

Seguono interventi del senatore Luigi BOBBIO e del senatore GUBETTI che prospettano alcune limitate modifiche dell'emendamento.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti della senatrice DE ZU- LUETA, il presidente Antonino CARUSO fa presente che la formulazione da lui proposta intende chiarire, al di là di qualsiasi dubbio, che le possibilità previste con l'emendamento in votazione devono considerarsi aggiuntive rispetto a quelle già contemplate dalla normativa esistente, in modo da fornire così il più ampio ventaglio possibile di strumenti per il sostegno delle vittime dei reati in questione.

Il senatore ZANCAN ritiene irrinunciabile che ad una persona portata in Italia, in quanto vittima del reato di tratta delle persone, sia assicurata in modo permanente la possibilità di rimanere sul territorio nazionale.

Il senatore SALERNO ritiene essenziale che venga definita in modo chiaro la nozione di «persona straniera» in modo da evitare incertezze applicative.

Segue un ulteriore intervento del senatore Luigi BOBBIO che suggerisce di sopprimere nel comma 2 dell'emendamento il riferimento alla documentazione necessaria al rimpatrio nel paese d'origine, giudicando pleonastica tale previsione.

La relatrice ALBERTI CASELLATI modifica infine l'emendamento 6.0.100 (nuovo testo), riformulandolo nell'emendamento 6.0.100 (nuovissimo testo) che, con il parere favorevole del RAPPRESENTANTE del Governo, è posto ai voti ed approvato.

Si passa all'esame di alcune proposte di coordinamento.

Senza discussione, con il parere favorevole del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, sono separatamente poste ai voti ed approvate le proposte coord. 1.1, coord. 1.0.1, coord. 4.1. Risulta conseguentemente preclusa la proposta coord. 4.100.

Recependo un suggerimento del senatore ZANCAN, il PRESIDENTE modifica la proposta coord. 6.0.1 riformulandola nella proposta coord. 6.0.1 (nuovo testo) che, con il parere favorevole del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, è posta ai voti ed approvata.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 885, con le modificazioni ad esso apportate, autorizzandola a proporre in esso l'assorbimento dei disegni di legge nn. 505 e 576, ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 22,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 885**Art. 3.****3.0.4 (Nuovo testo)**

CENTARO, BOBBIO Luigi

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Modifiche al codice di procedura penale)*

1. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: "di cui agli articoli 416-*bis*» sono inserite le seguenti: "600, 601, 602 e".

2. All'articolo 407, comma 2, lettera *a*), nel numero 7-*bis*, sono aggiunte, dopo le parole: "dagli articoli" l'altra: "600" e dopo la parola: "601" l'altra: "602"».

3.0.6 (Nuovo testo)

CENTARO, BOBBIO Luigi

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 419, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, dopo le parole: "agli articoli" sono aggiunte le seguenti: "600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqies*, 601 e 602" e dopo le parole: "codice penale" sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75".

2. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269».

3.0.6

CENTARO, BOBBIO Luigi

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, nei procedimenti per i delitti previsti dal libro secondo, titolo dodicesimo, capo III, sezione prima, del codice penale, nonché per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172».

3.0.7

CENTARO, BOBBIO Luigi

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro secondo, titolo dodicesimo, capo III, sezione I del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438.

2. È comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 369».

3.0.700

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro secondo, titolo dodicesimo, capo III, sezione I del codice penale, nonché dall'arti-

colo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438.

2. È comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 369».

3.0.8

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni processuali, di ordinamento penitenziario e relative a persone che collaborano con la giustizia)

1. Nell'articolo 407, al comma 2, lettera *a*), numero *7-bis*, dopo le parole: "dagli articoli", inserire la parola: "600", e dopo le parole: "600-ter comma 1, 601" inserire le parole: "602, 602-bis".

2. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo *4-bis* della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modifiche, dopo le parole: "di cui agli articoli *416-bis*" inserire le seguenti: ", 600, 602, 602-bis, 609-bis, 609-quarter, 609-quinquies, 609-octies", e conseguentemente sopprimere le stesse nel terzo periodo del comma in oggetto.

3. Nel comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82, e successivamente modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, comma *3-bis*, del codice di procedura penale" sono aggiunte le parole: "e di cui alla sezione I del Capo III del Titolo XII del Libro Secondo del codice penale".

4. Dopo il comma 8 dell'articolo *16-nonies* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente *8-bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dal Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione I del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9 del comma 3».

3.0.8 (Nuovo testo)

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone che collaborano con la giustizia)*

1. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modifiche, dopo le parole: "di cui agli articoli 416-*bis*" sono inserite le seguenti: ", 600, 601, 602.

2. Nel comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82, e successivamente modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale" sono aggiunte le parole: "e di cui 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*quinqües* del codice penale".

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 16-*nonies* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente 8-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dal Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione I del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9 del comma 3».

Art. 6.**6.100**

IL RELATORE

*Nei primi quattro commi sostituire le parole: «602 e 602-*bis*» con le seguenti: «601 e 602».*

6.1

CENTARO, BOBBIO Luigi

*Nei primi quattro commi sostituire le parole: «602 e 602-*bis*» con le seguenti: «601 e 602».*

6.2

CENTARO, BOBBIO Luigi

Sopprimere il comma 5.

6.200

IL RELATORE

Sopprimere il comma 5.

6.3

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1152 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 sostituire le parole: "il delitto previsto nell'articolo 601" con le parole: "i delitti previsti negli articoli 602 e 602-bis».

6.4

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«5-ter. Nella lettera b) dell'articolo 5 del codice di procedura penale sopprimere la parola "601" e inserire, dopo la parola: "602", la parola: "602-bis"».

6.400

IL RELATORE

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«5-bis. All'articolo 5, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, le parole: "600, 601 e 602" sono soppresse.

5-ter. La disposizione del comma precedente si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5-quater. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: "di cui agli articoli 416-*bis*", sono inserite le seguenti: ",600, 601, 602".

5-quinquies. All'articolo 407, comma 2, lettera *a*), dopo il numero 7-*bis*, è aggiunto il seguente:

"7-*ter*) delitti previsti dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;"».

6.5

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«5-*ter.* Nella lettera *b*) dell'articolo 5 del codice di procedura penale le parole: "600, 601 e 602" sono soppresse.

5-quater. All'articolo 33-*bis*, comma 1, lettera *c*) del codice di procedura penale dopo le parole: "puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni" sono inserite le seguenti: "602-*ter*".

5-quinquies. Le disposizioni dei commi 5-*ter* e 5-*quater* si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.0.1

DE ZULUETA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Nell'articolo 33-*bis*, comma 1, lettera *c*), del codice di procedura penale, dopo le parole: "puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni" sono inserire le parole: "602-*ter*,".

2. Nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: "di cui agli articoli 416-*bis*" sono inserite le seguenti: "602-*ter*".

3. All'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il n. 7-*bis* è inserito il seguente: "7-*ter*) dei delitti previsti dagli articoli 602-*bis* e 602-*ter* del codice penale;"».

6.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Misure per la protezione delle vittime della tratta di persone)

1. Allo straniero che sia stato individuato quale vittima del reato di tratta di persone possono essere fornite l'assistenza e le misure di protezione che si rendono necessarie anche mediante l'utilizzo di pubbliche strutture.

2. Ad esso, ove ne sia sprovvisto, è eventualmente fornita la documentazione necessaria al rimpatrio nel Paese di origine.

3. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 si provvede mediante regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Restano salve le disposizioni dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di € per l'anno 2002 e in 2,5 milioni di € per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2002 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6.0.100 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza e di protezione teso a garantire che siano assicurate, quantomeno in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.

2. Qualora la vittima del reato di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera alla stessa è eventualmente fornita la documentazione necessaria al rimpatrio nel paese d'origine. Restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo determinato in 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Dicastero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.100 (nuovissimo testo)

IL RELATORE

«Art. 6-bis.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è defi-

nito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.

2. Qualora la vittima del reato di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo determinato in 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Dicastero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

Coord. 1.1

IL PRESIDENTE

Al primo comma dell'articolo 600 del codice penale come introdotto con l'emendamento 1.300, dopo le parole: «inferiorità fisica o psichica» inserire le altre: «o di una situazione di necessità».

Coord. 1.0.1

IL PRESIDENTE

Sostituire il primo comma dell'articolo 601 del codice penale come introdotto con l'emendamento 1.0.1 (nuovo testo) con il seguente:

«Chiunque commette tratta di persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo o di sottoporle a prelievo di organi, le induce mediante inganno o le costringe, mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di esse ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni».

Coord. 4.1

IL PRESIDENTE

All'articolo 4 al comma 1 premettere le seguenti parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni».

Coord. 4.100

All'articolo 4 al comma 1 premettere le seguenti parole: «Anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni».

Coord. 6.0.1 (Nuovo testo)

IL PRESIDENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

Le disposizioni dell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale come modificato dalla presente legge si applicano, ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero di giudice dell'udienza preliminare, soltanto ai procedimenti nei quali la notizia di reato è stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima».

Coord. 6.0.1

IL PRESIDENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

Le disposizioni dell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale come modificato dalla presente legge si applicano, ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero di giudice dell'udienza preliminare, soltanto ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 5 GIUGNO 2002

54^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1032) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente un emendamento alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 1° ottobre 1998*

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore PELLICINI, il quale evidenzia come il Protocollo oggetto di ratifica si limiti a prevedere l'inserimento della lingua cinese tra quelle nelle quali va realizzata la traduzione della Convenzione di Chicago del 1944 sull'aviazione civile internazionale.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione, il PRESIDENTE dà la parola al sottosegretario Margherita BONIVER, la quale raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Non essendo ancora pervenuti tutti i prescritti pareri, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1173) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra i Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Erevan il 7 agosto 1999*

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore PIANETTA, il quale fa presente preliminarmente come l'Accordo si sia reso necessario in considerazione del-

l'evoluzione politico-economica verificatasi a seguito della dissoluzione dell'URSS. Esso rappresenta uno strumento indispensabile per assicurare la regolarità del traffico tra l'Italia e l'Armenia, e dalla sua attivazione è atteso un apprezzabile impulso allo sviluppo dell'interscambio commerciale.

Le disposizioni si riferiscono tanto al trasporto di viaggiatori che di merci. Sotto il primo riguardo, l'espletamento del servizio è subordinato ad autorizzazione; le modalità per l'espletamento di servizi regolari tra l'Italia e l'Armenia e di servizi regolari di transito saranno oggetto di accordi annuali previsti alla stregua dell'articolo 26 del testo in ratifica.

Analogamente, sono assoggettati al regime dell'autorizzazione i trasporti di cose tra i due Paesi, fatte salve alcune deroghe.

In conclusione, raccomanda l'approvazione del provvedimento.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione, il PRESIDENTE dà la parola al sottosegretario Margherita BONIVER, la quale si associa all'auspicio testé espresso dal relatore nel senso dell'approvazione del disegno di legge.

Non essendo pervenuti tutti i prescritti pareri, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1366) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità- Ufficio Regionale per l'Europa - concernente l'istituzione dell'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, con allegati, fatto a Roma l'11 gennaio 2001

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore FORLANI, il quale ricorda preliminarmente come l'OMS sia un'organizzazione collegata all'ONU che promuove la collaborazione internazionale nel settore della difesa e della ricerca sanitaria. Costituita nel 1946, con sede a Ginevra, l'OMS è uno degli istituti specializzati previsti dagli articoli 57 e 63 dello Statuto dell'ONU e ha sostituito l'Ufficio Internazionale di igiene pubblica, istituito con la Convenzione di Roma del 1907.

In data 25 maggio 1951 veniva adottato dall'OMS il regolamento sanitario internazionale, che sostituiva le precedenti convenzioni sanitarie internazionali.

Passa quindi ad illustrare il quadro dei rapporti in essere fra l'Italia e l'OMS, ricordando che nel giugno 1990 veniva firmato a Roma l'Accordo tra il Governo italiano e l'OMS per l'istituzione di una unità del Centro Europeo per l'ambiente e la salute e il 1° marzo dell'anno successivo veniva sottoscritto anche il Protocollo aggiuntivo a detto accordo, entrambi ratificati dal Parlamento italiano con la legge n. 197 del 1992.

L'Accordo del 1990 ha previsto fra l'altro l'istituzione di un Centro Europeo dell'Ambiente e la Sanità, al fine di rafforzare la collaborazione sugli aspetti sanitari della protezione ambientale, con particolare riguardo

ai sistemi di informazione, i meccanismi per lo scambio di esperienze e di studi coordinati. Il Centro avrebbe incluso tre unità, a Roma, Bilthoven (Olanda) e Copenaghen.

Il Ministero della sanità, il Ministero dell'ambiente e l'OMS – Ufficio regionale per l'Europa concordarono quindi un progetto paneuropeo di cooperazione nel campo della sanità ambientale per un periodo iniziale di cinque anni, ai fini di sviluppare il Centro.

Nel giugno 1994 la seconda Conferenza Ministeriale sull'Ambiente e la Salute, tenutasi ad Helsinki, ha chiesto un potenziamento del ruolo del Centro, che fornirà il contesto internazionale per la collaborazione paneuropea per la messa in atto del Piano d'Azione là concordato.

Con un accordo successivo tra Governo italiano e OMS fatto a Roma il 17 luglio 1995 e ratificato con legge n. 18 del 1997, l'efficacia dell'Accordo del 1990 fu prorogata per sei anni, con alcune modifiche. Il nostro Governo si obbligava, in particolare, a sostenere gli oneri relativi alla sistemazione logistica ed al funzionamento degli Uffici della Divisione di Roma del Centro Europeo di cui all'Accordo del 1990 sopra richiamato e, in particolare a fornire all'OMS i fondi per la retribuzione del personale operante negli uffici del Centro Europeo di Roma.

Nel 1998 gli Stati membri dell'Ufficio Regionale Europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno approvato il documento «Health 21, salute per tutti nel XXI secolo», che rappresenta il punto di riferimento strategico per la Regione Europea dell'OMS e stabilisce priorità ed obiettivi per raggiungere e conservare in Europa le migliori condizioni di salute possibili. Nel documento è previsto un programma di investimento in salute che l'Ufficio Europeo OMS, in collaborazione con il Ministero della Sanità e con la Regione Veneto hanno definito per investire in salute nel contesto dello sviluppo economico, sociale ed umano. Si tratta di un programma triennale denominato «Iniziativa di Verona» valido per gli anni 1998-2000.

L'impegno di collaborazione tra il Governo italiano e l'OMS in attuazione delle finalità di «Health 21» prosegue e si consolida ora con l'istituzione di un ufficio denominato Ufficio Europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con sede a Venezia, per un periodo di 10 anni.

Il relativo Accordo, oggetto del presente esame, ai fini della ratifica, è stato concluso fra l'Ufficio Regionale Europeo OMS e il Governo italiano a Roma l'11 gennaio 2001 con l'obiettivo di rafforzare la loro reciproca collaborazione, estendendo al tema della promozione della salute le soluzioni organizzative già adottate in ambito di salute ambientale con il Centro Europeo OMS di Roma per l'ambiente e la salute.

Il nuovo Ufficio così istituito costituirà parte integrante dell'Ufficio Regionale OMS ed avrà *status* e regolamento propri dell'OMS.

Passa quindi ad illustrare il contenuto dell'Accordo oggetto di ratifica, soffermandosi in particolare sull'articolo 1, che disciplina la struttura organizzativa dell'ufficio di Venezia che sarà parte integrante dell'OMS/EURO, specificando la durata iniziale della sua attività (10 anni dalla

data di entrata in vigore dell'Accordo), le dotazioni degli organici del personale e l'istituzione presso lo stesso Ufficio di un Comitato scientifico consultivo con funzioni di consulenza e di verifica dei risultati conseguiti. L'articolo 2 disciplina l'attività dell'Ufficio, che sarà chiamato a fornire assistenza agli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale per favorire l'attuazione di strategie di investimenti in salute, secondo le indicazioni del documento «Health 21» e a svolgere programmi di informazione ed educazione alla salute, nonché di monitoraggio, fornitura di servizi ed assistenza tecnica e sviluppo di *partnership* fra i settori pubblico e privato.

Dopo aver brevemente richiamato il contenuto degli articoli 3, 4, 5 e 6, si sofferma sull'articolo 7 dell'Accordo, che definisce le modalità della collaborazione dell'Ufficio di Venezia ad attività di livello nazionale ed internazionale promosse dal Ministero della salute, in linea con le indicazioni del Piano sanitario nazionale.

Richiamato quindi brevemente il contenuto dei restanti articoli dell'Accordo e del disegno di legge di ratifica, il relatore raccomanda l'approvazione del provvedimento, sottolineando l'importanza del contributo che le disposizioni pattizie in esame potranno assicurare al raggiungimento di più elevati *standard* di efficienza nei sistemi sanitari dei Paesi europei.

Il presidente PROVERA auspica che gli obiettivi enunciati nell'Accordo possano trovare riscontro in iniziative concrete, e che gli oneri che comporterà la nuova struttura di cui si prevede l'istituzione, con sede a Venezia, possano alla prova dei fatti rivelarsi proporzionati ai risultati.

Intervenendo in sede di replica, il relatore FORLANI auspica la sollecita approvazione del disegno di legge, dichiarandosi fiducioso circa l'utilità dell'iniziativa assunta con l'istituzione di un nuovo Ufficio dell'OMS.

Il sottosegretario Margherita BONIVER si associa alle considerazioni del relatore, sottolineando come si sia in presenza di un'iniziativa destinata ad assicurare grande prestigio all'Italia.

Non essendo pervenuti tutti i prescritti pareri, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sulla recente missione in Libia

Il presidente PROVERA dà lettura della seguente relazione:

«Una delegazione della Commissione esteri del Senato si è recata in Libia dal 19 al 21 maggio scorsi, su invito del Presidente della Commis-

sione esteri del Congresso generale del popolo, Suleiman Shoumi, per svolgervi un programma di incontri in ambito parlamentare e governativo.

Accanto a me, hanno fatto parte della delegazione la senatrice Bonfietti e i senatori Guzzanti, Manzione e Calogero Sodano.

La visita è venuta a coincidere con una fase particolarmente importante per lo sviluppo delle relazioni con la Libia, nella quale sembra ormai essersi affermata nella *leadership* di Tripoli la consapevolezza della necessità, nel mutato contesto internazionale, di concentrare i propri sforzi e le proprie ambizioni nella promozione dell'integrazione africana e nel dialogo euro-mediterraneo, piuttosto che operare, come è lungamente avvenuto in passato, come elemento di destabilizzazione in funzione anti-occidentale.

Come è emerso già in occasione del *briefing* effettuato presso la nostra Ambasciata a Tripoli il giorno dell'arrivo, l'Italia è considerata oggi dalla Libia un punto di riferimento essenziale sia sul piano economico che politico.

Va ricordato che l'Italia è di gran lunga al primo posto nell'interscambio commerciale con i libici: il 42 per cento dell'export della Libia è diretto in Italia (seguono la Germania con il 19,2 per cento, la Spagna con il 12,9 per cento, la Francia con il 5,6 per cento e la Tunisia con il 4,5 per cento); quanto alle importazioni libiche, il 25,4 per cento proviene dall'Italia e il 9,8 per cento dalla Germania; seguono, con circa il 7 per cento ciascuno, Tunisia, Regno Unito e Francia e, infine, la Corea con il 4,1 per cento (tutti i dati sono riferiti al 2000).

L'Italia è presente inoltre in posizione di assoluta preminenza nei principali settori di carattere strategico ai fini della cooperazione con la Libia, dallo sfruttamento delle risorse idriche all'energia. In proposito, va considerato che il trasferimento delle competenze dal Ministero dell'energia alla National Oil Company ha reso più efficiente l'approccio libico ai problemi del settore, che tuttavia presenta ancora dei problemi.

La NOC prevede di portare la capacità produttiva libica a 2 milioni di barili al giorno nei prossimi 5 anni, con un investimento di 1,5 miliardi di dollari. L'obiettivo appare raggiungibile, tenuto anche conto del rinnovato interesse suscitato dalla sospensione delle sanzioni ONU. Al momento, la produzione libica si è attestata su una quota di 1,45 milioni di barili al giorno nel 2001, mentre le previsioni per il 2002 sono dell'ordine di 1,52 milioni di barili.

Sul piano politico, la Libia fa molto affidamento sull'Italia ai fini di un pieno reinserimento nella comunità internazionale. In tale prospettiva, va ricordato che, all'inizio della Presidenza Bush, sembrava che vi fossero segnali incoraggianti anche ai fini di un disgelo nelle relazioni USA-Libia, ma dopo i fatti dell'11 settembre, e in presenza di una fase involutiva dei rapporti nell'area medio-orientale, l'attesa svolta non si è prodotta. Va sottolineato comunque che la Libia ha mostrato la volontà di cooperare attivamente nel contrasto al terrorismo, e che non si è schierata con i Paesi

arabi più radicali per ciò che attiene alla posizione da assumere nei confronti di Israele.

Dalla metà del 2000, la Libia non è più considerata, nella valutazione del Dipartimento di Stato, un «*rogue State*», cioè un elemento di pericolo per la stabilità internazionale, ma uno *State of Concern*, le cui iniziative devono essere oggetto di attenta verifica anche ai fini di eventuali ulteriori tappe nel processo di reintegrazione nella comunità internazionale.

Rispetto ad una intensificazione dei rapporti bilaterali, che è stata oggetto di ricorrenti auspici nel corso della visita, permangono tuttora taluni condizionamenti negativi e retaggi del passato.

Mi riferisco in particolare alla questione dei danni di guerra, che ha a lungo pesato nelle relazioni italo-libiche, e che si sperava avviata a conclusione con la firma a Roma, il 4 luglio 1998, del comunicato congiunto che ebbe a fissare il quadro di riferimento per il superamento del periodo coloniale e bellico.

In effetti, dopo che da parte italiana sono stati realizzati alcuni interventi nel campo socio-sanitario (mi riferisco, in particolare, alla costruzione di un centro traumatologico), e si è chiaramente affermata la disponibilità a chiudere ogni controversia con la realizzazione di un ospedale o di un centro di ricerca universitario (come fece ancora di recente il ministro degli esteri *pro-tempore* Ruggiero con il suo omologo Shalgam), i libici tendono a riproporre la necessità del cosiddetto «grande gesto», che in alcuni colloqui sembrerebbe dover consistere nella realizzazione di un ferrovia litoranea. Tale richiesta non sembra però accettabile da parte dell'Italia, anche in ragione degli oneri estremamente alti che comporterebbe. Sembrerebbe quindi più produttivo concentrare l'attenzione sull'attuazione dei programmi, già concordati nel dettaglio in occasione della riunione interministeriale di Roma, svoltasi nel dicembre 2000 nel quadro delle consultazioni previste dal comunicato congiunto, relativi all'assistenza allo studio, al settore sanitario, per la valorizzazione agricola delle zone bonificate dalle mine e per la restituzione di reperti archeologici trasferiti dalla Libia durante il periodo coloniale.

Per quanto riguarda i rapporti con l'Europa, la svolta in senso «africano-centrico» impressa dal Colonnello Gheddafi alla politica estera libica sembra aver posto in secondo piano, almeno per il momento, la questione dell'adesione della Libia al processo di Barcellona.

Hanno avuto, invece, successo gli sforzi dispiegati dall'Italia per rilanciare il «Dialogo 5 + 5», che riunisce i cinque Paesi dell'Unione araba del Maghreb (Algeria, Libia, Marocco, Mauritania e Tunisia) e i cinque Paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo occidentale (Spagna, Francia, Portogallo, Malta e Italia).

In proposito, va ricordato che proprio in questi giorni, dal 28 al 30 maggio, si è tenuto a Tripoli un Vertice del «5 + 5», che ha rappresentato una preziosa occasione di confronto fra i Ministri degli esteri, o loro rappresentanti (per l'Italia, ha partecipato il Ministro Giovanardi) su tematiche come il terrorismo, la sicurezza e la stabilità nel Mediterraneo occidentale, come pure sulle prospettive per lo sviluppo economico, l'intensi-

ficazione degli scambi e l'immigrazione. La scelta della sede è dipesa dal fatto che la Libia detiene attualmente la presidenza di turno dell'Unione del Maghreb arabo.

Contro l'immigrazione clandestina ed il traffico di esseri umani, i dieci ministri hanno concordato a Tripoli di sostenere l'iniziativa per un «seminario ministeriale regionale» da tenere a Tunisi in ottobre.

Nel documento finale, si sottolinea l'urgenza di «creare un clima di coesistenza pacifica nel Mediterraneo occidentale», alla ricerca di quei «valori e radici comuni» che soli possono disinnescare il rischio di uno scontro di civiltà.

Sul versante economico, è stata richiamata la necessità di affrontare le sfide dello sviluppo e della globalizzazione mediante un rilancio dell'integrazione economica regionale nell'area maghrebina, al fine di accrescere la capacità di attrazione nei confronti degli investimenti stranieri. A tale riguardo, lo strumento chiamato in causa dai dieci Ministri è la 'Istituzione Finanziaria Regionale' prevista dalla dichiarazione di Algeri del 1991, che dovrebbe concretizzarsi, secondo le indicazioni contenute nel documento finale, nell'istituzione di una «Banca Euro-Mediterranea per lo Sviluppo».

Ricordo qui incidentalmente che il «Dialogo 5 + 5» fu lanciato in occasione della riunione del 10 ottobre 1990 a Roma, alla quale parteciparono i Ministri degli Esteri di Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Algeria, Tunisia, Marocco, Libia e Mauritania. Il gruppo, chiamato inizialmente «4+5» e al quale alla riunione di Algeri l'anno seguente (ottobre 1991) si unì Malta (diventando così «5+5»), adottò in tale occasione una «Dichiarazione comune sul dialogo e la cooperazione nel Mediterraneo occidentale». A partire dalla primavera del 1992, il «Dialogo 5+5» registrò, tuttavia, una battuta d'arresto a causa delle sanzioni imposte dall'ONU alla Libia. La tensione fra Algeria e Marocco per il Sahara Occidentale non ha peraltro permesso un'immediata ripresa delle riunioni.

A partire dagli ultimi mesi dello scorso anno si è consolidata fra i 10 Paesi la comune percezione che esistevano ormai le condizioni per rilanciare l'esercizio. La proposta portoghese di convocare a Lisbona una riunione dei Ministri dei «10» è stata quindi accolta senza riserve da tutti i *partner*. L'Italia ha sostenuto fortemente l'iniziativa portoghese, con ripetuti e pressanti interventi in tutte le capitali, nella convinzione che essa potesse anche favorire il graduale reinserimento della Libia nel quadro mediterraneo.

Quanto alla natura del «Dialogo 5+5» è stato riconosciuto che esso rimanga un esercizio separato dal Processo di Barcellona, sebbene complementare ad esso, visto che può rappresentare un «valore aggiunto» nel senso di apportarvi un contributo originale di idee e proposte in una fase in cui il Partenariato risente delle difficoltà del Processo di pace in Medio Oriente.

Nel primo degli incontri che la nostra delegazione ha effettuato con il Presidente della Commissione esteri del Congresso generale del popolo, Suleiman Shoumi, è emerso il forte interesse della Libia ad un'intensificazione dei rapporti economici e culturali con l'Italia; al contempo, vi è stato un richiamo all'opportunità di promuovere specifiche iniziative di cooperazione decentrata fra le regioni italiane e i distretti territoriali libici. È stata poi richiamata l'opportunità di una piena attuazione del «comunicato congiunto», e si è sottolineato come l'Italia rappresenti per la Libia un ponte essenziale in vista di un auspicato sviluppo dei suoi rapporti con l'Europa.

Ho manifestato al nostro ospite la speranza che gli strumenti della diplomazia parlamentare contribuiscano in modo efficace alla reciproca comprensione, e gli ho prospettato l'opportunità di iniziative comuni contro la povertà estrema in Africa. Sul piano dei rapporti bilaterali, ho sottolineato come l'attuazione del comunicato congiunto rappresenti un'occasione proficua per dare sostanza alla volontà di dialogo e allo spirito di amicizia che accomuna i nostri due popoli.

Da parte della nostra delegazione, si sono poi prospettate alcune possibili iniziative concrete di collaborazione: per quanto mi riguarda, ho fatto riferimento a programmi di cooperazione in campo medico, a livello universitario e parauniversitario; la senatrice Bonfietti ha manifestato interesse ad iniziative di confronto sulla condizione della donna, in particolare a livello di rappresentanze parlamentari (proposta accolta con interesse dalle due parlamentari libiche presenti all'incontro); il senatore Calogero Sodano ha infine auspicato il rafforzamento delle dotazioni per le borse di studio a favore degli studenti libici che intendono frequentare corsi universitari in Italia.

La seconda giornata della nostra missione si è aperta con un breve incontro con il Presidente del Congresso generale del popolo, che ha illustrato sommariamente la struttura e il funzionamento delle istituzioni parlamentari in Libia; è seguita quindi una seconda riunione con il Presidente della Commissione esteri, Shoumi, destinata ad un approfondimento delle questioni emerse nell'incontro del giorno precedente.

In apertura della riunione, il presidente Shoumi ha mostrato vivo interesse per le proposte di cooperazione bilaterale avanzate dalla nostra delegazione, rappresentando l'opportunità di sottoporle al comitato di partenariato istituito sulla base del comunicato congiunto. Al riguardo, il nostro interlocutore ha rilevato come tale organismo non abbia al momento raggiunto un livello di operatività corrispondente alle attese, manifestando una certa insoddisfazione per la mancanza di progressi su una serie di questioni, fra le quali il riconoscimento di procedure abbreviate per il rilascio dei visti a favore dei cittadini libici che desiderano recarsi in Italia per affari.

A conclusione di questo intervento introduttivo, Shoumi ha auspicato la promozione di un convegno finalizzato ad approfondire quali siano le modalità più idonee a garantire l'auspicata intensificazione dei rapporti bilaterali.

Il senatore MANZIONE ha quindi espresso vivo interesse per la prospettiva di un rilancio delle relazioni italo-libiche, ricordando come l'Italia abbia mantenuto verso la Libia un atteggiamento amichevole anche durante la fase delle sanzioni internazionali, pervenendosi così nel '98 alla redazione del comunicato congiunto. Egli si è quindi augurato che la questione dei visti possa essere risolta in modo soddisfacente, auspicando che il Governo Berlusconi riprenda quanto prima le fila dell'impegno avviato nella scorsa legislatura dal centro-sinistra.

Il senatore GUZZANTI ha rilevato come i Governi che si sono succeduti negli ultimi anni si siano attenuti ad una linea di assoluta continuità nei confronti della Libia, compendiabile nell'impegno a sviluppare i rapporti bilaterali al massimo livello possibile nelle condizioni date.

L'obiettivo dell'attuazione degli impegni previsti dal comunicato congiunto, ha proseguito il senatore Guzzanti, potrà meglio essere perseguito sulla base di una preventiva ricognizione dei problemi concreti.

Il senatore SODANO ha a questo punto rilanciato la proposta di realizzare un Convegno, eventualmente col supporto delle rispettive ambasciate, per individuare le iniziative che andranno assunte sul versante della cooperazione sociale e culturale.

Con riferimento a tale proposta, ho suggerito l'opportunità che l'ipotizzato convegno sia organizzato dai due Governi, evidenziando, con i vantaggi, anche i limiti della diplomazia parlamentare.

L'ambasciatore PACIFICO, con riferimento alla questione dei visti, ha fatto presente che i ritardi lamentati dai libici derivano dall'esigenza di dar corso ai complessi adempimenti prescritti nell'ambito del sistema Schengen. Da parte della Libia, si insiste per verificare se vi siano comunque dei margini per l'adozione di modalità agevolate di rilascio. In tale prospettiva, nel 2000 il ministro *pro-tempore* degli esteri Dini, insieme al suo omologo Shalgam, istituirono un comitato misto *ad hoc*, ma tale organismo non si è in effetti mai riunito.

Il presidente Shoumi ha osservato a questo punto che, a quanto gli risulta, vi sono Paesi che, come ad esempio la Francia, pur appartenendo al sistema Schengen, fanno fronte agli adempimenti inerenti al rilascio dei visti nei confronti dei cittadini libici in tempi molto più contenuti di quelli necessari alle autorità italiane (a parte va considerato il caso della Gran Bretagna che, non appartenendo all'area Schengen, riesce a rilasciare i visti in 2/3 giorni). La riluttanza attribuita all'Italia rispetto a procedure agevolate per il rilascio dei visti sarebbe tanto più ingiustificata trattandosi di un Paese, come la Libia, dal quale non provengono flussi di emigrazione clandestina.

Un secondo elemento di insoddisfazione da parte libica, ha aggiunto Shoumi, è costituito dalla carenza di iniziative concrete per l'attuazione degli impegni contemplati dal comunicato congiunto. In particolare, la

presenza delle imprese italiane nella realizzazione delle grandi infrastrutture sarebbe meno rilevante, ad esempio, di quella che può vantare un Paese come la Corea, mentre le iniziative di cooperazione finora realizzate sarebbero di portata modestissima (due progetti agricoli e 64 borse di studio).

La Libia inoltre attendeva dall'Italia un impegno fattivo per risarcire le sofferenze subite nel periodo coloniale e bellico, il che avrebbe consentito finalmente di chiudere le controversie del passato e affrontare con spirito di apertura questioni come l'accesso delle imprese italiane ai grandi appalti e lo sblocco dei visti per l'ingresso in Libia dei cittadini italiani che a suo tempo vi risiedevano. Tale impegno non vi sarebbe stato, e in proposito Shoumi ha auspicato che la Commissione inviti il Governo italiano a rispettare le previsioni del comunicato congiunto.

Ho fatto presente allora al presidente Shoumi che l'Italia è consapevole dell'esigenza di non dimenticare ciò che è avvenuto in epoca coloniale, perchè non abbia più a ripetersi, e non intende sottrarsi al dovere di assicurare una speciale solidarietà ai popoli che subirono le conseguenze di quegli errori, come quello libico e quello somalo. Tuttavia, ho rilevato come la durata del tempo trascorso, e l'assenza di qualsiasi responsabilità degli attuali rappresentanti della nazione per le scelte operate dal regime fascista, inducano l'Italia a sperare che la pagina nera del passato possa finalmente considerarsi chiusa, e che i rapporti bilaterali posano conoscere un forte sviluppo su basi rinnovate. In tale contesto, ho chiesto comunque a Shoumi di precisare quale possa essere, in ipotesi, un intervento ad avviso della Libia idoneo a chiudere definitivamente il contenzioso sui danni di guerra.

Shoumi ha dichiarato però di non essere in grado di pronunciarsi in ordine a tale quesito. Egli è poi passato ad illustrare le ragioni dell'atteggiamento critico assunto dalla Libia sul processo euro-mediterraneo, ricordando come essa fu in un primo tempo esclusa dall'iniziativa, in considerazione del contenzioso con l'ONU relativo alla vicenda Lockerbie. Successivamente, le fu offerto un ruolo di semplice osservatore, che fu però da essa recisamente rifiutato. L'iniziativa che invece la Libia tende ad accreditare, come in precedenza ricordato, è il dialogo «5 + 5». Al riguardo, in vista del Vertice di Tripoli dei giorni 28-30 maggio, Shoumi ha auspicato che la partecipazione italiana avesse luogo a livello di Ministri, e possibilmente con l'intervento personale del presidente Berlusconi. Egli ha poi tenuto ad aggiungere che la Libia auspica l'affermazione di una prospettiva di cooperazione fra tutti i Paesi del Mediterraneo, ivi compresi Israele e ANP.

Ho fatto presente a Shoumi che, in presenza di concomitanti impegni, non era certa la presenza a Tripoli del Presidente Berlusconi, ma che vi sarebbe stata comunque una partecipazione di alto livello.

A conclusione dell'incontro, il presidente Shoumi ha espresso l'auspicio che le iniziative prospettate dalle due parti possano trovare concreto riscontro nel prossimo futuro.

Il giorno successivo, il 21 maggio, la delegazione ha iniziato i suoi lavori con un nuovo incontro con il personale dell'ambasciata, destinato essenzialmente all'approfondimento di talune questioni emerse nel corso dei colloqui con le autorità libiche.

Sul problema dei visti, l'ambasciatore Pacifico ha ricordato che, in occasione della prima riunione dell'alto comitato per il partenariato italo-libico, presieduta dai due Ministri degli esteri, tenutasi a Roma il 12-13 dicembre 2000, è stato firmato un pro-memoria diretto a verificare la possibilità di accordare forme di facilitazione – ovviamente, all'interno dei margini consentiti dalla normativa di Schengen – per la concessione dei visti sia da parte italiana che libica (i libici, com'è noto, non hanno particolari vincoli multilaterali, ma applicano la reciprocità).

In tale contesto, si è deciso di costituire un apposito comitato misto formato da tutte le autorità competenti delle due parti; tale organismo non si è però a tutt'oggi ancora riunito.

Ai fini di una agevolazione nella concessione dei visti, sono stati comunque promossi contatti (finora sostanzialmente infruttuosi) con i *partner* di Schengen, e ci si è concentrati sulla possibilità di una maggiore apertura nella concessione dei visti nazionali.

In concreto, le ipotesi perseguite sono le seguenti:

in ambito Schengen, si tratterebbe di promuovere una decisione dei Paesi aderenti volta a togliere la Libia dall'attuale categoria 5A (consultazione preventiva delle autorità nazionali di sicurezza)-5B (consultazione preventiva delle autorità competenti di tutti i Paesi aderenti al sistema Schengen). L'attuale collocazione, che accomuna la Libia ad alcuni Paesi «al bando» della comunità internazionale (es.: Iraq) è la più sfavorevole in assoluto e comporta un'attesa in media di 9-10 giorni per il rilascio di un «visto Schengen»;

a livello nazionale, si tratterebbe di procedere unilateralmente allo spostamento della Libia dalla categoria 5A-5B testè menzionata, cosa che, pur non influenzando sui tempi tecnici di rilascio del visto Schengen, assicurerebbe una maggiore rapidità e una più ampia discrezionalità nel rilascio dei VTL (visti territorialmente limitati) per l'Italia.

Sempre in occasione della prima riunione dell'alto comitato per il partenariato italo-libico del dicembre 2000, è stato firmato un accordo per la lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo, al traffico di stupefacenti e all'immigrazione clandestina.

Anche in tale caso era stata prevista l'istituzione di un comitato misto per consultazioni e un coordinamento delle iniziative di contrasto poste in essere dai due Paesi; di fatto non vi sono state però ancora riunioni.

Va ricordato in proposito come la Libia rappresenti ormai più un Paese di transito che di destinazione finale dei flussi migratori provenienti dall'interno del continente africano. L'azione di contrasto non è certo agevolata dalla circostanza che al momento non è prevista alcuna forma di controllo sugli ingressi dei Paesi confinanti. Fra l'altro il continuo aumento degli immigrati presenti in Libia è causa di crescente malessere da parte della popolazione autoctona.

Sulla questione dei visti a favore dei cittadini libici, il console generale ha comunque messo in evidenza come i tempi per il rilascio siano in realtà contenuti, considerati gli adempimenti prescritti nell'ambito del sistema Schengen: i nostri uffici provvedono infatti mediamente in 7-8 giorni, contro i circa 14 necessari alle omologhe strutture francesi. Il console generale ha inoltre fatto presente che la richiesta libica è in realtà di adottare in via sistematica il cosiddetto VTL (visto territorialmente limitato), rilasciato a vista sotto la totale responsabilità di sede, ma ciò non è ammesso nel sistema di Schengen che per casi eccezionali. Il console generale ha peraltro prospettato l'esigenza di integrare gli organici del suo ufficio con l'assegnazione di due coadiutori in più rispetto ai 4 già operanti, il che consentirebbe fra l'altro di seguire le pratiche con una maggiore attenzione al rapporto personale con i cittadini libici richiedenti il visto, fattore questo considerato *in loco* molto importante.

Abbiamo quindi ascoltato l'esposizione dell'addetto militare italiano il quale ha illustrato i programmi di cooperazione con la marina militare libica, evidenziando come essa sia avviata a conformarsi secondo il modello della guardia costiera. Tale evoluzione consentirebbe fra l'altro di intensificare l'azione di contrasto già in essere nei confronti dei traffici clandestini.

Da parte libica, si prevede un complessivo rinnovamento del naviglio: si parla di commesse per 35 nuove unità, delle quali 10 dovrebbero essere navi da pattugliamento leggero (circa 30 metri). Durante il periodo dell'embargo, l'Italia non ha potuto dar seguito alle sollecitazioni relative alle nuove forniture, per cui ora vi è la possibilità che buona parte delle commesse sia affidata ad altri Paesi, come il Pakistan, la Jugoslavia, la Russia e la Cina (con quest'ultima sono in corso trattative che prevedono l'installazione di una struttura permanente di assistenza da parte cinese sulla costa libica, prospettiva, questa, tutt'altro che indifferente sotto il profilo geo-strategico).

L'addetto militare ha inoltre messo in evidenza come da qualche tempo si registrino partenze dalla costa libica di imbarcazioni, anche di una certa entità, che trasportano clandestini diretti in Italia. La base di partenza sembra essere stata individuata nei pressi del confine con la Tunisia.

Abbiamo quindi avuto modo di acquisire informazioni dal funzionario dell'ICE presente a Tripoli circa le rilevanti opportunità esistenti per lo sviluppo dei rapporti commerciali, specie a livello di PMI, anche in rapporto alla graduale liberalizzazione dell'economia che è in atto in Libia. L'attività promozionale condotta dall'ICE è al momento orientata in prevalenza nel settore meccanico (macchine per la lavorazione della plastica

e del legno, impianti tessili). Al momento, si registrano rilevanti difficoltà in sede di rilascio dei visti per affari da parte delle autorità libiche.

L'Ambasciatore ha quindi sottolineato come nel prossimo anno siano previste commesse per circa 7 miliardi di dollari, per opere nei settori petrolifero, del gas, dell'energia elettrica (con la realizzazione di una grande centrale), degli approvvigionamenti idrici e dei trasporti. Si tratta di una opportunità forse irripetibile, che viene fortunatamente a coincidere con la chiusura dell'annoso contenzioso con la SACE, conclusosi con una transazione.

È in questo contesto che si assiste alla reiterazione da parte delle autorità libiche della richiesta del cosiddetto «grande gesto» dell'Italia a chiusura delle controversie relative al periodo coloniale.

Sono state infine affrontate le questioni della cooperazione culturale; in proposito, abbiamo appreso che, a fronte delle circa 150 mensilità/anno per borse di studio a favore di studenti libici che il MAE è disposto ad erogare, alle quali si potrebbero aggiungere quelle stanziare direttamente dalle università italiane, soltanto pochissime vengano materialmente erogate, a causa della scarsa collaborazione al momento fornita dalle competenti autorità locali nell'istruire le pratiche. Infine, abbiamo preso atto della grave carenza di organico che affligge l'Istituto di cultura italiano a Tripoli, che è oltretutto costretto ad operare in una sede del tutto inadeguata.

La delegazione ha quindi incontrato il Ministro degli esteri, Abdurahman Shalgam, il quale ha espresso viva soddisfazione per lo stato dei rapporti italo-libici, auspicandone l'ulteriore intensificazione. Egli ha poi auspicato che la partecipazione al vertice di Tripoli del «5 + 5» potesse avvenire a livello di Ministri, possibilmente con la presenza del presidente Berlusconi. Per quanto riguarda il processo di Barcellona, Shalgam ha dichiarato che vi sono fra le autorità libiche posizioni articolate: non tutti sembrano quindi condividere il giudizio critico in proposito espresso dal presidente Shoumi.

Infine, egli ha riferito che l'Accademia libica in Italia, della quale è presidente, ha in corso numerose iniziative, dalla stampa di un'antologia della letteratura italiana in arabo all'organizzazione di vacanze per i giovani, dirette a promuovere la reciproca conoscenza; in tal modo, egli ha aggiunto, si intende contribuire a contrastare l'affermazione delle tendenze ispirate all'estremismo islamista, e in pari tempo prevenire tendenze xenofobe in Italia.

Ho quindi espresso a Shalgam l'auspicio di un'intensificazione della cooperazione fra i nostri due Paesi in campo sociale e culturale, sottolineando l'opportunità di prevedere periodici scambi di visite a livello parlamentare e di incoraggiare il turismo giovanile.

Sul versante economico, ho messo in evidenza come un ruolo importante possa in futuro essere svolto dalla cooperazione decentrata fra le re-

gioni e gli enti locali dei due Paesi, utile anche per aggirare gli impacci burocratici così spesso frapposti dalle amministrazioni centrali.

Ho infine auspicato il superamento dell'attuale spirale di violenza in medio oriente.

Il ministro Shalgam ha quindi fatto presente che il richiamo da parte della Libia all'esigenza del cosiddetto «grande gesto» dell'Italia non va inteso come una richiesta di risarcimento per il passato, ma come contributo a porre su nuove basi le relazioni bilaterali.

Shalgam ha quindi sottolineato come l'estremismo religioso rappresenti un formidabile freno allo sviluppo, e ha ricordato come la Libia collabori attivamente a livello internazionale nella lotta al terrorismo, facendo presente che le autorità del suo Paese chiesero sin dal 1996 all'Interpol l'arresto di Osama Bin Laden per concorso in taluni omicidi di cittadini libici e tedeschi avvenuti in territorio libico.

Egli ha poi rilevato come la Libia abbia assidui contatti con l'Italia per ciò che attiene al contrasto della criminalità organizzata, e in particolare al traffico degli stupefacenti.

La delegazione ha infine incontrato il Ministro per gli affari africani, Ali Treki, il quale ha sottolineato come la Libia faccia molto affidamento sull'Italia ai fini di una più piena partecipazione al dialogo euro-mediterraneo.

Si è quindi soffermato sulla crisi in medio oriente, sottolineando l'opportunità di un maggiore impegno della comunità internazionale per favorire l'affermazione di una prospettiva di pace. All'origine della crisi vi è a suo avviso il rifiuto israeliano di adempiere alle pertinenti risoluzioni dell'ONU, rifiuto a sua volta sostenibile soltanto grazie all'appoggio degli USA, qualificato dal nostro interlocutore come incondizionato. La previsione da lui formulata è che vi sarà violenza fintanto che non cesserà l'occupazione israeliana. Treki ha inoltre invitato a distinguere fra il terrorismo e le iniziative che si inscrivono nella lotta dei popoli per la libertà, e ha esortato l'Italia, anche come membro dell'UE, ad adoperarsi affinché gli USA cambino il loro atteggiamento verso Israele.

Egli ha inoltre auspicato l'avvento di nuovi equilibri internazionali, con un ruolo più incisivo dell'UE e della Cina, in luogo della situazione di sostanziale egemonia americana che avrebbe preso il posto del precedente equilibrio bipolare, dopo il collasso dell'URSS.

Quanto al processo di pace in medio oriente, Treki ha messo in evidenza come, al di là delle dichiarazioni di facciata, l'iniziativa saudita non abbia al momento avuto sviluppi, segnalando il rischio che l'*impasse* alimenti ulteriore frustrazione nell'opinione pubblica di alcuni Paesi arabi, con possibili effetti destabilizzanti sui rispettivi governi.

Treki ha poi dichiarato che la Libia condanna fermamente il terrorismo, mettendo in evidenza come essa si fosse adoperata per chiedere la cattura di Bin Laden sin dal 1996.

Ho quindi ricordato al nostro interlocutore come l'Italia e l'UE abbiano da tempo indicato quale prospettiva di pace per il MO quella compendiata nella formula «due Stai entro confini sicuri e internazionalmente riconosciuti». Ho poi evidenziato come in Italia vi sia un unanime rifiuto fra le forze politiche rispetto al ricorso alla violenza terroristica, esprimendo infine l'auspicio di un prossimo rilancio del processo di integrazione nell'area del Maghreb, dal quale l'Italia si attende un contributo allo sviluppo e alla stabilità nell'intero bacino del Mediterraneo.

Il ministro Treki ha a questo punto sottolineato l'inesistenza di sentimenti di avversione antiebraica nel popolo libico, richiamando le comuni radici semitiche. Egli ha però dichiarato che l'occupazione israeliana va considerata alla stessa stregua dell'oppressione coloniale francese nei confronti dell'Algeria (e addirittura dell'occupazione nazista della Francia), ciò che renderebbe eticamente lecito il ricorso all'uso della violenza da parte dei palestinesi.

Per quanto riguarda la questione del Sahara occidentale, Treki ha auspicato che dal prossimo Vertice dell'UMA possa arrivare un utile contributo per una soluzione definitiva. In proposito, egli ha aggiunto che la Libia, in generale, non vede con favore la nascita di nuovi Stati, in quanto ritiene che debba privilegiarsi la prospettiva della costruzione di un'Unione africana, sulla falsariga del processo che ha portato all'affermazione dell'UE.

In risposta poi ad una mia domanda sulla possibilità di un generale rinnovamento nella *leadership* palestinese, nel quadro delle previste elezioni presso l'ANP, Treki ha tenuto a manifestare incondizionato appoggio ad Arafat, sottolineando che al momento non vi sono personalità in grado di prendere il suo posto.

In risposta poi al senatore Sodano, che aveva prospettato l'esigenza di una esplicita condanna nei confronti degli attacchi suicidi in Israele, il nostro interlocutore ha espresso l'avviso che una soluzione definitiva per il MO potrà affermarsi soltanto quando si instaurerà un unico Stato nel quale possano convivere gli arabi e gli ebrei, nel rispetto dei diritti delle tre confessioni religiose ivi presenti. Tale assetto, che ricalcherebbe a suo avviso lo schema già sperimentato per la pacificazione del Sudafrica, è alla base di una proposta di pace del *leader* Gheddafi, attualmente all'esame della Lega araba.

In un orizzonte temporale più ravvicinato, ha aggiunto Treki, l'obiettivo da perseguire è però quello di garantire il rispetto delle risoluzioni ONU, mentre a medio termine si tratterà di promuovere l'eliminazione delle armi di distruzione di massa dal contesto medio-orientale, cominciando dall'arsenale nucleare attribuito ad Israele.

La delegazione ha quindi preso congedo dal Ministro, ed in tale contesto è stato rinnovato dalle due parti l'auspicio nel senso della realizzazione di ulteriori occasioni di confronto.».

Si apre il dibattito.

La senatrice BONFIETTI sottolinea preliminarmente come, sulla base delle indicazioni risultanti dall'incontro con il Presidente della Commissione esteri del Parlamento libico, Shoumi, sia necessario assicurare in tempi brevi piena operatività ai comitati misti previsti per l'attuazione degli impegni contemplati dal comunicato congiunto del 4 luglio 1998, anche sulla scorta della riunione interministeriale del dicembre 2000.

Dagli incontri con i funzionari dell'Ambasciata italiana a Tripoli, è emersa inoltre l'esigenza di un potenziamento dei servizi di assistenza delle imprese italiane che intendono operare in Libia, specie in considerazione della fase cruciale in corso ai fini dell'assegnazione di rilevanti commesse.

Dà quindi conto di un incontro che ha avuto modo di effettuare personalmente con le due donne parlamentari che erano presenti al colloquio con il Presidente Shoumi. Al riguardo, ha riscontrato nelle sue interlocutrici grandissimo interesse per la proposta che ella aveva precedentemente enunciato nell'incontro plenario con il Presidente Shoumi di promuovere regolari contatti fra le donne parlamentari dei due Paesi. Tale iniziativa, a quanto le è stato evidenziato dalle due parlamentari da lei incontrate, potrà assicurare la possibilità di un confronto fra culture diverse, dando anche impulso alla definizione di indirizzi legislativi di riforma in campo sociale particolarmente per ciò che attiene alla condizione della donna lavoratrice.

Le parlamentari libiche hanno peraltro espresso preoccupazione per taluni segnali che si avvertono in ordine a rischi involutivi nello sviluppo sociale, in rapporto alla crescente influenza dell'estremismo islamista.

Fa presente quindi di aver ribadito il suo interesse a promuovere regolari contatti fra le donne parlamentari e prospetta infine l'opportunità di promuovere un convegno sulle tematiche testé richiamate.

Il senatore Calogero SODANO, dopo aver espresso apprezzamento per l'esposizione svolta dal Presidente, prospetta l'opportunità di rivolgere una sollecitazione al Ministero degli esteri affinché promuova un convegno sulle prospettive di sviluppo dei rapporti italo-libici, nei termini ipotizzati in occasione dell'incontro con il Presidente Shoumi; fra i temi da affrontare in tale contesto, potrebbero in particolare trovare spazio quelli attinenti alla Convenzione sulla condizione della donna, come auspicato dalla senatrice Bonfietti.

Il senatore ANDREOTTI, esprime preliminarmente rammarico per non aver potuto partecipare alla recente missione in Libia, a causa di un concomitante impegno precedentemente assunto. Sottolinea poi l'op-

portunità di evitare nei rapporti con la Libia di farsi condizionare dalla preoccupazione di urtare sensibilità di Paesi terzi. In effetti, l'esperienza dimostra come nella comunità internazionale vi sia una rilevante dose di ipocrisia rispetto al tipo di relazioni da intrattenere con la Libia. Al riguardo, ricorda che, mentre l'Italia si attenne a suo tempo scrupolosamente alle prescrizioni dell'embargo decretato dall'ONU, andando incontro a seri pregiudizi anche in termini economici, altri Paesi, al di là delle posizioni di facciata, improntate a particolare durezza – la Gran Bretagna si spinse fino alla rottura delle relazioni diplomatiche – hanno saputo sfruttare gli spazi creatisi nella nuova situazione per espandere ulteriormente la propria influenza economica, magari attraverso il ricorso a forme surrettizie di interposizione.

In tale prospettiva, anche al fine di verificare una volta per tutte la fondatezza delle accuse che vengono indirizzate frequentemente ai libici di realizzare programmi di sviluppo di armi chimiche, potrebbe ad esempio essere opportuno accogliere la proposta rivolta dalla Libia all'Italia affinché concorra alla costituzione di una società mista per la gestione in comune di uno stabilimento particolarmente controverso sotto il profilo testé richiamato, assicurandosi così la possibilità di accurate, sistematiche ispezioni.

Più in generale, è evidente che un'intensificazione della cooperazione con un Paese che può contare su ingenti risorse naturali, a fronte di una popolazione relativamente esigua, e su un tessuto sociale e culturale tutt'altro che arretrato, corrisponde all'interesse nazionale dell'Italia, anche se occorre evitare di indulgere ad aspettative eccessivamente ottimistiche circa i risultati che potranno essere raggiunti.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE, alla luce delle modifiche intervenute nella programmazione dei lavori dell'Assemblea per la corrente settimana, avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 6 giugno 2002 alle ore 16,30, non avrà più luogo.

Restano invece confermate le due audizioni previste per la stessa giornata di domani, a partire dalle ore 14,15 presso l'Ufficio di Presidenza allargato ai Rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 5 GIUGNO 2002

38^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Berselli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1466) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, approvato dalla Camera dei Deputati

(Esame)

Il PRESIDENTE, prima di iniziare l'esame del provvedimento in titolo, dà notizia di una lettera che la scorsa settimana egli aveva trasmesso al Presidente del Senato, anche a nome della Commissione, per porre l'accento sul disagio causato dalla tardività con la quale il provvedimento sarebbe pervenuto in Senato, a seguito del prolungarsi dell'esame in prima lettura presso l'altro ramo del Parlamento. Rende altresì noto il tenore della risposta pervenutagli dal Presidente del Senato.

Alle considerazioni svolte dal Presidente si associano i senatori NIEDDU e BEDIN.

Il PRESIDENTE rammenta altresì che, stante la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'approvazione, il Presidente del Senato, in deroga al termine fissato dall'articolo 29, comma 4, del Regolamento, ha autorizzato lo svolgimento dell'esame in Commissione nell'odierna seduta. Ricorda inoltre che la Commissione Affari costituzionali si è rapidamente riunita ed ha così espresso parere favorevole, sia sui presupposti di legittimità, sia nel merito del provvedimento.

Riferisce sul provvedimento in titolo il relatore PERUZZOTTI ricordando che il decreto legge, oggetto del provvedimento di conversione, deriva dalla necessità di disporre l'ulteriore proroga delle missioni che coinvolgono in importanti operazioni multinazionali (dai Balcani fino all'Asia centrale) le Forze armate e le Forze dell'ordine.

Con riferimento all'articolato del decreto legge osserva che l'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2002 tutte le missioni militari che le Forze armate italiane stanno svolgendo all'estero nei vari scacchieri: Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Hebron, Corno d'Africa ed Asia centrale. Segnala, in relazione alle missioni in corso nei Balcani, che nel periodo coperto dalla proroga si verificheranno due eventi significativi: in primo luogo, in Kosovo l'Italia assumerà il comando del settimo turno della *Kfor*; in secondo luogo, l'impegno in Macedonia dovrebbe cambiare cornice, dal momento che è previsto il subentro dell'Unione europea alla Nato nella responsabilità per la conduzione della locale operazione di *peace keeping*.

Sottolinea altresì la delicatezza della missione che stanno svolgendo in Medio Oriente i Carabinieri (ad Hebron) sicuramente sottoposti a tensioni notevoli, mentre resta abbastanza contenuto e ragionevole l'impegno assunto nel Corno d'Africa, al confine tra Eritrea ed Etiopia. Viene poi prorogato fino alla fine dell'anno anche lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania, avviati nel 1997 all'indomani dell'Operazione Alba.

Si conferma anche la partecipazione italiana all'ISAF (*International Security Assistance Force*) la Forza di stabilizzazione inviata a Kabul nel contesto delle iniziative tese a preparare lo svolgimento della *Loya Jirga* ed il ristabilimento delle locali istituzioni. Il termine inizialmente previsto dal Governo era la fine di giugno, ma nelle more del processo di conversione è intervenuta una nuova risoluzione delle Nazioni Unite che, disponendo la prosecuzione della missione dell'ISAF sino alla fine dell'anno, ha permesso di estendere anche la partecipazione italiana.

È stato altresì confermato il ridimensionamento del contributo navale ad *Enduring Freedom*, posto che il gruppo guidato dalla Portaeromobili Garibaldi è stato avvicinato lo scorso mese da uno più ridotto, privo di componente aerea imbarcata e quindi idoneo solo ad operazioni di monitoraggio del traffico marittimo sospetto. Sono comunque 808 gli uomini della Marina e dell'Aeronautica che continuano a partecipare alle operazioni antiterroristiche intraprese in tale contesto. Ad essi vanno aggiunti anche gli equipaggi delle navi impegnate nell'operazione marittima *Active Endeavour*, strettamente connessa, che interessa il Mediterraneo orientale. Si tratta di altri 1.324 uomini appartenenti alla Marina.

Infine, le disposizioni relative al trattamento economico, di cui all'articolo 2, ed allo stato giuridico gravante sui militari in missione rimarranno invariate: in particolare, ai soldati impegnati in *Enduring Freedom* e nell'ISAF si continuerà ad applicare il codice penale militare di guerra, mentre quello di pace sarà valido per tutti gli altri.

Tralascia l'articolo 3, relativo ad alcune disposizioni in materia contabile e, prosegue nella disamina dei restanti articoli del provvedimento. A tal riguardo rileva che l'articolo 4 pone a carico dell'erario italiano il sostegno logistico della Compagnia di fanteria rumena che opera nell'ambito di KFOR, l'articolo 5 stanziava 2,5 milioni di euro per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi; *ex* articolo 6 si potranno invece operare cessioni di materiali in favore delle ricostituite Forze armate afgane, nell'ambito delle finalità e del periodo contemplati dalla risoluzione 1378 adottata dal Consiglio di Sicurezza dell'Onu il 14 novembre scorso, mentre una disposizione contenuta nell'articolo 7 estende all'Arma dei Carabinieri le disposizioni sui richiami degli ufficiali e degli ausiliari. Infine, senza soffermarsi sull'articolo 8, relativo ai volontari in ferma delle forze armate, passa ad illustrare l'articolo 9, che convalida gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate alla data di entrata in vigore del decreto oggetto del provvedimento di conversione, sanando le situazioni prodottesi nel periodo compreso tra lo spirare del vecchio decreto e l'entrata in vigore del nuovo.

Per quanto attiene gli oneri finanziari esplicitati dall'articolo 10, osserva come questi appaiano assai significativi: più di 662 milioni di euro per sette mesi, che si aggiungono ai 250 milioni di euro per tre mesi già versati nel primo trimestre che, sommati ai precedenti 500, portano il totale a quasi 1.800. Si tratta quindi del più elevato importo totale su base annua per spese connesse alla partecipazione italiana alla gestione della sicurezza internazionale. La copertura è individuata nel Fondo di riserva per le spese impreviste.

Conclude auspicando la sollecita conclusione dell'esame con la conversione del decreto in titolo.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BEDIN, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di appartenenza, sottolinea l'opportunità di valutare attentamente i cambiamenti politici verificatisi nelle zone in cui le truppe italiane si trovano ad operare. Per quanto attiene in particolare alla situazione afgana rileva infatti come il contesto politico sia notevolmente mutato rispetto a quello in cui era nata l'operazione «*Enduring Freedom*». Di ciò si deve tenere conto, a suo avviso, al fine di riconsiderare le norme che prevedono l'applicazione del codice penale militare di guerra nei confronti dei militari italiani operanti nell'area, sostituendole con altre che dispongano invece l'applicazione della legislazione penale militare di pace.

Pone inoltre l'accento su alcuni elementi positivi emersi durante il dibattito presso la Camera dei deputati, riferendosi in particolare all'unificazione del periodo di durata della missione «ISAF» e dell'operazione «*Enduring Freedom*» ed alla precisazione operata riguardo a quest'ultima, collegandola esclusivamente alla lotta al terrorismo in Afghanistan. Ciò implica infatti che una qualsiasi estensione dell'ambito delle operatività

delle truppe italiane debba essere oggetto di altro, apposito provvedimento da trasmettere all'esame del Parlamento.

Il senatore NIEDDU si sofferma sia sulla questione dei cosiddetti congedi parentali, sia sull'opportunità di elevare dal 90 al 100 per cento l'indennità di missione dei militari impegnati all'estero, preannunciando la presentazione in Assemblea di due emendamenti relativi a tali problematiche. Sottolinea inoltre l'opportunità, da un punto di vista generale, di impedire ampliamenti dell'ambito di operatività delle truppe italiane impegnate all'estero senza che ciò venga specificato in un apposito provvedimento legislativo sul quale il Parlamento sia chiamato a pronunciarsi.

Preannuncia comunque il voto favorevole anche a nome della propria parte politica.

Interviene quindi il senatore PALOMBO, esprimendo piena condivisione allo stato di disagio manifestato dal Presidente e dai senatori Nieddu e Bedin, in ordine ai tempi ristretti nei quali la Commissione è chiamata ad operare.

Passa all'esame delle problematiche inerenti al provvedimento in titolo e dichiara di condividere le osservazioni del senatore Bedin in ordine alla necessità che la Commissione abbia cognizione dell'esatta dislocazione delle forze militari impiegate all'estero e dei loro compiti. Si dichiara inoltre soddisfatto dell'accoglimento, in occasione dell'esame di un precedente decreto, di un suo ordine del giorno relativo all'istituzione di una forza di completamento per l'Arma dei Carabinieri. Auspica al contempo il celere inizio dell'esame del disegno di legge, di sua iniziativa, n. 1287, vertente sull'estensione dell'istituto a tutte le varie armi ricomprese nelle Forze armate. Concorda inoltre con il senatore Nieddu sulla necessità dell'elevazione dal 90 al 100 per cento dell'indennità di missione concessa ai militari impegnati all'estero. Esprime invece il proprio disaccordo relativamente a quanto osservato dal senatore Bedin sull'applicazione delle norme del codice penale militare di guerra ai soldati italiani impegnati in Afghanistan: dato infatti il permanere di un sostanziale stato di guerra nell'area, che rimane quindi assai instabile da un punto di vista politico e militare, l'applicazione di tali norme si rende, a suo giudizio, ancora necessaria.

Preannuncia infine il voto favorevole anche a nome del proprio Gruppo di appartenenza.

Non essendovi altri iscritti a parlare il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il sottosegretario BERSELLI, osservando in riferimento all'estensione della sfera di operatività dei militari italiani nell'ambito dell'operazione *Enduring Freedom*, che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato accolto un emendamento presentato dal deputato Minniti che circoscrive in maniera puntuale tale ambito.

Relativamente all'applicazione delle norme del codice penale militare di guerra ricorda come la situazione politica afghana presenta ancora numerosi elementi di instabilità che renderebbero inopportuno disporre l'applicazione della legge penale militare di pace. Precisa inoltre, al riguardo, che è allo studio da parte del Governo un disegno di legge che prevederà una disciplina *ad hoc* per i militari impegnati nell'ambito di operazioni multinazionali.

Per ciò che attiene alle indennità di missione corrisposte al personale militare impegnato in Afghanistan, rileva come queste siano commisurate all'indennità più alta possibile, cioè quella corrisposta al personale italiano distaccato in Oman. Pertanto aumentare del 10 per cento la percentuale rapportandosi però al paese in cui ci si trova ad operare, potrebbe avere il paradossale effetto di giungere alla corresponsione di indennità inferiori.

Infine, relativamente alla questione dei cosiddetti congedi parentali assicura la piena disponibilità del Governo ad un'attenta e meditata valutazione degli ordini del giorno che verranno eventualmente presentati in Assemblea.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore Peruzzotti a riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Unione nazionale Ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI) (n. 35)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore BEDIN, illustrando il lusinghiero *curriculum vitae* del candidato. Ricorda tuttavia che l'incarico del generale Muraro era scaduto il 18 gennaio scorso e che sarebbe stato opportuno non creare vuoti di conduzione in associazioni e enti che hanno anche strutture territoriali spesso fondate sul volontariato.

Conclude proponendo l'emissione di un parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE pone ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di nomina.

Partecipano alla votazione i senatori ARCHIUTTI, BEDIN, COLINO, CONTESTABILE, FILIPPELLI, KAPPLER, MELELEO, MINARDO, NIEDDU, PALOMBO, PASCARELLA, PERUZZOTTI e STANISCI.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del relatore.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE rende noto che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per domani giovedì 6 giugno alle ore 9,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,45.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2002

128^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. (n. 102)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore VIZZINI fa presente che si tratta dello schema di regolamento concernente modifiche all'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Economia e delle finanze. Segnala che lo schema di regolamento è privo di relazione tecnica e che il comma 5 dell'articolo 1 reca disposizioni volte ad assicurare l'invarianza della spesa a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle norme ivi contenute. Fa presente che lo schema di decreto istituisce le segreterie dei vice Ministri assegnando, a ciascuna, un contingente aggiuntivo – rispetto alle 8 unità previste ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.P.R. n. 451 del 2000 – di 16 unità di personale, nell'ambito del contingente complessivo (pari a 120 unità) già stabilito per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto. È prevista, altresì, la facoltà per il vice Ministro di nominare, anche tra soggetti estranei all'amministrazione e nell'ambito delle 16 unità di personale, un Capo dell'ufficio del vice Ministro, un portavoce e due esperti nelle materie oggetto della delega. Al fine di garantire l'invarianza della

spesa, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'erogazione dei trattamenti economici al Capo dell'ufficio del Vice ministro, al portavoce e ai due esperti, viene reso indisponibile, ai fini del conferimento da parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario (articolo 1, comma 5). Al riguardo, osserva che, posto che gli stanziamenti relativi alle retribuzioni del personale del Ministero dell'Economia e delle finanze sono determinati «in relazione al personale in servizio» (non in funzione delle piante organiche di diritto) e che le posizioni dirigenziali, cui corrisponde l'effettivo stanziamento di risorse nel bilancio a legislazione vigente, erano occupate, il meccanismo di compensazione previsto potrebbe eventualmente non determinare effettivi risparmi di spesa. Rileva, tuttavia, che una certa disponibilità di posti rispetto all'organico di fatto per l'esercizio 2002 potrebbe essersi verificata nel corso dell'anno, in considerazione di vicende, relative al rapporto di lavoro del personale interessato, non prevedibili all'atto della predisposizione delle stime annuali (come, ad esempio, in caso di cessazione del rapporto per dimissioni o per collocamento in quiescenza per anzianità). Ritiene, pertanto, che la Commissione possa favorevolmente valutare lo schema di regolamento in esame, osservando che, per garantire l'effettiva neutralità finanziaria del provvedimento, la fattispecie dell'indisponibilità dei posti di livello dirigenziale equivalenti dal punto di vista finanziario ivi disciplinati all'articolo 5, deve essere applicata in coerenza con le effettive disponibilità di bilancio previste a legislazione vigente.

Dopo che il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ha espresso l'avviso favorevole del Governo sullo schema in esame, interviene il senatore CADDEO per evidenziare che – a suo giudizio – dal provvedimento derivano maggiori oneri non quantificati, né coperti, per il bilancio dello Stato. Sottolinea, infatti, che nel bilancio a legislazione vigente le spese per il personale sono computate in base all'organico di fatto e non a quello di diritto, e che, pertanto, non è possibile rendere indisponibili posizioni che risultano occupate da altri soggetti. Rileva, inoltre, che, in mancanza di una relazione tecnica, il riferimento alla cessazione di rapporti per dimissioni o pensionamenti non è sufficientemente documentato e rischia di essere un mero auspicio. Esprime, infine, preoccupazione per il susseguirsi di provvedimenti che comportano assunzione di personale da parte della pubblica amministrazione, in contrasto con il blocco disposto dall'articolo 19 della legge finanziaria.

Dopo che il senatore MORO ha chiesto alcuni chiarimenti, anche in relazione ad analogie con altri provvedimenti relativi agli uffici di diretta collaborazione già esaminati, il senatore PIZZINATO chiede che il rappresentante del Governo chiarisca se lo schema in esame disponga un aumento del numero di unità di personale a disposizione di ciascun vice Ministro.

Dopo che il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ha evidenziato che il vigente regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione è anteriore all'istituzione della figura del vice Ministro, il senatore FERRARA precisa che lo schema in esame si differenzia da altri già esaminati dalla Commissione, in quanto non determina un aumento dell'organico, bensì una semplice redistribuzione del personale già assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Interviene, quindi, il senatore Giovanni BATTAGLIA che, soffermandosi sul problema della copertura finanziaria del provvedimento, sottolinea come l'indisponibilità degli incarichi di funzione dirigenziale non garantisce effettivi risparmi di spesa qualora, come è probabile, tutte le posizioni dirigenziali, cui corrisponde l'effettivo stanziamento di risorse del bilancio a legislazione vigente, risultino occupate.

Il senatore CADDEO ribadisce una valutazione contraria sullo schema in esame, in quanto sembra comportare maggiori oneri non quantificati, né adeguatamente coperti, dal momento che i risparmi conseguibili attraverso l'indisponibilità delle posizioni dirigenziali non sono dimostrati e non si è provveduto alla redazione della relazione tecnica.

Il senatore MICHELINI, esprimendo un giudizio contrario sullo schema di regolamento in esame, evidenzia che la clausola di salvaguardia dovrebbe provvedere ad una chiara indicazione delle posizioni dirigenziali che si rendono indisponibili.

Su proposta del relatore VIZZINI, previa verifica del numero legale, la Commissione esprime, a maggioranza, parere di nulla osta sullo schema di regolamento in titolo, osservando che, per garantire l'effettiva neutralità finanziaria del provvedimento, la fattispecie dell'indisponibilità dei posti di livello dirigenziale equivalenti dal punto di vista finanziario, ivi disciplinata all'articolo 5, deve essere applicata in coerenza con le effettive disponibilità di bilancio previste a legislazione vigente.

La seduta, sospesa alle ore 16,40, riprende alle ore 18.

Schema di regolamento di semplificazione del procedimento di chiusura annuale del «fondo scorta» del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato. (n. 98)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 1, comma 1, allegato A, n. 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Esame e rinvio)

Il relatore IZZO fa presente che si tratta dello schema di regolamento adottato sulla base della legge 24 novembre del 2000 n. 340, recante norme per la delegificazione e la semplificazione di procedimenti amministrativi (legge di semplificazione 1999) e sul quale, secondo quanto disposto dalla legge n. 59 del 1997 (relativo agli schemi di regolamento pre-

disposti in attuazione delle leggi annuali di semplificazione), è richiesto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Segnala che il provvedimento è volto a semplificare il procedimento di chiusura annuale del fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia di Stato. L'articolo 2 disciplina la chiusura annuale della gestione del fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, stabilendo che le somme accreditate per provvedere momentaneamente a deficienze dei fondi ordinari devono essere restituite nel caso in cui cessino o diminuiscano le necessità dell'accREDITamento, mentre, se non vi sono variazioni del fondo, la chiusura annuale – a differenza di quanto previsto dalla normativa vigente – ha luogo soltanto attraverso scritture contabili. L'articolo 3 estende al fondo scorta della Polizia di Stato la disciplina dettata dall'articolo 2 per il fondo scorta dei Vigili del fuoco, stabilendo che l'effettiva restituzione delle somme anticipate abbia luogo solo nel caso di variazione del fondo scorta e che le somme restituite confluiscono nell'apposito capitolo dell'entrata. L'articolo 4, infine, prevede l'abrogazione dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 361 del 1995, mantenendo invece il primo periodo, nel quale è disposta l'istituzione del capitolo sul quale è iscritto il fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Si rileva l'opportunità – segnalata dalla Corte dei Conti – di introdurre una compiuta e analitica disciplina delle operazioni di chiusura, prevedendo l'applicazione, in quanto compatibile, dell'articolata normativa relativa al fondo scorta delle forze armate dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1076 del 1976, nonché di demandare ad un decreto del ministro dell'economia e delle finanze l'emanazione di istruzioni amministrative e contabili per la disciplina di dettaglio. Prendendo spunto da un'ulteriore osservazione della Corte dei Conti, si sottolinea anche l'esigenza di rendere omogenee le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, valutando l'opportunità di precisare, ove ricorrano le espressioni «variazione» o «invarianza» del fondo scorta, che si tratta di variazione o invarianza delle dotazioni derivanti dalla gestione del fondo scorta.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con le osservazioni del relatore.

Il relatore IZZO illustra una proposta di parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di regolamento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, con le seguenti osservazioni: con riferimento agli articoli 2 e 3, rileva l'opportunità di precisare che alla chiusura annuale mediante scritture contabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, nonchè di prevedere che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano emanate istruzioni amministrative e contabili per la disciplina di dettaglio delle operazioni di chiusura dei fondi scorta e, infine, di precisare, ove ricorrono le espressioni: »variazione« o »invarianza« del fondo scorta,

che si tratta di variazione o di invarianza delle dotazioni derivanti dalla gestione del fondo scorta».

Il presidente AZZOLLINI sospende la seduta in considerazione dell'imminenza di votazioni in Assemblea per le quali è richiesta la presenza del numero legale.

La seduta, sospesa alle ore 18,15, riprende alle ore 20,10.

Il presidente AZZOLLINI, apprezzate le circostanze, ritiene che la Commissione debba chiedere alla Presidenza del Senato una proroga, ai sensi dell'articolo 139 *bis*, comma 2, del Regolamento, dei termini per l'espressione del parere sullo schema di regolamento in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che le sedute della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate per domani, giovedì 6 giugno 2002, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 20,20.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2002

87^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e Caldoro.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (n. 36)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore COMPAGNA il quale rende noto in primo luogo che il Consiglio dei Ministri il 9 maggio scorso ha avviato la procedura per la nomina della professoressa Stefania Fuscagni a Presidente dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), ente derivante dalla trasformazione della Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze avvenuta con decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.

Come ricorda lo stesso relatore, nella scorsa legislatura, in sede di prima applicazione della nuova normativa, la 7^a Commissione del Senato si era espressa favorevolmente sulla proposta di nomina presentata dal Governo relativamente al consiglio di amministrazione e al precedente presidente, indicato nella persona del professor Lucio Guasti.

Dopo aver illustrato brevemente il prestigioso *curriculum* della professoressa Fuscagni, il relatore invita quindi la Commissione ad esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina in oggetto.

Il senatore MONTICONE annuncia il proprio voto favorevole, dichiarando di aver avuto modo di apprezzare personalmente le qualità professionali e culturali della professoressa Fuscagni, oltre che di averla conosciuta nella sua breve esperienza parlamentare.

Anche il senatore BEVILACQUA, in ragione dell'eccellente *curriculum* della professoressa Fuscagni, allegato dal Governo alla proposta di nomina, annuncia un convinto voto favorevole.

Il senatore FAVARO si associa a sua volta, e per le stesse ragioni, all'annuncio di voto favorevole.

Infine, il presidente ASCIUTTI dichiara il proprio apprezzamento per le qualità personali della professoressa Fuscagni, che egli ha potuto apprezzare in particolar modo sotto il profilo culturale.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ACCIARINI, ASCIUTTI, BARELLI, BETTA, BEVILACQUA, BIANCONI, CHIRILLI (in sostituzione del senatore Gentile), COMPAGNA, FAVARO, Vittoria FRANCO, MONTICONE, PESSINA (in sostituzione del senatore Gubetti) e SUDANO. La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina della professoressa Fuscagni è approvata, risultando 11 voti favorevoli e 2 astenuti.

IN SEDE DELIBERANTE

(1356) Deputato SANTULLI ed altri. – Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il senatore BARELLI riferisce alla Commissione, ricordando che il decreto legislativo n. 178 del 1998, in attuazione della delega di cui all'articolo 17, comma 115, della cosiddetta «Bassanini bis» (legge n. 127 del 1997), ha disposto la trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) e l'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie. I nuovi corsi di studio sono stati poi effettivamente disciplinati dai successivi decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000, traducendosi nell'istituzione della classe delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive (classe 33) e delle classi delle lauree specialistiche in: organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (classe 53/S); scienze e tecnica dello sport (classe 75/S); scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative (classe 76/S).

Ora, il disegno di legge n. 1356, d'iniziativa dell'onorevole Santulli e altri deputati, già approvato in sede legislativa dall'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento, mira a evitare che, durante il regime transitorio dalla vecchia alla nuova normativa, si creino condizioni di ingiustificato svantaggio per coloro che hanno conseguito il diploma ISEF in base all'ordinamento previgente. In realtà, il progetto originario prevedeva la vera e propria equipollenza a tutti gli effetti del diploma ISEF rispetto

alla laurea di cui alla classe 33, ma le perplessità manifestate dal Governo – e segnatamente dal sottosegretario Caldoro – in sede di esame da parte della Camera dei deputati, hanno indotto lo stesso presentatore, onorevole Santulli, a emendare la proposta di legge. Aveva infatti eccepito il rappresentante del Governo che l'equipollenza fosse improponibile riguardo a diplomi privi della natura di titoli accademici, potendosi fra l'altro creare i presupposti per ricorsi da parte di coloro che avessero conseguito altri diplomi universitari.

Ne è così derivato il testo attualmente in esame, che richiama il concetto di equiparazione, in luogo di equipollenza, fra i diplomi ISEF e le lauree afferenti alla classe 33 e fa valere tale equiparazione non a tutti gli effetti, come previsto in origine, bensì ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi e alle attività professionali. Infatti, per quanto riguarda i fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica di cui alle citate classi 53/S, 75/S e 76/S e ai *master* universitari di primo livello, il provvedimento in titolo rimette all'autonomia di ciascun ateneo la facoltà di consentire tale accesso ai diplomati ISEF.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, prende la parola il sottosegretario CALDORO, che ripercorre brevemente l'*iter* seguito dal provvedimento presso l'altro dall'altro ramo del Parlamento, dove è stato varato grazie al contributo di tutti i Gruppi parlamentari. Egli spiega quindi le ragioni che hanno indotto il Governo a preferire il concetto di equiparazione rispetto a quello di equipollenza e a garantire nel contempo il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dai diplomati Isef e la loro spendibilità ai fini dell'accesso alle lauree specialistiche.

Si tratta, a suo avviso, di una soluzione equilibrata che tutela i possessori del titolo di studio relativo al vecchio ordinamento, rispetta l'autonomia delle università e agevola il passaggio verso il nuovo ordinamento. Egli precisa infine che si tratta solamente di un primo passo per quanto concerne la più generale questione del riconoscimento dei diplomi universitari del vecchio ordinamento. In proposito, pone in evidenza che la Camera dei deputati ha approvato uno specifico atto di indirizzo, per cui la materia in oggetto tornerà ad essere esaminata dalle Commissioni parlamentari competenti.

Il presidente ASCIUTTI avverte che è pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per venerdì 7 giugno, alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il presidente ASCIUTTI comunica che la seduta già convocata per le ore 15 di domani e la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già prevista al termine della medesima seduta, non avranno più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2002

76^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

(1463) Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2002, n. 105, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale

(Esame e rinvio)

Il senatore CICOLANI riferisce sul disegno di legge in titolo che proroga al 30 giugno 2002 la garanzia assicurativa statale in favore delle imprese del trasporto aereo, sia passeggeri che cargo, e delle imprese di gestione aeroportuale per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo. Dopo aver ricordato che la materia è stata oggetto già di tre precedenti decreti legge oltre che di decisioni concordate in sede comunitaria, sottolinea le disposizioni contenute nell'articolo 2 che autorizza il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad estendere con propri decreti l'applicazione della copertura assicurativa di cui all'articolo 1 a periodi di tempo ulteriori a quelli ivi indicati, conformandosi ai contenuti dei sopravvenuti atti comunitari di indirizzo che, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, la Commissione europea dovesse formulare, ed aventi contenuto analogo rispetto a quello stabilito nelle premesse dello stesso decreto legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2002

65^a Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario DELFINO risponde all'interrogazione n. 3-00445 del senatore Bongiorno, sull'importazione dall'Argentina di mosto d'uva, rilevando che in riferimento agli episodi denunciati nell'atto in oggetto, il Ministero ha tempestivamente attivato i Servizi della Commissione europea chiedendo chiarimenti in ordine a tali situazioni di fatto.

Nell'informare la Commissione che allo stato attuale non sono ancora pervenute notizie, assicura comunque l'impegno e la vigilanza dell'Amministrazione affinché fenomeni di tal genere non intervengano a turbare l'intero comparto vitivinicolo.

Il senatore BONGIORNO, nel sottolineare la fondatezza e la gravità delle questioni prospettate dall'Unione dei produttori siciliani di mosto concentrato rettificato, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, in attesa di conoscere gli esiti degli accertamenti che saranno effettuati dai servizi della Commissione europea, attivati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

IN SEDE REFERENTE

(1320) PICCIONI. – *Interventi urgenti in favore del settore agricolo*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 maggio scorso.

Il PRESIDENTE informa che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di ieri, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è convenuto di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo, fissandolo alle ore 11 di domani, giovedì 6 giugno.

Conviene la Commissione.

Interviene in discussione generale il senatore FLAMMIA, rilevando in senso positivo che il disegno di legge in titolo è l'unico provvedimento di iniziativa parlamentare all'esame della Commissione, essendo stati finora esaminati soprattutto disegni di legge recanti la conversione di decreti-legge.

Rileva altresì che la materia disciplinata dal provvedimento in questione si rivela piuttosto variegata e disomogenea, auspicando una maggiore caratterizzazione specifica dei contenuti del disegno di legge in titolo, soprattutto rispetto alle problematiche attinenti al settore dell'irrigazione.

Evidenzia inoltre la sussistenza, nell'ambito del disegno di legge, di misure e interventi con specifica finalizzazione, sottolineando che tale caratterizzazione potrebbe suscitare qualche perplessità, soprattutto qualora le forze di maggioranza non manifestino una disponibilità rispetto alle proposte emendative presentate dal Gruppo parlamentare di appartenenza, ispirate tutte da finalità migliorative e di completamento rispetto al testo normativo proposto.

Interviene il senatore MALENTACCHI confermando la propria contrarietà rispetto alla disciplina contenuta nel disegno di legge in titolo, in quanto le misure proposte nell'ambito dello stesso rivestono carattere meramente emergenziale, senza prospettare soluzioni idonee sotto il profilo strutturale e senza inserire le singole disposizioni nell'ambito di un quadro programmatico di più ampio respiro.

In riferimento al profilo attinente alla pioppicoltura, evidenzia la sussistenza di nodi problematici in ordine allo scioglimento dell'Ente cellulosa.

Interviene il senatore COLETTI il quale auspica che il Governo preveda per il futuro misure connotate in senso strutturale.

Prospetta inoltre l'opportunità di estinguere i consorzi di bonifica attualmente esistenti, trasferendo il patrimonio e il personale degli stessi agli

enti previsti nella legge Galli, a cui spetta il compito di gestire il «ciclo integrato» dell'acqua.

Valuta inoltre opportuno l'inserimento nell'ambito del disegno di legge in titolo di stanziamenti atti a far fronte alla siccità verificatasi nell'anno 2000, nonché alle alluvioni dell'anno 2002.

Propone infine di riferire l'impegno di spesa ai fondi di cui alla legge n. 144 del 1999, anziché a quelli previsti dalla legge n. 97 del 1994, in quanto quest'ultima attiene esclusivamente ai territori siti nelle zone di montagna.

Preannuncia infine la presentazione di proposte emendative in ordine al disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola al relatore e al rappresentante del Governo per gli interventi in sede di replica.

Il relatore AGONI, in riferimento alle questioni sollevate dal senatore Flammia, evidenzia che il disegno di legge in titolo si caratterizza soprattutto rispetto alla materia dell'irrigazione, anche per quel che concerne le finalità originarie sottese allo stesso.

In riferimento all'intervento del senatore Malentacchi, rileva che gli interventi strutturali, pur essendo auspicabili, non sono sempre attuabili in concreto, in quanto le risorse finanziarie disponibili sono spesso limitate.

Il sottosegretario DELFINO rileva che dal dibattito in Commissione sono emerse le due questioni principali attinenti al disegno di legge in titolo, ossia quella relativa all'ambito e quella inerente ai limiti dello stesso. Per quanto riguarda il primo profilo (ossia l'ambito del disegno di legge) rileva che il provvedimento in questione, pur essendo preordinato a recepire proposte emendative già approvate dal Parlamento in riferimento al decreto-legge rinviato alle Camere dal Capo dello Stato, potrebbe opportunamente involgere profili di più ampio respiro, sia pure senza travalicare il limite costituito dalle risorse disponibili.

A tale ultimo riguardo fa presente che in sede di collegato agricolo e di finanziaria verrà completato l'intervento a favore del settore agricolo, sottolineando altresì che il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno confermato, in riferimento all'emergenza idrica, che le misure atte a fronteggiare la stessa rivestono carattere di priorità, con conseguente inserimento delle stesse nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria. Prospetta comunque l'opportunità di utilizzare, attraverso il disegno di legge in titolo, le risorse economico-finanziarie attualmente già disponibili.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che il termine per gli emendamenti è stato fissato per giovedì 6 giugno, alle ore 11, rinvia il seguito dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata domani, giovedì 6 giugno alle ore 15,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 5 GIUGNO 2002

72^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**Proposta di indagine conoscitiva sull'industria dell'automobile**

Il presidente PONTONE osserva che la rilevanza del settore dell'automobile nell'ambito dell'industria nazionale e la situazione di difficoltà che si è registrata nel periodo più recente, rende opportuno lo svolgimento di una indagine conoscitiva finalizzata sia alla individuazione delle cause di tale andamento, sia alla delineazione delle prospettive e degli eventuali interventi che si rendano necessari. Una particolare attenzione dovrà essere posta, ovviamente, alla situazione della Fiat e del cosiddetto indotto. Il programma dell'indagine conoscitiva dovrebbe prevedere l'audizione dei responsabili della Commissione europea, del Ministro delle attività produttive, dei rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali, di quelli delle associazioni dei costruttori e dei concessionari, di esperti del settore e di rappresentanti degli enti locali nel cui territorio siano situati importanti siti produttivi. Analoga iniziativa è stata assunta dalla Commissione attività produttive della Camera. Pertanto, nel richiedere la prevista autorizzazione al Presidente del Senato occorrerà segnalare l'opportunità di promuovere le intese necessarie con il Presidente della Camera dei deputati, per consentire alle due Commissioni di procedere congiuntamente allo svolgimento dell'indagine.

La Commissione accoglie la proposta formulata dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(1149) Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 30 maggio.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 18 (pubblicati in allegato al resoconto sommario della seduta antimeridiana del 15 maggio).

Con il parere contrario del relatore e del Governo sono respinti gli emendamenti 18.8, 18.9 e 18.10 di identico contenuto, 18.5, 18.6 e 18.7.

È ritirato l'emendamento 18.100.

Con parere favorevole del relatore e del Governo sono accolti gli emendamenti 18.1, 18.2, di identico contenuto dell'emendamento 18.3.

Con le modifiche introdotte, viene quindi approvato l'articolo 18.

È ritirato l'emendamento 18.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 19, (pubblicati in allegato al resoconto sommario della seduta antimeridiana del 15 maggio).

Con il parere contrario del relatore e del Governo sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 19.4, 19.7 e 19.6 di identico contenuto.

Gli emendamenti 19.2 e 19.5 sono dichiarati inammissibili.

È ritirato l'emendamento 19.1.

Il senatore BASTIANONI auspica l'approvazione dell'emendamento 19.8 osservando che è necessario fare chiarezza nella utilizzazione delle riserve tecniche. L'emendamento è volto invece a stabilire regole certe e trasparenti.

Con il parere favorevole del relatore del Governo è approvato l'emendamento 19.100.

Con il parere contrario del relatore e del Governo sono respinti gli emendamenti 19.3 e 19.8.

Con le modifiche introdotte viene quindi approvato l'articolo 19.

Il sottosegretario VALDUCCI fa presente che il tema più volte discusso della eliminazione della possibilità di attribuzione di mandati esclusivi implica un coordinamento con la normativa comunitaria.

Il senatore MACONI auspica l'approvazione dell'emendamento 19.0.1 che, oltre a richiamare la normativa contenuta in disegni di legge che già proposti nel corso della XIII legislatura, tende ad ampliare la concorrenza nel settore e ad evitare una politica di accordi e di cartelli delle compagnie assicurative.

Con il parere contrario del relatore e del Governo è respinto l'emendamento 19.0.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 20, (in parte pubblicati in allegato al resoconto sommario della seduta antimeridiana del 15 maggio, in parte pubblicati in allegato al presente resoconto).

Con il parere contrario del relatore e del Governo sono respinti gli emendamenti 20.33, 20.36, 20.24, 20.34, 20.22.

Sono ritirati gli emendamenti 20.31, 20.19, 20.25, 20.26 e 20.18.

Con il parere contrario del relatore e del Governo è respinto l'emendamento 20.42.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo sono successivamente approvati gli emendamenti 20.11, 20.21 e 20.100.

Il presidente PONTONE formula un nuovo testo dell'emendamento 20.32, riducendo il termine per l'emanazione del decreto da parte del Ministro delle attività produttive a 90 giorni dall'emanazione della presente legge.

Con il parere del relatore e del Governo l'emendamento 20.32, come riformulato, viene accolto.

Viene quindi approvato l'emendamento 20.500.

Il presidente PONTONE ritira gli emendamenti 20.27, 20.28 e 20.29 ed illustra il seguente ordine del giorno:

0/1149/2/10

PONTONE, MUGNAI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1149, che al Capo III reca disposizioni in materia di RC auto;

considerato l'incremento dei premi delle assicurazioni RC auto, che grava sui cittadini in misura ben superiore alle variazioni del tasso di inflazione annuo;

tenuto conto delle differenze che si registrano a livello territoriale, che evidenziano la penalizzazione di alcune aree, soprattutto del Mezzogiorno;

prendendo atto dei limiti di intervento derivanti dall'ordinamento comunitario;

valutata, tuttavia, l'esigenza di compiere ogni sforzo per rimuovere le ingiuste penalizzazioni che colpiscono gli utenti che non si siano resi responsabili di sinistri;

impegna il Governo

a monitorare costantemente l'andamento dei premi;

a mettere in atto ogni possibile iniziativa, nel rispetto dell'autonomia contrattuale, finalizzata a ridurre al massimo il parametro della residenza nella determinazione dei premi;

a predisporre ulteriori interventi volti a favorire la personalizzazione delle tariffe per incentivare i comportamenti virtuosi ed evitare la penalizzazione derivante dal luogo di residenza».

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, l'ordine del giorno viene posto ai voti e accolto.

Sono quindi respinti con il parere contrario del GOVERNO e del RELATORE gli emendamenti 20.35, 20.43, 20.38, 20.45, 20.46, 20.47, 20.49, 20.23, 20.37, 20.41, 20.39, e 20.40.

Vengono ritirati gli emendamenti 20.8, 20.10, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.4, 20.22, 20.14, 20.16, 20.13, 20.20 e 20.30.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO sono approvati gli emendamenti 20.9, 20.44, 20.7 e 20.48. Sono assorbiti gli emendamenti 20.12 e 20.15.

Con le modifiche introdotte viene approvato l'articolo 20.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO sono successivamente respinti gli emendamenti 20.0.36, 20.0.24, 20.0.14, 20.0.25, 20.0.15 e 20.0.16.

Sono ritirati gli emendamenti 20.0.190, 20.0.26 e 20.0.28.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO è approvato l'emendamento 20.0.19. Sono assorbiti gli emendamenti 20.0.17, 20.0.13, 20.0.34, 20.0.5, 20.0.37 e 20.0.35.

La senatrice TOIA prende atto dell'orientamento contrario del Governo e della maggioranza sugli emendamenti presentati in materia di responsabilità civile auto finalizzati a garantire una maggiore tutela degli utenti.

Il sottosegretario VALDUCCI precisa che occorre evitare incrementi dei costi che finirebbero per determinare anche aumenti delle tariffe.

Il senatore MACONI conferma la propria valutazione negativa sul provvedimento, anche in relazione alle norme sulla responsabilità civile auto, sottolineando come le misure introdotte siano sicuramente inefficaci. Esprime stupore, peraltro, per l'atteggiamento di assoluta contrarietà del Governo nei confronti di proposte di modifica che vanno nella direzione di realizzare maggiore trasparenza e concorrenza.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 11,50.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO vengono approvati gli emendamenti 20.0.28 Nuovo testo, 20.0.3, 20.0.18 e 20.0.150 Nuovo testo.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO è respinto l'emendamento 20.0.38. È dichiarato inammissibile l'emendamento 20.0.39.

Sono ritirati gli emendamenti 20.0.21, 20.0.22, 20.0.30, 20.0.150, 20.0.31, 20.0.32, 20.0.29, 20.0.23 e 20.0.27. È ritirato anche l'emendamento 20.0.33, che il senatore DEMASI trasforma nel seguente ordine del giorno:

0/1149/3/10

DEMASI

«Il Senato, impegna il Governo

ad adottare misure atte ad adeguare gli accordi collettivi nazionali tra le Compagnie ed i rappresentanti degli Agenti di assicurazioni all'articolo 9 della Legge n. 48 del 7 febbraio 1979, nel senso di ritenere nulle tutte le pattuizioni contrattuali sia individuali sia collettive che prevedono la risoluzione del contratto di Agenzia al raggiungimento dei limiti di età da parte dell'Agente di assicurazioni dei legali o legale rappresentante delle società titolari di mandato di Agenzia».

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, l'ordine del giorno viene posto ai voti e accolto.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 21.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO sono respinti gli emendamenti 21.6, 21.9, 21.12, 21.13 e 21.14.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO vengono approvati gli emendamenti 21.11 e 21.10. Sono assorbiti gli emendamenti 21.4 e 21.15.

Vengono ritirati gli emendamenti 21.3, 21.1, 21.5, 21.7 e 21.8.

Con le modifiche introdotte, è approvato l'articolo 21.

Viene successivamente ritirato l'emendamento 21.0.1 nonché gli emendamenti 21.0.4 e 21.0.6.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO è respinto l'emendamento 21.0.2, mentre sono accantonati gli emendamenti 21.0.5 e 21.0.5 Nuovo testo.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO viene approvato l'emendamento 21.0.3.

Si passa ad esaminare l'articolo 22.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO sono respinti gli emendamenti 22.1, 22.3, 22.8, 22.2, 22.7, 22.5 e 22.6.

Con riferimento all'emendamento 22.7 il senatore BARATELLA preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO è approvato l'emendamento 22.4 e l'articolo 22 nel testo modificato.

Viene dichiarato inammissibile l'emendamento 22.0.1.

Si passa ad esaminare l'articolo 23.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO sono respinti gli emendamenti 23.3, 23.4, 23.5, 23.2, 23.6. È ritirato l'emendamento 23.1.

Il sottosegretario VALDUCCI chiede il ritiro degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 23, precisando che la materia sarà trattata nel disegno di legge sull'energia di prossima presentazione.

Gli emendamenti 23.0.1 e 23.0.2, sono posti ai voti e respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 24.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO sono respinti gli emendamenti 24.6 e 24.4.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO sono approvati gli emendamenti 24.500, 24.1 e 24.3. È dichiarato inammissibile l'emendamento 24.2, mentre sono accantonati gli emendamenti 24.7, 24.5 e 24.7 Nuovo testo.

Con le modifiche introdotte viene approvato l'articolo 24.

Non essendovi emendamenti riferiti all'articolo 25, si passa all'esame dell'articolo 26.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO sono approvati gli emendamenti di identico contenuto e soppressivi dell'articolo 26.1, 26.2, 26.3 e 26.5. È precluso l'emendamento 26.4.

Vengono accantonati gli emendamenti aggiuntivi 26.0.100, 26.0.500, 26.0.2 e 26.0.2 Nuovo testo.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO sono approvati gli emendamenti 26.0.1, 26.0.11, 26.0.8, 26.0.5, 26.0.9, 26.0.10 e 26.0.15.

Sono dichiarati inammissibili gli emendamenti 26.0.6 e 26.0.12.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO sono respinti gli emendamenti 26.0.16, 26.0.13 e 26.0.14.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 27.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO l'emendamento 27.1 è respinto.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO è approvato l'emendamento aggiuntivo 27.0.2.

Si passa all'esame dell'articolo 28.

Il relatore BETTAMIO precisa che, in considerazione dell'imminente recepimento della direttiva europea in materia, sembra preferibile mantenere il testo pervenuto dalla Camera con l'integrazione di cui all'emendamento 28.10. Conseguentemente, ritira l'emendamento 28.4.

Sono anche ritirati gli emendamenti 28.6, 28.7, 28.3 e 28.2.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO sono respinti gli emendamenti 28.5, 28.8 e 28.9.

La Commissione accoglie l'emendamento 28.10 e, successivamente, l'articolo 28 come modificato.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO viene respinto l'emendamento 28.0.1.

Viene approvato l'emendamento 29.500 e quindi l'articolo 29, come modificato.

Viene ritirato l'emendamento aggiuntivo 29.0.1 e approvato l'emendamento 29.0.1 Nuovo testo.

Non essendovi emendamenti relativi agli articoli 30 e 31, si passa all'esame dell'articolo 32.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO sono respinti gli emendamenti 32.5, 32.2 e 32.6.

Sono ritirati gli emendamenti 32.4, 32.1 e 32.3.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO è approvato l'emendamento 32.100, nonché l'articolo 32 con le modifiche introdotte.

Non essendovi emendamenti sull'articolo 33, si passa all'esame dell'articolo 34.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO sono approvati gli emendamenti 34.2, 34.3 e 34.4, nonché l'articolo 34 con le modifiche apportate.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 35.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO sono respinti gli emendamenti 35.4, 35.6 e 35.5. È ritirato l'emendamento 35.100.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO sono approvati gli emendamenti 35.1 e 35.3, mentre sono accantonati gli emendamenti 35.2 e 35.2 Nuovo testo.

Con le modifiche introdotte, viene approvato l'articolo 35.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO è respinto l'emendamento 35.0.1.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO sono approvati gli emendamenti 35.0.5, 35.0.2 e 35.0.150.

Vengono ritirati gli emendamenti 35.0.3 e 35.0.7, mentre è dichiarato decaduto l'emendamento 35.0.8.

Sono accantonati gli emendamenti 35.0.250, 35.0.9, 35.0.9 Nuovo testo, 35.0.9 Nuovo testo/1 e 35.0.9 Ulteriore Nuovo testo.

Viene dichiarato inammissibile l'emendamento 35.0.6.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 36.

Viene approvato l'emendamento 36.1, nonché con le modifiche introdotte l'articolo 36.

Su richiesta del relatore, viene ritirato l'emendamento 36.0.1, mentre è dichiarato inammissibile l'emendamento 36.0.2.

Il presidente PONTONE chiede la valutazione della Commissione sulla possibilità di procedere all'esame degli emendamenti accantonati, giungendo eventualmente alla loro reiezione per consentirne la presentazione in Assemblea.

Il senatore MACONI dichiara la propria contrarietà ad esaminare gli emendamenti accantonati. A suo avviso è indispensabile, per un corretto svolgimento dei lavori, acquisire il parere della Commissione bilancio sulle nuove formulazioni che sono state presentate.

Il presidente PONTONE prende atto di tale orientamento e rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 13,30.

73^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1149) Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PONTONE, non essendo pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti accantonati, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PONTONE comunica che la seduta della Commissione già convocata per le ore 20,30 non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1149**Art. 20.****20.32** (Nuovo testo)

PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, MUGNAI

L'ultimo periodo del comma 2 è soppresso e sostituito con il seguente: «con decreto del Ministro delle attività produttive, entro 90 giorni dalla emanazione della presente legge vengono regolamentati la costituzione e il funzionamento del Comitato di esperti».

20.500

BETTAMIO

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «, fermo restando che ai predetti esperti non può essere attribuita alcuna indennità o emolumento comunque denominato.».

20.0.28 (Nuovo testo)

MUGNAI, DEMASI, BETTAMIO, PONTONE

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modalità di risarcimento del danno)

1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche nel caso di danni a persona.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 e successive modificazioni, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

"8-bis. – Nel caso in cui l'assicuratore ed il danneggiato abbiano concordato, entro i termini di cui al primo comma la riparazione dei danni subiti dal veicolo, il termine di 15 giorni indicato al sesto comma decorre dalla data di ricevimento da parte dell'assicuratore della relativa documentazione fiscale. Lo stesso termine vale anche nel caso in cui il danneggiato abbia delegato all'autoriparatore la riscossione dell'importo da liquidare. Qualora la riparazione risulta antieconomica rispetto al valore di mercato del veicolo medesimo al momento del sinistro ed agli ulteriori oneri e danni derivanti dalla sua eventuale sostituzione, al danneggiato è liquidato un risarcimento pecuniario pari a tale complessivo valore."

3. All'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2, limitatamente alle invalidità determinate in misura compresa tra 1 e 5 punti, può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato».

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio dello Stato:

a) delle menomazioni alla integrità psicofisica compresa da 10 e 100 punti;

b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

20.0.150

PONTONE

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n. 990)

Dopo l'articolo 11, comma 1, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è inserito il seguente comma:

1-bis. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, nella formazione delle tariffe le imprese calcolano distintamente i premi

puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno tre esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, le imprese possono fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato. Qualora l'Isvap accerti l'elusione dell'obbligo a contrarre attuata, con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati, si applica una sanzione pecuniaria pari al 3 per cento dei premi R. C. auto risultanti dall'ultimo bilancio approvato, con un minimo di 1 milione di euro e fino ad un massimo di 5 milioni di euro. In caso di reiterata elusione dell'obbligo a contrarre, può essere revocata l'autorizzazione ad esercitare l'attività di assicurazione su tutto il territorio nazionale.».

20.0.150 (Nuovo testo)

PONTONE

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n. 990)

Dopo l'articolo 11, comma 1, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è inserito il seguente comma:

1-bis. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, nella formazione delle tariffe le imprese calcolano distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, le imprese possono fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato. Qualora l'Isvap accerti l'elusione dell'obbligo a contrarre attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati, si applica una sanzione pecuniaria pari al 3 per cento dei premi R.C. auto risultanti dall'ultimo bilancio approvato, con un minimo di 1 milione di euro e fino ad un massimo di 5 milioni di euro. In caso di reiterata elusione dell'obbligo a contrarre l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere revocata.».

21.0.5 (Nuovo testo)

BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:***«Art. 21-bis.***(Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione)*

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernente la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa in aggiunta a quella prevista dall'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, – finanziaria 2001 – di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare alla concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL, di motocicli e ciclomotori elettrici, di biciclette a pedalata assistita, nonché per l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano o a GPL, in conformità delle definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2001».

Art. 24.**24.500**

BETTAMIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il primo periodo del comma 2, dell'articolo 111, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: »2. Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) un contributo straordinario nella misura di 25.822.844 euro per l'anno 2002 e di 20.658.275 euro per l'anno 2003.».

24.7 (Nuovo testo)

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «nella misura» fino alla fine del comma con le seguenti: «nella misura di 36.151.980 euro per l'anno 2002 e di 46.481.120 euro per l'anno 2003.».

Art. 26.**26.0.100**

GRILLO

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 8 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2002, sono soppresse le seguenti parole: "fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui all'articolo 8, comma 3 e 9, comma 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351 e comunque non oltre il 1° settembre 2005"».

26.0.500

MUGNAI

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Per tutti i consumi elettrici relativi alle bande di potenza istantaneamente interrompibile è sospesa l'applicazione delle prestazioni patrimoniali imposte (comp. "A").»

26.0.2 (Nuovo testo)

MONTI, CORRADO, BOLDI, AGONI, TIRELLI

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente articolo***«Art. 26-bis.***(Delega al Governo per la gestione dei residui radioattivi)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per provvedere alla sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, degli elementi di combustioni irraggiati e dei materiali nucleari nonché alla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile dismessi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, sentiti i Ministri dell'ambiente e tutela del territorio e della salute, e i relativi schemi sono trasmessi, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione del parere, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

4. I decreti legislativi definiscono gli obiettivi da perseguire e le azioni necessarie da intraprendere per la gestione in sicurezza dei rifiuti nucleari italiani, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il trattamento e il condizionamento di tutti i rifiuti radioattivi esistenti in Italia e la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e delle materie nucleari al fine di trasformarli in manufatti certificati, temporaneamente allocati sul sito di produzione, ma pronti per essere trasferiti al deposito nazionale; prevedere, anche, la possibilità di trattamento presso il deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza, e la possibilità di alienazione del combustibile irraggiato e delle materie nucleari;

b) attribuire ad una idonea Organizzazione la responsabilità di individuare i siti idonei alla realizzazione, da parte della medesima, del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi dove allocare e gestire in via definitiva i rifiuti di II categoria e, in via temporanea, quelli di III categoria e il combustibile irraggiato, siti da sottoporre ad approvazione e scelta del Ministro per le attività produttive, sentiti i Ministri dell'ambiente e tutela del territorio e della salute, e la Conferenza Unificata.

c) assegnare a tale Organizzazione i compiti, i parametri per la selezione del sito, i mezzi necessari, comprese le misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario e tributario, atte a compensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del deposito;

d) prevedere che progettazione, costruzione e gestione del deposito rientrino in una operazione di autofinanziamento a valere sui prezzi o sulle tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al deposito e che la proprietà del deposito è dello Stato mentre la gestione dello stesso è affidata in concessione;

e) garantire che le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi siano integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia e alla promozione dello sviluppo del territorio;

f) definire le linee generali di una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi;

g) prevedere la disattivazione accelerata degli impianti nucleari di cui all'articolo 13, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi compreso lo smantellamento delle strutture ed apparecchiature radioattive nonché il rilascio dei siti senza alcun vincolo di natura radiologica nel più breve tempo possibile, in relazione alla realizzazione del deposito dei rifiuti radioattivi;

h) prevedere obblighi inerenti al conferimento al deposito dei rifiuti radioattivi, elementi di combustibile irraggiato e materie nucleari da parte dei detentori e relative sanzioni a tutela;

i) assicurare il più efficace svolgimento delle attività di realizzazione del deposito e di disattivazione, degli impianti nucleari, anche modificando le norme contenute nei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 230, 26 maggio 2000, n. 241 e 9 maggio 2001, n. 257, garantendo comunque la consultazione dei soggetti di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e della Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria di cui all'articolo 9 dello stesso decreto;

5. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del sito di cui al comma 4, in particolare quelle attinenti all'informazione alle popolazioni, alle caratterizzazioni e qualificazioni necessarie alla individuazione del sito e alle prime misure di intervento territoriale, l'onere relativo è determinato in 1 milione di euro per gli anni 2002 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a valere sul Fondo speciale di conto capitale per il Ministero delle attività produttive di cui alla tabella B della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448. Per gli anni successivi al 2004, i relativi finanziamenti sono previsti ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni».

Art. 29.**29.500**

BETTAMIO

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le altre: «, pari a 2.580.000 euro a decorrere dall'anno 2003,».

Art. 35.**35.2 (Nuovo testo)**

IERVOLINO

All'articolo 35, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dai seguenti:

«4. Il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento professionale del personale sono regolati da contratti collettivi stipulati tra l'Unioncamere e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ente, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per il settore del commercio, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'ente stesso. L'incremento del costo del lavoro è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica, senza alcun onere per il bilancio dello Stato.

5. La verifica della compatibilità finanziaria dei costi contrattuali con gli strumenti di programmazione e bilancio dell'Unioncamere è effettuata dal collegio dei revisori dell'ente. La delibera per la sottoscrizione del contratto collettivo è sottoposta all'approvazione del Ministero delle attività produttive.».

35.0.9 (Nuovo testo)/1

BETTAMIO

Al comma 3, dopo la parola: «versamento» aggiungere le seguenti: «, previa istituzione di apposito capitolo di entrata,».

Conseguentemente, sopprimere le medesime parole al comma 4.

35.0.9 (Ulteriore nuovo testo)

BETTAMIO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Gli organismi di certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante il recepimento della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, versano a favore del bilancio dello Stato una somma pari a 3 euro per ciascuna verifica periodica di cui all'articolo 13 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, senza maggiori oneri a carico degli utenti. L'importo della suddetta somma è aggiornato annualmente in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertati dall'ISTAT.

2. Le entrate derivanti dal pagamento della somma di cui al comma 1 sono assegnate al Ministero delle attività produttive, ai sensi della vigente normativa in materia di contabilità generale dello Stato, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'attività di revisione periodica degli ascensori e dei montacarichi, da effettuarsi anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati.

3. Le modalità di pagamento della somma di cui al comma 1 sono determinate dal Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.».

35.0.150

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifica alla legge 17 maggio 1999, n. 144)

All'articolo 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi".».

35.0.250

BETTAMIO, IERVOLINO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:***«Art. 35-bis.**

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a costituire, ai sensi e per le finalità di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nella Repubblica Federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni di *venture capital* nei paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane.».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 5 GIUGNO 2002

82^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

(357) STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici

(629) RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici

(869) MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici»

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che, in attesa della decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari sulla calendarizzazione in Assemblea della proposta di stralcio degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge n. 848, deliberata ieri dalla Commissione, si riprenderà l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 8, già iniziata nella seduta di giovedì 30 maggio.

Il senatore BATTAFARANO fa presente che, a quanto gli risulta, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, nel prendere in considerazione la richiesta avanzata dalla Commissione di sottoporre quanto prima al voto dell'Assemblea la proposta di stralcio già richiamata dal Presidente, ha anche riesaminato le obiezioni di carattere procedurale sol-

levate ieri dal senatore Salvi, con uno specifico richiamo al Regolamento. Nella stessa sede si sarebbe convenuto anche sull'opportunità di astenersi da ogni votazione in Commissione prima del pronunciamento dell'Assemblea: a suo avviso, una tale mediazione lascia irrisolta la questione posta in modo del tutto condivisibile dal senatore Salvi e ripresa successivamente anche dal presidente del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo.

Secondo il senatore Tommaso SODANO, nella seduta di ieri il richiamo al Regolamento formulato dal senatore Salvi ha chiarito in modo inoppugnabile l'impossibilità di procedere nell'esame in sede referente prima della decisione definitiva dell'Assemblea sullo stralcio di alcuni articoli del disegno di legge n. 848. Egli pertanto condivide la posizione assunta dal senatore Salvi e ritiene che la preclusione alla prosecuzione dell'esame deve intendersi comprensiva anche della fase di illustrazione degli emendamenti. A suo avviso, sarebbe comunque preferibile sospendere l'esame in attesa dell'esito della prossima Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e della decisione sull'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea della proposta di stralcio all'esame.

Il senatore DI SIENA ritiene che un approfondimento sulle questioni poste nella seduta di ieri dal senatore Salvi possa costituire un utile contributo ad una riflessione sull'andamento complessivo della discussione in Commissione del disegno di legge n. 848. Egli non intende certo mettere in discussione le decisioni, peraltro insindacabili, adottate nella seduta di ieri dalla Presidenza della Commissione, ma ritiene che non si possa prescindere da una valutazione preoccupata sui numerosi fattori esterni di condizionamento del dibattito parlamentare sul disegno di legge n. 848, che hanno conferito ad esso un carattere di artificiosità, accentuato dagli atteggiamenti oscillanti assunti dal Governo, specialmente in ordine a tempi e modalità dell'*iter* di approvazione. Sarebbe quindi opportuno che tutti i Gruppi politici apprezzassero responsabilmente le conseguenze derivanti dallo stralcio deliberato ieri in Commissione, poiché esso non è indifferente rispetto al contenuto della delega. Pertanto la prosecuzione dell'esame del disegno di legge n. 848 prima della deliberazione definitiva dell'Assemblea sulla proposta di stralcio di alcuni articoli di esso appare una scelta contraddittoria e difficilmente riconducibile alla fattispecie disciplinata dal comma 3 dell'articolo 43, come peraltro è stato messo in evidenza anche dal Presidente del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo, nella presa di posizione ricordata dal senatore Battafarano.

Il senatore TOFANI fa presente che nella seduta di ieri, alla quale egli ha preso parte, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha convenuto all'unanimità sulla possibilità che, in attesa del pronunciamento dell'Assemblea, si procedesse nell'illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli del disegno di legge n. 848 non toccati dalla proposta di stralcio.

Il PRESIDENTE, preso atto delle osservazioni formulate dagli intervenuti, ricorda che nella seduta di ieri egli ha chiarito, con riferimento ai rilievi del senatore Salvi, di non ritenere che l'applicazione dell'articolo 43, comma 3 del Regolamento, con riferimento alla disciplina dello stralcio, comporti la preclusione dell'esame in sede referente delle parti del disegno di legge estranee alla proposta di stralcio medesima. Ritiene pertanto che, preso atto dei differenti punti di vista sulla questione, si debba proseguire con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore RIPAMONTI, anche alla luce di quanto è stato riferito circa l'esito della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ritiene necessario un riesame della questione richiamata ieri dal senatore Salvi, che non ha una valenza soltanto di carattere formale, dato che, non essendo ancora intervenuta una decisione definitiva dell'Assemblea sulla proposta di stralcio, ad oggi la Commissione non è nella condizione di sapere qual è il testo su cui è chiamata a pronunciarsi. Una migliore ponderazione della decisione adottata ieri dal Presidente sarebbe stata quindi opportuna.

Il PRESIDENTE, preso atto delle osservazioni del senatore Ripamonti, dà quindi la parola ai proponenti degli emendamenti all'articolo 8, per il seguito dell'illustrazione. Avverte che, a seguito dell'accoglimento dell'emendamento 1.80 – che ha sostituito in tutto il testo del disegno di legge n. 848 l'espressione «comparativamente rappresentative», riferita alle organizzazioni sindacali, con l'altra «comparativamente più rappresentative» – risultano assorbiti gli emendamenti 8.39, 8.50 e 8.106.

Il senatore RIPAMONTI, nel ribadire il suo disagio per la conferma della decisione di proseguire l'esame in sede referente indipendentemente dalla deliberazione definitiva dell'Assemblea sulla proposta di stralcio, dà per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 8 di cui è primo firmatario e dei quali non ha dato conto nella seduta del 30 maggio.

Il senatore Tommaso SODANO dà anch'egli per illustrati gli emendamenti all'articolo 8 di cui è primo firmatario.

Il senatore DI SIENA dà per illustrati gli emendamenti 8.108, 8.117 e 8.115.

Il senatore BATTAFARANO illustra l'emendamento 8.109, il cui significato è analogo al precedente emendamento 8.108, poiché entrambi hanno il fine – in via subordinata rispetto alla proposta, già illustrata, di soppressione della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 8 – di assicurare la congruità dell'indennità di disponibilità prevista per la fattispecie contrattuale del lavoro a chiamata. Con la soppressione della lettera *b*), di cui all'emendamento 8.110, si intende eliminare un principio di delega che, nel consentire di adempiere all'obbligo legislativo di assunzione dei disa-

bili attraverso il ricorso a forme di lavoro temporaneo, è suscettibile, senza l'introduzione di adeguati correttivi, di legittimare anche il principio della temporaneità dell'obbligo medesimo. Sarebbe quanto meno necessario precisare, come previsto da un successivo emendamento, che nel caso di ricorso al lavoro temporaneo, l'obbligo di assunzione si considera assolto secondo il principio del *pro rata temporis*. A tale finalità si ispira anche l'emendamento 8.123, mentre l'emendamento 8.125 si propone di pervenire ad una più puntuale definizione del lavoro occasionale: in proposito, va osservato che l'individuazione di un criterio temporale per delimitare tale fattispecie è necessario anche al fine di evitare gli abusi derivanti da un uso distorto dei rapporti di lavoro atipici. L'emendamento 8.126 introduce un elemento di garanzia, sempre con riferimento al rapporto di lavoro coordinato e continuativo.

Proseguendo nell'esposizione, il senatore Battafarano fa quindi proprio e dà per illustrato l'emendamento 8.127, e dà conto dell'emendamento 8.113 volto a rendere meno generica la condivisibile indicazione contenuta nel numero 3) della lettera c), sulle tutele fondamentali a presidio della dignità e della sicurezza dei collaboratori, integrandola con uno specifico riferimento alla maternità, alla malattia e all'infortunio. Nella stessa logica si muove anche l'emendamento 8.128, che approfondisce e articola il tema dell'estensione delle tutele e dei diritti per i collaboratori. Si tratta, peraltro, di questioni che sono affrontate anche nella Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori recentemente elaborata dai Gruppi politici che fanno capo all'Ulivo. L'emendamento 8.130 introduce un opportuno rinvio alla contrattazione collettiva, mentre con l'emendamento 8.132 si intende sottolineare la necessità di un sistema sanzionatorio idoneo a colpire qualsiasi tentativo di avvalersi dei rapporti di lavoro atipici per aggirare gli obblighi fiscali e contributivi. Dà per illustrato l'emendamento 8.114 e fa proprio l'emendamento 8.133, sottolineando l'esigenza di pervenire alla soppressione del riferimento agli enti con fine di lucro alla lettera d) del comma 1. Con la soppressione della lettera e) del comma 1, di cui all'emendamento 8.116, si intende sollecitare una riflessione sull'opportunità di disciplinare a livello legislativo il cosiddetto *job sharing*, già oggetto di una specifica regolazione con una recente circolare del Ministero del lavoro. L'emendamento 8.134, infine, intende consentire la sostituzione temporanea del prestatore di lavoro, previa accettazione del committente.

Il senatore TOFANI, relatore, fa presente che l'emendamento 8.101 tende a rendere più chiaro il principio di delega di cui alla lettera a) del comma 1. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 8.102 e 8.103.

Il senatore TREU illustra l'emendamento 8.111 che, come già è stato accennato dal senatore Battafarano, intende precisare i contenuti del principio di delega di cui alla lettera b), numero 1) del comma 1, nel senso di riconoscere il carattere temporaneo dell'adempimento dell'obbligo di as-

sunzione di lavoratori disabili mediante il ricorso a forme di rapporto di lavoro a termine.

L'emendamento 8.124 interviene sulla delicata materia della disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative, al fine di chiarire che i criteri temporali di durata della prestazione debbono essere individuati con precisione per garantire la proporzionalità tra la retribuzione e la quantità e qualità del lavoro svolto, ed anche per differenziare tali fattispecie contrattuali rispetto alle collaborazioni di natura occasionale, per le quali l'emendamento individua i limiti temporali e di reddito ben precisi. L'emendamento 8.135 intende precisare il principio di delega di cui alla lettera e) del comma 1, nel senso di prevedere che la cessazione della prestazione da parte di uno dei lavoratori non comporta la cessazione del rapporto.

Il senatore FABBRI dà per illustrati gli emendamenti 8.136, 8.137 e 8.138.

Il senatore TREMATERRA dà per illustrati gli emendamenti 8.42, 8.41 e 8.43

Il senatore VIVIANI illustra l'emendamento 8.112, soppressivo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 8. Osserva infatti che i principi di delega relativi alla disciplina del rapporto di lavoro coordinato e continuativo contenuti in tale lettera appaiono eccessivamente generici e sono del tutto inadonei a orientare la regolazione legislativa di una materia particolarmente complessa, oggetto, tra l'altro, di articolate iniziative legislative approvate dal Senato nella passata legislatura.

Stante l'assenza dei proponenti, il senatore RAGNO fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 8.118, 8.121, 8.119 e 8.120

Il senatore MORRA dà per illustrati gli emendamenti 8.1 e 8.2.

Il PRESIDENTE dà per illustrato l'emendamento 8.40. Avverte quindi che l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 8 è conclusa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI MERCOLEDÌ 5 GIUGNO E DI GIOVEDÌ 6 GIUGNO.

Il PRESIDENTE avverte che, in accoglimento della richiesta avanzata dai rappresentanti di alcuni Gruppi politici, la seduta notturna già convocata per oggi, mercoledì 5 giugno alle ore 20,30, non avrà più luogo.

Avverte altresì che la seduta convocata per domani giovedì 6 giugno non avrà più luogo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, considerata la rilevante mole degli impegni della Commissione, propone di prevedere per la prossima settimana, oltre alle sedute pomeridiane di martedì e di mercoledì e alla seduta antimeridiana di giovedì, la convocazione di una ulteriore seduta notturna nella giornata di mercoledì 12 giugno.

Conviene la Commissione

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848**Art. 8.****8.48**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) abrogazione del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, con introduzione nel settore del turismo e dei pubblici esercizi della possibilità di assumere con contratto continuativo lavoratori per prestazioni intermittenti in occasione di servizi speciali di durata non superiore a tre giorni con la previsione di un'indennità di disponibilità alla prestazione, la previsione di forme di tutela alla malattia e alla maternità e l'applicazione della normativa vigente in termini di legittima apposizione di un termine e risoluzione del contratto, nonché con la previsione di una percentuale massima di lavoratori assunti con tale forma contrattuale da identificarsi nei contratti collettivi di lavoro stipulati tra organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.»

8.140

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) abrogazione del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, con introduzione nel settore del turismo e dei pubblici esercizi della possibilità di assumere con contratto continuativo lavoratori per prestazioni intermittenti in occasione di servizi speciali di durata non superiore a tre giorni con la previsione di un'indennità di disponibilità alla prestazione, la previsione di forme di tutela alla malattia e alla maternità e l'applicazione della normativa vigente in termini di legittima apposizione di un termine e risoluzione del contratto, nonché con la previsione di una percentuale massima di lavoratori assunti con tale forma contrattuale da identificarsi nei contratti collettivi di lavoro stipulati

tra organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente rappresentative,».

8.108

DI SIENA, PAGLIARULO, DATO, VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, TREU, GRUOSSO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «riconoscimento di una» aggiungere la seguente: «congrua».

8.109

DATO, VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, GRUOSSO, DI SIENA, SALVI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «riconoscimento di una indennità cosiddetta disponibilità» aggiungere le seguenti: «di importo sufficiente ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione».

8.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «discontinuo o».

8.13

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o intermittente».

8.39

CHIRILLI

All'articolo 8, lettera a), sostituire le parole: «comparativamente rappresentative» con le seguenti: «maggiormente rappresentative».

8.50

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «comparativamente» aggiungere la seguente: «più».

8.106

DATO, VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «comparativamente», inserire la seguente: «più».

8.49

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «su scala nazionale» sopprimere le parole: «o territoriale».

8.14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o in via provvisoriamente sostitutiva, per decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

8.51

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «territoriale o», sopprimere le parole da: «in via provvisoriamente», fino a: «e delle politiche sociali».

8.101

TOFANI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «persone inoccupate o disoccupate» con le seguenti: «soggetti in stato di disoccupazione».

8.17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «inoccupate o».

8.18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o disoccupati».

8.15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «25 anni» con le seguenti: «30 anni».

8.16

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «45 anni» con le seguenti: «50 anni».

8.19

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «che siano stati espulsi» a: «o di lavoro e».

8.20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «di mobilità e».

8.21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e di collocamento».

8.68

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «eventuale non obbligatorietà» fino alla fine della lettera.

8.53

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) conversione automatica del rapporto di lavoro di cui al presente articolo in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con tutti gli effetti conseguenti, nel caso in cui venga accertato dagli organi competenti, con provvedimento esecutivo, che il rapporto di lavoro costituito è in realtà di lavoro subordinato;».

8.56

RIPAMONTI, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) riconoscimento della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro da assicurare nei confronti di tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro;».

8.57

RIPAMONTI, PILONI, GRUOSSO, BATTAFARANO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) consentire ai lavoratori di cui al presente articolo l'iscrizione ad organizzazioni sindacali di settore o di categoria, nonchè riconoscere loro ogni altro diritto sindacale compatibile con la particolare struttura del rapporto di lavoro;».

8.55

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) riconoscimento ai lavoratori di cui al presente articolo, del diritto di organizzarsi in associazioni di categoria, del settore o di ramo di attività;».

8.58

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) garantire ai lavoratori di cui al presente articolo il diritto di aderire ad organizzazioni o associazioni anche intercategoriale, conferendo ad esse specifici poteri di rappresentanza;».

8.59

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) tutela del diritto dei lavoratori di cui al presente articolo di partecipare alle assemblee indette dalle rappresentanze sindacali aziendali, all'interno delle unità produttive delle aziende;».

8.69

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.110

BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.72RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN*Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il numero 1).*

8.76RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN*Al comma 1, alla lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:**«1) soppressione dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».*

8.73RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN*Al comma 1, alla lettera b), al numero 1), premettere le seguenti parole: «divieto di».*

8.22RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN*Al comma 1, lettera b), numero 1 sopprimere le parole da: «ovvero alla forma» fino a: «n. 196».*

8.24

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), numero 1 sopprimere le parole da: «anche per soddisfare» fino alla fine del periodo.

8.23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), numero 1, sopprimere le parole: «e appartenenti a categorie assimilate».

8.123

MONTAGNANO, DATO, BATTAFARANO, PILONI

Al comma 1, lettera b), punto 1) sostituire le parole: «anche per soddisfare le quote obbligatorie di assunzione di lavoratori disabili e appartenenti a categorie assimilate» con le seguenti parole: «anche per soddisfare, in via temporanea, le quote obbligatorie di assunzione di lavoratori disabili e appartenenti a categorie assimilate, esclusivamente laddove tale possibilità sia prevista dalla contrattazione collettiva».

8.102

TOFANI

Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole: «e appartenenti a categorie assimilate» con le seguenti: «di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni;».

8.74

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «con divieto di applicare il patto di prova ai contratti accesi con gli appartenenti a categorie protette e comunque con l'obbligo di ef-

fettuare un nuovo avvio al lavoro entro 45 giorni dalla cessazione del precedente rapporto;».

8.111

TREU, MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, lettera b) punto 1), aggiungere alla fine: «, secondo il principio del pro rata temporis».

8.75

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il numero 2).

8.25

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), numero 2, sopprimere le parole: «con conseguente applicabilità degli oneri contributivi di questo settore».

8.71

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), al numero 2), dopo le parole: «oneri contributivi» aggiungere le seguenti: «e del contratto collettivo».

8.70

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), al numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «l'assunzione a termine in agricoltura dovrà avvenire in particolare per fase lavorativa intendendosi per quest'ultima una singola operazione di un ciclo culturale la cui individuazione dovrà essere affidata alla contrattazione collettiva;».

8.77

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

8.62

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

«01) applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni;».

8.136

FABBRI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il punto 1.

8.78

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera c), sopprimere il numero 1).

8.42

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

8.112

VIVIANI, TREU, BATTAFARANO, DI SIENA, MONTAGNINO, GRUOSSO, RIPAMONTI,
PAGLIARULO, PILONI, DATO

Al comma 1 sopprimere il punto 1) della lettera c).

8.118

BUCCIERO, DEMASI, FLORINO

Al comma 1, lettera c), sopprimere il punto 1).

8.124

MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO, PILONI

Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) Identificazione dei criteri temporali di durata della prestazione o economici, rilevanti ai fini di garantire la proporzionalità tra il corrispettivo e la qualità e quantità del lavoro svolto, ed anche ai fini della differenziazione di dette fattispecie contrattuali rispetto alle collaborazioni di natura meramente occasionale, considerando tali le prestazioni di durata non superiore a 12 giorni lavorativi continuativi o le prestazioni che determinano un reddito annuo non superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

8.137

FABBRI

Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) identificazione della fattispecie con riferimento alla necessità di un atto scritto, contenente l'indicazione di una durata e di un compenso, ri-

levante ai fini della differenziazione di detta fattispecie contrattuale rispetto alle collaborazioni di natura meramente occasionale».

8.121

BUCCIERO, DEMASI, FLORINO

Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) identificazione della fattispecie con riferimento alla necessità di un atto scritto, contenente l'indicazione di una durata e di un compenso, rilevante ai fini della differenziazione di detta fattispecie contrattuale rispetto alle collaborazioni di natura meramente occasionale».

8.26

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere le parole: «temporali di durata della prestazione o».

8.27

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere le parole: «o economici di ammontare del corrispettivo».

8.142

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera c), punto 1, sopprimere le parole: «o economici di ammontare del corrispettivo».

8.79

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), al numero 1), dopo le parole: «durata della prestazione» sostituire la parola: «o» con la seguente: «e».

8.80

RIPAMONTI, GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera c), al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «intendendosi per occasionali quelle prestazioni di durata limitata a pochi giorni la cui reiterabilità nel corso dell'anno non è prevedibile e comunque avviene sporadicamente e senza regolarità».

8.143

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, alla lettera c), al numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «intendendosi per occasionali quelle prestazioni di durata limitata di pochi giorni la cui reiterabilità nel corso dell'anno non è prevedibile e comunque avviene sporadicamente e senza regolarità».

8.125

MONTAGNINO, BATTAFARANO

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) Riconduzione alla fattispecie della prestazione di lavoro occasionale qualora il rapporto di collaborazione sia di durata non superiore ai 12 giorni lavorativi continuativi, oppure qualora il reddito annuo derivante da tale attività non sia superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

8.63

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) obbligo della stipula dei contratti in forma scritta;».

8.126

MONTAGNINO, BATTAFARANO, PILONI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) Previsione della forma scritta dei contratti relativi a tali rapporti».

8.81

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera c), sopprimere il numero 2).

8.61

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) riconduzione della fattispecie esclusivamente a uno o più progetti;».

8.28

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 2), sopprimere le parole: «uno o più progetti o».

8.82

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), al numero 2), dopo le parole: «progetti o» aggiungere le seguenti: «specifici e predeterminati».

8.144

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera c), al numero 2), dopo le parole: «progetti o» aggiungere le seguenti: «specifici e predeterminati».

8.29

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), al numero 2), sostituire le parole: «uno o più» con la seguente: «specifici».

8.127

MONTAGNINO

Al comma 1, lettera c), al numero 2), sopprimere le seguenti parole: «o programmi di lavoro o fasi di esso».

8.30

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), al numero 2), sopprimere le parole: «o programmi».

8.31

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), al numero 2), sopprimere le parole: «o fasi di esso».

8.83

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con organizzazione autonoma ancorché coordinata dei tempi e dei mezzi per la realizzazione del progetto, del programma o della sua fase identificati nel contratto;».

8.145

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera c), al numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «con organizzazione autonoma ancorché coordinata dei tempi e dei mezzi per la realizzazione del progetto, del programma o della sua fase identificati in contratto;».

8.84

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) previsione dell'obbligo a carico dei datori di lavoro, qualora la collaborazione riguardi semplici e ripetitivi, di occupare i soggetti interessati con contratti a tempo indeterminato;».

8.85

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).

8.64

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), al numero 3), sostituire le parole: «previsione di tutele fondamentali» con le seguenti: «previsione di maggiori e più incisive tutele contrattuali, sindacali e normative, nonché delle tutele fondamentali».

8.113

PILONI, BATTAFARANO, DATO, VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, lettera c), al numero 3), dopo la frase: «a presidio della dignità e della sicurezza dei collaboratori» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento alla maternità, malattia e infortunio,».

8.40

ZANOLETTI

Al comma 1, lettera c), punto 3), sopprimere le seguenti parole: «anche nel quadro di intese collettive».

8.32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), al numero 3), sopprimere le parole: «anche nel quadro di intese collettive».

8.119

BUCCIERO, DEMASI, FLORINO

Al comma 1, lettera c), al numero 3), sopprimere le seguenti parole: «anche nel quadro di intese collettive».

8.138

FABBRI

Al comma 1, lettera c), al numero 3), sopprimere le seguenti parole: «anche nel quadro di intese collettive».

8.41

TREMATERRA

Al comma 1, lettera c), al numero 3), sostituire le parole: «intese collettive» con le seguenti: «accordi nazionali e/o territoriali».

8.86

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), al numero 3), sostituire le parole: «intese collettive» con le seguenti: «accordi nazionali e territoriali».

8.87

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera c), al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque con l'applicazione, in misura compatibile e modellata sulle effettive modalità di esecuzione del progetto, delle norme vigenti in relazione all'esercizio dei diritti sindacali sul posto di lavoro, alla salute e sicurezza sul lavoro, alla determinazione del reddito con il rinvio ai parametri tabellari dei contratti collettivi, all'applicazione dell'articolo 2110 del codice civile in termini di diritto ad un periodo di ferie e di malattia o maternità retribuite con diritto alla conservazione del posto, nonché con l'applicazione delle norme sulla legittima apposizione di un

termine di durata nonché con l'introduzione di forme risarcitorie e reintegratorie in caso di recesso unilaterale illegittimo del datore di lavoro;».

8.146

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, alla lettera c), al punto 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque con l'applicazione, in misura compatibile e modellata sulle effettive modalità di esecuzione del progetto, delle norme vigenti in relazione all'esercizio dei diritti sindacali sul posto di lavoro, alla salute e sicurezza sul lavoro, alla determinazione del reddito con il rinvio ai parametri tabellari dei contratti collettivi, all'applicazione dell'articolo 2110 del codice civile in termini di rititto ad un periodo di ferie e di malattia o maternità retribuite con diritto alla conservazione del posto, nonché con l'applicazione delle norme sulla legittima apposizione di un termine di durata nonché con l'introduzione di forme risarcitorie e/o reintegratorie in caso di recesso unilaterale illegittimo del datore, nonché prevedendo una tariffa oraria minima la cui entità dovrà comunque garantire alla lavoratrice e al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa e comunque non inferiore alla previsione contrattuale minima vigente nel settore di appartenenza, con la previsione di meccanismi di adeguamento automatico annuale in base all'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT per operai e impiegati».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 3.105).

8.128

MONTAGNINO, BATTAFARANO

Al comma 1, lettera c), alla fine del punto 3), aggiungere la seguente frase: «con particolare riferimento all'applicazione degli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, della legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni e delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa nonché estensione dei diritti sindacali e della tutela in caso di malattia».

8.66

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis.) previsione del diritto del lavoratore di ricevere le informazioni previste nei contratti collettivi di lavoro a favore dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, nonché le informazioni relative alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;».

8.130

MONTAGNINO, BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO DI SIENA

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3) inserire il seguente:

«3-bis.) Rinvio obbligatoria alla contrattazione collettiva per la definizione di ulteriori tutele».

8.132

MONTAGNINO, BATTAFARANO

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3) aggiungere il seguente:

«3-bis.) Previsione di adeguato sistema sanzionatorio nei casi di inosservanza delle disposizioni di legge».

8.67

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3) aggiungere il seguente:

«3-bis.) garantire a tutti i lavoratori, quale ne sia la natura del rapporto di lavoro, pari condizioni nell'accesso all'informazione attinente all'attività lavorativa;».

8.88

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera c), sopprimere il numero 4).

8.1

MORRA

Al comma 1, lettera c), punto 4, dopo le parole: «meccanismi di certificazione» aggiungere: «della volontà delle parti contraenti».

8.65

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), al numero 4), dopo le parole: «meccanismi di certificazione» aggiungere le seguenti: «della volontà delle parti contraenti;».

8.43

TREMATERRA

All'articolo 8, comma 1, lettera c), punto 4), aggiungere dopo le parole: «meccanismi di certificazione» le seguenti parole: «della volontà delle parti contraenti».

8.120

BUCCIERO, DE MASI, FLORINO

Al comma 1, lettera c), aggiungere il seguente punto:

«4-bis) esclusione dall'ambito di applicazione della presente lettera dei rapporti di collaborazione autonoma di contenuto giornalistico, instaurati con gli organi di informazione».

8.117

DI SIENA, DATO, VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, GRUOSSO

Al comma 1, lettera c), aggiungere infine il punto:

«4-bis) previsione dell'obbligo del contratto scritto;».

8.89

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

8.114

DATO, VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, lettera d) sopprimere.

8.90

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera d), dopo la parola: «ammissibilità» aggiungere le seguenti: «per periodi complessivamente non superiori a novanta giorni all'anno».

8.103

TOFANI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «occasionale e».

8.92

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «occasionale e accessorio,» sostituire le parole: «in generale e» con le seguenti: «limitato ad attività ben definite».

8.133

MONTAGNINO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «in generale e con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie e di enti con e senza fine di lucro» con le seguenti parole: «con riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie e di enti senza fine di lucro».

8.91

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «a favore di famiglie» sopprimere le parole: «e di enti con e senza fine di lucro,».

8.93

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «di famiglie e di enti» sopprimere la parola: «con e».

8.115

DI SIENA, DATO, VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, GRUOSSO

Al comma 1, lettera d), al quinto rigo, dopo la parola: «enti» sopprimere le parole: «con e».

8.2

MORRA, FABBRI

Al comma 1, lettera d), modificare le parole: «enti con e senza fine di lucro» con le seguenti: «enti senza fini di lucro».

8.33

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «da disoccupati di lungo periodo».

8.34

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «a rischio di esclusione sociale o comunque».

8.35

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro.».

8.36

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «ovvero in procinto di uscirne.».

8.37

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa.».

8.95

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera d), dopo la parola: «regolarizzabili» aggiungere le seguenti: «sia dal punto di vista contributivo che previdenziale.».

8.96

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «tecnica di buoni» aggiungere le seguenti: «emessi dai servizi pubblici per l'impiego e dagli enti pubblici territorialmente competenti, il cui ammontare dovrà rapportarsi a forme di prestazioni analoghe nel rispetto dei contratti collettivi comparabili e».

8.94

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera d), in fine, sopprimere le parole da: «ricorrendo,» fino alla fine della lettera».

8.116

BATTAFARANO, DATO, VIVIANI, PILONI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

8.97

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole:
«sulla base di quanto già stabilito dalla circolare del Ministro del lavoro n. 43 del 7 aprile 1998, fatte salve le diverse previsioni che possono essere adottate con i contratti collettivi o individuali.

8.98

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole:
«prevedendo che la cessazione del rapporto di uno dei lavoratori non comporta l'automatica cessazione del contratto».

8.135

TREU, DATO, MONTAGNINO, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «, prevedendo che la cessazione della prestazione da parte di uno dei lavoratori non comporti automatica la cessazione del rapporto».

8.134

MONTAGNINO, BATTAFARANO

Al comma 1, lettera e), alla fine aggiungere la seguente frase: «è facoltà del prestatore di lavoro, previa accettazione del committente, di farsi sostituire temporaneamente da persona resa nota al committente stesso».

8.147

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) previsione di strumenti di consultazione vincolante preventiva e successiva delle lavoratrici e dei lavoratori sugli accordi sindacali stipulati ai sensi della presente legge e dei suoi decreti legislativi attuativi».

8.99

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme di coordinamento, per quanto riguarda i presentatori di lavoro di cui al presente articolo, nonchè di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, in attuazione della direttiva comunitaria 91/533/CEE, recante obblighi di informazione sulle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, per le parti compatibili con la struttura dei rapporti di cui al predetto articolo.

1-ter. I principi e i criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1-bis, considerato che all'interno del sistema formativo, in particolare, devono individuarsi modalità tali da consentire la migliore qualificazione professionale dei lavoratori di cui all'articolo 1 sono i seguenti:

- a) pieno rispetto della normativa vigente, interna e comunitaria;
 - b) considerazione della peculiarità dei rapporti in questione, con l'obiettivo di ottenere il maggiore risultato per la tutela della salute, per il riconoscimento dei diritti di informazione, per la formazione permanente e continua, senza aggravii per le imprese».
-

8.100

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che adegui alle particolari caratteristiche dei lavoratori di cui al presente articolo i sistemi di formazione previsti dalle leggi vigenti, nell'ambito degli

stanziamenti previsti dalle singole norme e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

1-ter. I principi e i criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1-bis, considerato che all'interno del sistema formativo, in particolare, devono individuarsi modalità tali da consentire la migliore qualificazione professionale dei lavoratori di cui all'articolo 1 sono i seguenti:

- a) pieno rispetto della normativa vigente, interna e comunitaria;
 - b) considerazione della peculiarità dei rapporti in questione, con l'obiettivo di ottenere il maggiore risultato per la tutela della salute, per il riconoscimento dei diritti di informazione, per la formazione permanente e continua, senza aggravii per le imprese».
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2002

59^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

DANZI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione italiana ostetrici e ginecologi ospedalieri (AOGOI), il presidente nazionale, professor Piero Curiel, il responsabile Progetto menopausa Italia, professor Costante Donati Sarti e il professor Fabio Parazzini, nonché, per l'Istituto di Radiologia dell'Università di Chieti, il presidente, professor Lorenzo Bonomo ed il consigliere, dottor Giuseppe Guglielmi.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi socio-sanitari connessi alla patologia osteoporotica: audizioni di rappresentanti di associazioni di categoria

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 29 maggio 2002.

Interviene il professor BONOMO il quale illustra un documento elaborato dalla Società italiana di radiologia medica, osservando preliminarmente che l'osteoporosi è una malattia dello scheletro cui si associa un aumentato rischio di frattura per traumi anche lievi, tali fratture si associano a compromissioni dello stato di salute, scadimento della qualità della vita, diminuzione dell'attesa di vita stessa.

La densitometria ossea consente oggi di valutare in modo accurato e preciso la massa ossea ed è dirimente per la diagnosi di osteoporosi. La misura della densità ossea fornisce la più efficace stima del rischio di frattura. Tale indagine è consigliabile perché la malattia può essere del tutto silente sino alla prima complicanza fratturativa. Insieme ad altri dati clinici, è fondamentale per identificare il rischio di frattura. Attualmente si consiglia un'indagine densitometrica su base individuale, considerata l'età e l'eventuale presenza di fattori di rischio e malattie predisponenti. Le in-

dicazioni cliniche che rendono la densitometria ossea erogabile dal Servizio Sanitario Nazionale vanno individuate nei fattori di rischio per ridotta massa ossea, nella forte familiarità positiva, nella menopausa precoce, nella terapia prolungata con glucocorticoidi, nell'anoressia nervosa e nei trapianti d'organo.

A completamento del precedente intervento, prende la parola il dottor GUGLIELMI che precisa che dal punto di vista radiologico diverse sono le indagini che permettono di avvalersi di tecniche diagnostiche per immagini. Accanto quindi a valutazioni di tipo densitometrico, non può non ricordarsi il ruolo della radiologia tradizionale.

Interviene il professor PARAZZINI che ritiene in primo luogo che la patologia osteoporotica deve essere considerata prima di tutto una forma di patologia femminile post-menopausa. Illustra quindi il Progetto Menopausa Italia che, nato nel 1997, mira a studiare la donna in climaterio e diffondere una cultura preventiva nei ginecologi italiani. Tale progetto si pone essenzialmente l'obiettivo di produrre dati che siano strumento per la discussione e di interesse scientifico nazionale ed internazionale. Per quanto riguarda gli obiettivi strettamente epidemiologici-scientifici, due sono le linee di lavoro: la prima è monitorare nel tempo l'«epidemiologia della menopausa», la seconda è valutare nelle donne seguite l'impatto sulla salute della terapia sostitutiva. Gli studi effettuati consentono di affermare che l'osteoporosi colpisce prevalentemente la popolazione femminile di età compresa tra i 40 ed i 79 anni. L'incidenza di osteoporosi nel sesso femminile si spiega col maggior rischio dovuto ad un picco di massa ossea più basso, un volume scheletrico inferiore ed un'accelerata perdita ossea post-menopausale. Il rischio di osteoporosi e conseguenti fratture è influenzato da una serie di fattori genetici, comportamentali, patologici, farmacologici che comunque considerati, da soli o in associazione, sono inadeguati nel predire la riduzione della densità ossea o il rischio di frattura nei singoli soggetti.

Il professor DONATI SARTI osserva preliminarmente come dagli studi effettuati si sia evidenziato tra i fattori fondamentali di rischio della patologia osteoporotica, l'età, la densità di massa ossea, le terapie cortisoniche, il fumo e caratteristiche genetiche predisponenti. Nei cinque, dieci anni successivi alla cessazione dell'attività ovarica si assiste ad una perdita rapida della massa ossea dell'ordine del 2, 3 per cento annuo, successivamente oltre 65 anni d'età, la perdita subisce un rallentamento. Una adeguata produzione estrogenica favorisce un'azione protettiva. Per quanto riguarda il problema osteoporosi-menopausa è necessaria un'attenta valutazione della paziente in relazione ad una presenza o meno di fattori di rischio per tale patologia. Dai diversi studi internazionale emerge che la differenza di densità ossea tra gruppi di pazienti con o senza fratture di femore è troppo modesta per discriminare in anticipo donne che avranno fratture da quelle che non ne avranno, pur essendo la ridotta massa ossea

un fattore di maggiore fragilità. In tutte le donne è consigliato un adeguato stile di vita, con un sufficiente apporto di calcio e vitamina D. Nella paziente a rischio sarà necessario intraprendere una terapia il più possibile personalizzata, in base all'età del soggetto, alla sua storia clinica, all'andamento del *turn over* osseo.

Il professor CURIEL, ad integrazione del precedente intervento, sottolinea la valenza educativa del progetto menopausa Italia che ha coinvolto 400 centri ed oltre 100.000 donne. La sua caratteristica prevalente va ricercata nella valenza educativa nei riguardi sia della popolazione in generale che della classe medica in particolare.

Rivolgono domande agli intervenuti la senatrice BOLDI (che chiede di conoscere quali valutazioni si danno degli estrogeni naturali, anziché quelli di sintesi, a fini preventivi della patologia osteoporotica), il senatore MASCIANI (che, paventato il rischio di un eccessivo accademismo, che faccia perdere di vista gli obiettivi che devono essere propri di un organismo parlamentare nello svolgimento di un'indagine, chiede quante donne dovrebbe riguardare l'indagine densitometrica e quali potrebbero essere i possibili costi), il senatore SALINI (che ritiene che l'approccio alla patologia osteoporotica che avviene progressivamente nel tempo dovrebbe essere di tipo diverso, insistendo quindi sull'alimentazione e sullo stile di vita), il senatore TREDESE (che chiede se le donne che fanno uso di estroprogestine in età fertile abbiano una minore incidenza dell'osteoporosi), il senatore LONGHI (che chiede di comprendere meglio perché l'osteoporosi colpisca soprattutto le donne in menopausa), il senatore SALZANO (che sottolinea come debbano essere meglio individuate le finalità dell'indagine conoscitiva in corso che non può risolversi in una sorta di improprio convegno scientifico), il senatore DANZI (che sottolinea come la patologia osteoporotica abbia un impatto sociale estremamente rilevante e che obiettivo primario della Commissione è acquisire conoscenze per proporre misure di contenimento del danno economico e sociale che ne potrebbe derivare), il senatore TATÒ (che ringrazia gli esperti intervenuti per l'arricchimento di conoscenze che hanno fornito su questo grave problema sociale, per la cui soluzione devono essere a suo avviso individuati percorsi terapeutici alternativi al farmaco).

Dopo un breve intervento della senatrice BOLDI, relatrice sull'indagine conoscitiva in corso, che rileva come maggiori siano le informazioni acquisite e più ampie le possibilità di addivenire a conclusioni ragionate nell'ambito delle competenze proprie della Commissione sanità, replica il professor BONOMO, che preliminarmente rilevato come necessariamente il suo intervento abbia avuto un taglio generico, considerata la genericità della richiesta di audizione, precisa quindi che con l'approvazione dei livelli essenziali di assistenza, dal 1° luglio, indagini non saranno più prescrivibili da medici di medicina generale, ma solo da specialisti: il pro-

blema è quindi quello di dare indicazioni precise nella prescrizione dell'indagine stessa.

Il professor DONATI SARTI, in merito alla richiesta di informazione sulla somministrazione di estrogeni naturali, rileva come esistano pochi studi clinici in proposito, mentre per quanto riguarda la correlazione tra menopausa e patologia osteoporotica, questa va ricercata essenzialmente nel fatto che la densità di massa ossea subisce, in coincidenza con la menopausa, un notevole calo. Ribadisce che dal punto di vista epidemiologico, siamo ancora in una fase di indagine preliminare e che il Progetto menopausa Italia, precedentemente illustrato, rappresenta il massimo sforzo di indagine finora attuata.

Il professor PARAZZINI rileva che il numero di donne che potrebbero essere sottoposte ad indagine densitometrica potrebbe essere valutato nell'ordine di circa il 25, 30 per cento della popolazione femminile, pari a circa il 12,5 per cento dell'intera popolazione.

Dopo che il dottor GUGLIELMI ha fornito ulteriori chiarimenti sulla valutazione densitometrica ossea, il seguito dell'indagine è rinviato alla prossima seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il vice presidente DANZI avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,05.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2002

118^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nei centri urbani del Mezzogiorno e delle isole: audizione del sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA sottolinea innanzitutto come la situazione attuale di carenza idrica generalizzata risenta fortemente dei recenti cambiamenti climatici, che hanno determinato il succedersi di stagioni calde e siccitose, con una riduzione notevolissima delle risorse idriche, delle falde e degli invasi, specie in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Per quanto riguarda la fornitura di acqua per usi

civili, è stato calcolato che solo il 30 per cento della popolazione meridionale ha un approvvigionamento sufficiente. Pertanto, il contributo che può venire dal settore dell'agricoltura per la soluzione dei gravi problemi in atto riguarda prevalentemente la predisposizione di azioni volte a liberare volumi di acqua, in modo da renderli disponibili per usi civili. L'Autorità cui è demandato il compito di attribuire priorità nella utilizzazione delle risorse idriche è stata quindi individuata dal Governo nelle diverse regioni e nelle strutture commissariali.

Il Dicastero delle politiche agricole e forestali monitorizza mensilmente lo stato degli invasi ed ha potuto quindi registrare lo stato di grave emergenza idrica che caratterizza al momento il Sud del Paese, stato che non lascia intravedere nel breve periodo sensibili cambiamenti nello scenario delle disponibilità idriche. Per quanto riguarda le risorse idriche effettivamente disponibili, infatti, si rileva un *deficit*, rispetto all'anno scorso, del 57 per cento in Basilicata, del 7 per cento in Puglia, del 45 per cento in Sicilia e del 55 per cento in Sardegna.

Il Rappresentante del Governo si sofferma quindi sull'erogazione delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e fa presente che il Ministero delle politiche agricole e forestali ha predisposto un Programma Nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione, approvato dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 26 marzo scorso. Tale programma delinea gli interventi da realizzare secondo alcune linee direttrici basate sul recupero dell'efficienza degli accumuli di acqua, sull'adeguamento delle reti di distribuzione, sul completamento di alcuni schemi idrici, sul passaggio a sistemi di controllo a misura, sull'utilizzo delle acque reflue per uso irriguo, sull'adozione di tecniche di irrigazione di maggiore efficienza e minor impatto ambientale.

In considerazione dell'esigenza di intervenire nel breve e nel medio periodo, i Ministri delle infrastrutture, dell'ambiente e delle politiche forestali hanno istituito un tavolo di concertazione che ha lo scopo di esaminare la situazione esistente, dare attuazione immediata agli interventi e proporre al Governo un programma di azioni concrete da realizzare. Una volta definito il programma, con l'accordo delle regioni, lo stesso sarà portato a conoscenza della Conferenza Stato-regioni, del CIPE e del Tavolo Tecnico Interministeriale.

Il presidente NOVI, nel ringraziare il Rappresentante del Governo per la relazione svolta, ricorda come ieri il ministro Lunardi abbia lanciato le proposte di dar vita ad un'apposita Agenzia per l'acqua e ad una sorta di Banca dell'acqua. Invita pertanto il sottosegretario a chiarire se, a suo avviso, sia ipotizzabile il concreto avvio di un rapido processo di ottimizzazione delle risorse idriche, anche attraverso l'adozione di più moderni sistemi di irrigazione.

Il senatore DETTORI osserva come dalla relazione del Rappresentante del Governo non sia possibile evincere la realtà della situazione in

atto in tutta la sua drammaticità, né il reale intento di modificare radicalmente la politica nel settore dell'approvvigionamento idrico. Eppure, in regioni come la Sardegna, la Calabria e la Sicilia, la disponibilità delle risorse idriche è oggi praticamente dimezzata, il che significa che l'economia di quelle aree del Paese subirà un vero e proprio tracollo. Vi è pertanto la necessità di predisporre un serio piano di emergenza, dando vita ad una sorta di *task force*, o conferendo concretezza al tavolo di concertazione di cui ha parlato il Rappresentante del Governo. Chiede infine chiarimenti in ordine all'assenza della regione Sardegna dall'elenco di quelle interessate al riparto delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 185 del 1992.

Il senatore ZAPPACOSTA osserva che dalle relazioni dei Rappresentanti dei tre Dicasteri interessati è possibile delineare un piano di interventi a breve e medio periodo che appare idoneo ad affrontare la situazione di emergenza in atto, frutto di una politica delle risorse idriche condotta negli ultimi decenni assolutamente inadeguata. Occorre, a questo punto, come ha sottolineato ieri il senatore Specchia, porre fine alla frammentazione di competenze fra ben tre Dicasteri, dando eventualmente vita ad un Ministero delle acque e ad un Corpo nazionale delle acque.

Il senatore MANFREDI sottolinea l'esigenza di approfondire alcune tematiche squisitamente tecniche, come ad esempio la possibilità di utilizzare in modo più intenso i dissalatori, che in altri Paesi forniscono gran parte del fabbisogno idrico. Per altro verso, è necessario comprendere in che misura le recenti modifiche al Titolo V della Costituzione abbiano apportato cambiamenti nel riparto delle competenze fra Stato e regioni in materia di approvvigionamento idrico e di irrigazione. Inoltre, sarebbe opportuno svolgere approfondite ricerche allo scopo di calcolare quante risorse finanziarie sono state erogate negli ultimi trent'anni per il ristoro dei danni subiti nel settore. Poi, l'occasione potrebbe essere opportuna per arrivare a comprendere cosa sarebbe stato possibile fare se negli anni scorsi il settore avesse fatto capo ad un unico organismo in grado di assicurare una programmazione lungimirante. Infine, invita il Rappresentante del Governo ad esporre il suo pensiero in merito all'opportunità di far ricorso al Fondo di solidarietà per i territori colpiti dagli eventi calamitosi anche per quanto riguarda l'emergenza idrica, che in realtà non è del tutto imprevedibile.

Il senatore Antonio BATTAGLIA richiama l'attenzione dei presenti sulla drammatica situazione che sta vivendo attualmente la Sicilia ove in alcune città la popolazione è sprovvista di acqua da giorni se non da settimane. Per quanto riguarda gli interventi che è possibile ipotizzare ad iniziativa del Ministero delle risorse agricole, opportune appaiono misure volte ad incentivare l'utilizzo delle acque fognarie depurate, attivando, più in generale, tutti gli strumenti idonei a liberare risorse idriche da destinare all'uso civile.

Il senatore IOVENE osserva che dalla relazione del Rappresentante del Governo non si evince l'estrema drammaticità della situazione della regione Sicilia, né emerge una valutazione di carattere strategico della situazione attuale. Al riguardo, sarebbe forse opportuno prevedere anche l'audizione di esponenti del CNR per quanto riguarda il processo di desertificazione in atto in alcune regioni del Paese. Sarebbe utile inoltre disporre di dati più puntuali sull'uso di acqua potabile nel settore agricolo, che sarebbe quindi possibile liberare per uso civile.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA risponde ai senatori intervenuti che ringrazia per il prezioso contributo, di cui il Governo non mancherà di tener conto. È stato osservato da alcuni componenti della 13^a Commissione che il tono della sua relazione sarebbe stato non particolarmente accorato a fronte di una situazione realmente drammatica: in realtà è suo costume esprimersi in modo pacato ed equilibrato, senza nulla togliere all'estrema delicatezza della problematica in discussione, che rappresenta per il Governo in carica una priorità assoluta.

La situazione che vivono attualmente le regioni meridionali affonda le radici in politiche condotte in passato che non hanno sempre consentito di utilizzare le risorse rese disponibili in modo congruo. Oggi comunque vi è piena consapevolezza della complessità del quadro di riferimento, ed è ovvio che il Governo non mancherà di dare la priorità alla soluzione dei problemi di approvvigionamento idrico nel settore civile, rispetto a quello agricolo.

Fa quindi presente che i 250 miliardi di lire a disposizione del Ministero per le risorse agricole e forestali, a cui vanno aggiunti altri 100 miliardi circa, non vanno confusi con le risorse stanziare per l'attuazione della legge obiettivo. Il Ministero da lui rappresentato, inoltre, opera prevalentemente svolgendo una funzione di indirizzo e di raccordo delle attività delle singole regioni. In ogni caso, la proposta di dar vita ad una sorta di *task force* è sostanzialmente condivisa dai responsabili del Dicastero, come si può evincere del resto dalla relazione svolta.

Quanto ai rischi derivanti dalla ripartizione delle competenze fra i tre Dicasteri e le regioni, qualsiasi intervento innovativo non dovrà però andare ad incidere in senso riduttivo sugli ambiti di operatività degli enti locali, delle regioni e anche dei consorzi di bonifica, i quali ultimi non vanno certo soppressi, ma semmai valorizzati in quanto bracci operativi delle regioni. Interessante è inoltre la proposta di dar vita ad un'apposita Agenzia o ad un Ministero dell'acqua.

Per ciò che concerne l'obsolescenza delle reti idrica e fognaria, non v'è dubbio che occorra intervenire, potendo beneficiare di maggiori risorse finanziarie, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni. I dissalatori, poi, possono rappresentare un utile strumento per far fronte all'emergenza nel settore civile, mentre per quanto riguarda l'uso irriguo non sembrano rappresentare una soluzione ottimale. Un calcolo di quanto è stato erogato in termini di risorse finanziarie negli anni scorsi potrà eventualmente essere effettuato proprio nel corso dell'indagine conoscitiva

mentre, per ciò che riguarda l'attivazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 185 del 1992, se in effetti è vero che l'emergenza idrica è molto spesso prevedibile, prima di escludere il ricorso a tali fonti di finanziamento degli interventi è essenziale mettere a punto meccanismi alternativi idonei a non privare gli agricoltori italiani di una rete di protezione. Al riguardo, si può ipotizzare il ricorso a formule assicurative multirischio, con un contributo da parte dello Stato.

Insieme al Ministero dell'ambiente, nei mesi scorsi, era stato messo a punto un decreto interministeriale sull'utilizzo delle acque reflue che, proprio domani, sarà sottoposto alla Conferenza Stato-regioni. Quanto infine all'assenza della regione Sardegna dallo schema di ripartizione delle provvidenze del citato Fondo di solidarietà nazionale, sottolineato dal senatore Dettori, gli è stato testé comunicato dal Ministero che la motivazione va ricercata nella mancata richiesta della regione in questione.

Il presidente NOVI ringrazia il sottosegretario Scarpa Bonazza Buora anche per l'esautiva replica, nel corso della quale sono state toccate problematiche di cui la Commissione ambiente del Senato non mancherà di occuparsi, con l'obiettivo di individuare soluzioni idonee ad incrementare la quantità di risorse idriche effettivamente disponibili, accertando altresì quanto è stato speso negli anni scorsi per gli interventi volti a fronteggiare l'emergenza idrica.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2002

22ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(582) DE ZULUETA ed altri. – Introduzione del reato di tortura

(1282) PIANETTA ed altri. – Introduzione del reato di tortura

(1317) PIANETTA ed altri. – Modifiche al codice penale per l'introduzione del reato di tortura

(Parere alla 2ª Commissione. Esame congiunto con esiti separati. Parere favorevole con osservazioni sui disegni di legge nn. 582 e 1282; parere favorevole sul disegno di legge n. 1317)

Il presidente PIANETTA propone, preliminarmente, di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1317 a quello dei disegni di legge nn. 582 e 1282. Conviene la Commissione e quindi il senatore Federici riferisce congiuntamente sui tre provvedimenti.

Egli premette una considerazione largamente positiva sui disegni di legge, perché si propongono di colmare una lacuna del nostro codice penale che non prevede uno specifico reato di tortura. Non è quindi a suo avviso valida la tesi secondo la quale esistono già delle fattispecie delittuose le quali permettono di colpire comportamenti, quali sono quelli ascrivibili alla condotta del pubblico ufficiale, che direttamente o indirettamente compie atti che provocano dolori o sofferenze nei confronti di altri.

I disegni di legge in titolo individuano lo stesso elemento materiale e soggettivo della fattispecie del reato di tortura. Il disegno di legge n. 1282 tuttavia appare preferibile perché non insiste in una elencazione di casi tipici, dal momento che detta elencazione, al di là delle intenzioni dei pro-

ponenti, finirebbe per aprire le maglie verso interpretazioni difficilmente riconducibili ad uno schema unitario. Così pure ritiene preferibile stabilire, come fa appunto il disegno di legge n. 1282, che la pena è aumentata se ne deriva una lesione grave o gravissima, anziché prevedere un'aggravante nel caso si verifichi la morte della vittima. Con questa soluzione legislativa si finisce, sempre al di là delle intenzioni, per accordare uno sconto di pena a chi si è reso responsabile di un reato più grave come è appunto quello di omicidio.

Il relatore sottolinea inoltre l'esigenza di armonizzare la nuova normativa con quella recentemente introdotta nel codice penale militare, come previsto nel disegno di legge n. 1317, il quale si fa apprezzare anche perché corregge incisivamente alcuni errori in materia di copertura finanziaria e di revoca della immunità diplomatica che sono invece contenuti nei disegni di legge nn. 582 e 1282.

Il relatore presenta quindi il seguente schema di parere per il disegno di legge n. 582:

«Il disegno di legge, n. 582 nel richiamarsi alla Convenzione delle Nazioni Unite approvata dall'Assemblea Generale il 10 dicembre 1984 e ratificata dal nostro Paese con legge n. 498 del 1988, propone una definizione degli atti di tortura la quale considera sussistente la fattispecie ogni qualvolta ricorrano comunque nel comportamento di chi la pone in essere motivi fondati su ragioni di discriminazione. Sarebbe maggiormente rispondente allo scopo che ci si prefigge la adozione di una formula più larga, e nello stesso tempo più rigorosa, che consideri sussistente la fattispecie tutte le volte che, indipendentemente dal fatto che nel caso in specie vi sia un atteggiamento discriminatorio, i comportamenti adottati dal pubblico funzionario, o su sua istigazione, non siano ascrivibili all'osservanza di obblighi sanciti dall'ordinamento giuridico. Sembra questa la via più corretta per recepire all'interno della definizione del delitto di tortura la clausola - ci si riferisce alla Convenzione delle Nazioni Unite all'articolo 1 ultimo periodo - secondo la quale «il termine tortura non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti, o da esse provocate».

Si osserva inoltre che, per ragioni di coerenza con le modifiche recentemente introdotte al codice penale militare di guerra, sarebbe opportuno prevedere una riformulazione dell'articolo 185-bis del codice penale militare di guerra in modo da uniformare le discipline sanzionatorie.

Inoltre si segnala la necessità di correggere un refuso in tema di immunità diplomatica, la quale in base all'odierna legislazione non viene più accordata dall'Esecutivo come riporta erroneamente l'articolo 2 del disegno di legge, bensì dall'autorità giudiziaria.

Si segnala ancora che, con riferimento all'articolo 3 recante norme in materia finanziaria, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, è stato soppresso e deve pertanto essere sostituito con l'accantonamento

relativo al Ministero della Giustizia. Con queste osservazioni la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani esprime parere favorevole».

Il relatore, quindi illustra il seguente schema di parere sul disegno di legge n. 1282, che ricalca il parere proposto per il precedente provvedimento:

«Il disegno di legge n. 1282, nel richiamarsi alla Convenzione delle Nazioni Unite approvata dall'Assemblea Generale il 10 dicembre 1984 e ratificata dal nostro Paese con legge n. 498 del 1988, propone una definizione degli atti di tortura la quale considera sussistente la fattispecie ogni qualvolta ricorrano comunque nel comportamento di chi la pone in essere ragioni di discriminazione. Sarebbe maggiormente rispondente allo scopo che ci si prefigge la adozione di una formula più larga, e nello stesso tempo più rigorosa, che consideri sussistente la fattispecie tutte le volte che, indipendentemente dal fatto che nel caso in specie vi sia un atteggiamento discriminatorio, i comportamenti adottati dal pubblico funzionario, o su sua istigazione, non siano ascrivibili all'osservanza di obblighi sanciti dall'ordinamento giuridico. Sembra questa la via più corretta per recepire all'interno della definizione del delitto di tortura la clausola secondo la quale "il termine tortura non si estende al dolore o alle sofferenze derivante unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti, o da esse provocate".

Si osserva inoltre che, per ragioni di coerenza con le modifiche recentemente introdotte al codice penale militare di guerra, sarebbe opportuno prevedere una riformulazione dell'articolo 185-*bis* del codice penale militare di guerra in modo da uniformare le discipline sanzionatorie.

Con queste osservazioni la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani esprime parere favorevole».

Quanto al disegno di legge n. 1317 il relatore propone che la Commissione esprime parere favorevole.

Sulla illustrazione del relatore si apre un breve dibattito.

La senatrice DE ZULUETA si dice soddisfatta perché la relazione e gli schemi di parere confermano la validità dei motivi portanti che sono alla base dei disegni di legge che portano la sua firma. Per quanto riguarda invece la mancata previsione di una modifica che valga ad armonizzare le pene previste nel disegno di legge n. 582 con le norme stabilite recentemente dal codice penale militare di guerra, accoglie volentieri il suggerimento specificando che la lacuna era imputabile al fatto che al momento della presentazione del disegno di legge il codice penale militare di guerra non aveva subito le menzionate modifiche.

Il presidente PIANETTA, verificata la presenza del numero legale mette ai voti separatamente i tre schemi di parere che sono approvati.

(505) *DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone*

(576) *TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani*

(885) *Deputato FINOCCHIARO ed altri. – Misure contro la tratta di persone*

(Parere alla 2^a Commissione: Esame congiunta con esiti separati. Parere favorevole sui disegni di legge nn. 505, 576 e 885)

Il senatore FORLANI, relatore sui disegni di legge nn. 505, 576 e 885, osserva come la autonoma previsione di un reato di tratta delle persone si rende necessaria ed urgente per il motivo che l'intensificarsi dei flussi migratori da Sud a Nord ha determinato un moltiplicarsi delle occasioni che vengono sfruttate da trafficanti singoli, o più spesso associati.

Il disegno di legge che reca come primo firmatario la senatrice Toia sviluppa soprattutto il concetto della vulnerabilità delle persone la quale costituisce il terreno di coltura che alimenta l'esercizio della violenza ma soprattutto è alla radice di forme di costrizione più sottili e fraudolente. Proprio per questo ritiene importante stabilire espressamente che il consenso della vittima di per sé non esclude la sussistenza del reato.

I disegni di legge nn. 505 e 885, invece, sottolineano opportunamente le caratteristiche del reato che per sua natura difficilmente può essere perpetrato su scala piccola ed individuale e quindi ha bisogno di una disciplina processuale più energica quale il nostro codice già prevede per le associazioni mafiose.

La senatrice TOIA si dice molto soddisfatta per la relazione del senatore Forlani il quale, diversamente da quanto è avvenuto in Commissione Giustizia del Senato, ha attribuito il giusto peso alle considerazioni sviluppate nel disegno di legge in materia di vulnerabilità delle persone e correlativa esigenza di perseguire i reati di tratta delle persone indipendentemente dal fatto che si sia verificato il consenso delle vittime.

La senatrice Toia, rifacendosi anche alle considerazioni appena svolte dal senatore Federici, ritiene inoltre che la tipizzazione delle fattispecie di reato corrisponda ad una esigenza che non è meno valida di quella che viene invocata dai giuristi, i quali tendono per una sorta di deformazione professionale a privilegiare esageratamente gli aspetti sistematici, con il rischio di lasciare scoperte di sanzione ipotesi trasgressive assai frequenti nella vita reale.

La senatrice DE ZULUETA concorda pienamente con quanto osservato dalla collega Toia, mettendo ulteriormente in rilievo come la tipizzazione delle figure criminose non ha alternative in una materia che purtroppo è ancora priva di esperienza processuale.

Il relatore FORLANI presenta quindi il seguente schema di parere sul disegno di legge n. 505:

«Il disegno di legge si propone – in coerenza con gli obiettivi di armonizzazione delle legislazioni nazionali fissati nell’Azione comune contro la tratta degli esseri umani adottata dall’Unione Europea il 24 febbraio 1997 e, più di recente, nel Protocollo sul traffico delle persone adottato dalle Nazioni Unite – di introdurre nuove figure criminose adatte alle dimensioni del fenomeno e quindi idonee ad evitare l’incertezza delle interpretazioni cui ha dato luogo la applicazione alla tratta delle persone del reato di riduzione in schiavitù, così come configurato finora dall’articolo 600 del codice penale.

Il disegno di legge si differenzia dagli altri sullo stesso argomento perché, raccogliendo le indicazioni espresse dalla Commissione antimafia, introduce disposizioni processuali più energiche in materia di concentrazione delle indagini, sequestro dei beni ed allargamento dei termini per lo svolgimento delle indagini preliminari, tenuto debitamente conto del fatto che il reato di tratta delle persone per sua natura può concretarsi all’interno di un disegno più vasto quale organizzazioni criminose complesse possono mettere in atto.

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani esprime parere favorevole».

Quindi il relatore illustra il seguente schema di parere sul disegno di legge n. 576:

«Il disegno di legge n. 576 si propone di corrispondere ad una richiesta dell’Unione Europea che già nell’Azione comune contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori del 24 febbraio 1997 chiedeva agli Stati di definire il reato di traffico nella propria legislazione e prevedere sanzioni "effettive, proporzionate, dissuasive". I proponenti ritengono che la nuova fattispecie delittuosa possa assumere una rigorosa configurazione solo iscrivendosi all’interno della definizione di schiavitù e servitù delle Nazioni Unite, fatta propria dal Parlamento Europeo e dal Belgio, che è stato il primo Paese dell’Unione Europea a legiferare sulla tratta delle persone. Detta definizione equipara la schiavitù vera e propria alla condizione di soggezione (servitù) in cui si riduce una persona costretta con la violenza, o indotta con la frode, a rendere prestazioni sessuali o di altra natura. Conseguentemente si ritiene da una parte influente il consenso della vittima, poiché la tratta delle persone si sviluppa proprio per la condizione di grande vulnerabilità (dipendenza psicologica e materiale) in cui versano le vittime potenziali; dall’altra si prevede una fattispecie delittuosa che non riguarda solo chi proviene dall’estero, ma persegue anche chi utilizza lo spostamento all’interno di un singolo Paese.

La insistenza sui molteplici aspetti che sono tipici della nuova figura di reato si presta certamente a rilievi di ordine sistematico, tuttavia la assoluta mancanza di esperienza processuale spinge il legislatore ad uno

sforzo di individuazione che si ritiene possa essere concretamente di aiuto agli interpreti chiamati a dare attuazione alla nuova normativa.

Il parere della Commissione al disegno di legge è pertanto favorevole».

Infine il relatore propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 885.

Il presidente PIANETTA, previa verifica dal numero legale, mette separatamente ai voti gli schemi di parere che sono approvati.

(509) DE ZULUETA. – *Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo*
(Esame e rinvio)

Il presidente PIANETTA svolge alcune considerazioni introduttive sul disegno di legge in titolo e, considerati gli impegni dei componenti della Commissione, decide di rinviarne il prosieguo dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,55.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2002

46ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
GIRFATTI

Interviene il Ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1329) Disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 1ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 30 maggio.

Il relatore MAGNALBÒ, nel riassumere il precedente dibattito, ribadisce l'opportunità di riconsiderare complessivamente gli strumenti vigenti per la trasposizione nell'ordinamento interno del diritto comunitario, valutando in particolare le innovazioni al quadro costituzionale apportate dalla revisione del Titolo V della Costituzione. Ribadito il suo apprezzamento per il meccanismo previsto dal quinto comma dell'articolo 1, che regola una forma di intervento sostitutivo statale cedevole nei confronti delle Regioni inadempienti, dichiara altresì di apprezzare i rilievi e le segnalazioni del senatore Bedin e della senatrice Donati. Illustra quindi la seguente proposta di parere:

La Giunta,

apprezzata positivamente la regolamentazione dell'esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni e delle Province autonome contenuta nel quinto comma dell'articolo 1;

segnalata tuttavia la necessità di un più organico e stabile adeguamento della legislazione generale sull'attuazione del diritto comunitario ai principi fissati dalla legge costituzionale n. 3 del 2001;

segnalato che una parte consistente, e forse prevalente, del provvedimento in esame riguarda non l'attuazione di direttive comunitarie ma piuttosto il seguito da dare a pronunce di condanna della Corte di giustizia e che tale considerazione impone una riflessione sulla struttura stessa dello strumento della legge comunitaria;

formula, per quanto di competenza, un parere favorevole sul disegno di legge in titolo non rilevando profili di contrasto con la normativa comunitaria. Richiama tuttavia l'attenzione della Commissione sull'opportunità di verificare, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 5, lo stato dell'attuazione delle deleghe già conferite per realizzare operazioni di riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie. Suggerisce quindi, in relazione alla delicatezza delle materie trattate, di trasferire dall'allegato A all'allegato B le direttive 1999/105/CE, 2001/88/CE, 2001/93/CE e 2001/112/CE. Valuti inoltre la Commissione se rivedere quanto previsto dall'articolo 36 della legge comunitaria del 2001. In proposito, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 28 della legge comunitaria 2001, si raccomanda un'azione del Governo in sede comunitaria affinché le regole sull'etichettatura assicurino la trasparenza e tutelino le denominazioni d'origine e di qualità dei prodotti alimentari.

Il presidente GIRFATTI dichiara di apprezzare la proposta di parere illustrata dal relatore che, a suo avviso, tiene conto in modo adeguato del dibattito.

Prende quindi la parola il senatore BEDIN che, nel ringraziare il relatore per aver tenuto conto nella redazione della proposta di parere dei rilievi da lui formulati, ritiene che dovrebbe essere evidenziata con maggiore nettezza l'opportunità di un controllo parlamentare sia sull'andamento del contenzioso, sia con riferimento all'attuazione delle deleghe per la redazione dei testi unici. A quest'ultimo proposito ritiene che tale materia potrebbe essere oggetto di un'apposita sezione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Richiama quindi l'attenzione della Giunta sulla formulazione dell'articolo 15 che tocca una materia sensibile in relazione alla quale si deve tener conto dei principi fissati dalla Carta dei diritti fondamentali. Rileva inoltre che mentre l'intento della norma, secondo quanto risulta dal titolo dell'articolo, è limitato alla necessità di risolvere la questione interpretativa della normativa vigente che ha dato luogo alla causa c-32/02, il testo della disposizione, non facendo alcun cenno alla citata causa, prevede il conferimento di un'ampia delega a rivedere la legge n. 223 del 1991. Tale legge, nella sua pratica applicazione, non ha sinora presentato problemi di compatibilità comunitaria; l'unica modifica richiesta dalla Commissione europea (che ha motivato la presentazione del citato ricorso alla Corte di giustizia) non riguarda i contenuti della legge, ma la semplice introduzione di una

dizione più adeguata, che non si limiti a fare riferimento alle sole «imprese», ma preveda l'applicazione della disciplina a «tutti i datori di lavoro» (quindi anche, ad esempio, agli studi professionali). Se questo è l'intento della norma, basterebbe una puntuale modifica della legge n. 223 del 1991, senza ricorrere allo strumento della delega che, in assenza di puntuali criteri e principi direttivi, potrebbe permettere una serie di interventi ulteriori in un settore molto delicato ove è necessaria la preventiva consultazione dei lavoratori. Attraverso l'esercizio di tale generica delega si potrebbe ad esempio incidere su questioni come quella del limite dei 15 lavoratori, fissato dalla normativa vigente, per l'applicazione della citata disciplina. Resta inoltre non chiarito se gli schemi dei decreti legislativi di attuazione debbano o meno essere sottoposti al preventivo esame delle competenti Commissioni parlamentari. Ritiene quindi necessario integrare la proposta di parere formulata dal relatore sotto questo aspetto, da ciò dipendendo anche l'atteggiamento che la sua parte politica assumerà in sede di votazione.

Il senatore BASILE segnala la necessità di un complessivo adeguamento della normativa ordinaria alle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. La questione infatti di un chiaro riparto di competenze fra i vari livelli (statale e regionale) all'interno dell'ordinamento italiano è pregiudiziale alla soluzione dei problemi, attualmente all'esame della Convenzione europea, di una più chiara articolazione delle attribuzioni e delle competenze a livello dell'Unione europea.

La senatrice DE ZULUETA, nell'apprezzare la proposta di parere illustrata dal relatore, concorda altresì sui rilievi mossi dal senatore Bedin. Ritiene infatti spropositato l'uso dello strumento della delega per risolvere le questioni che motivano la causa C-32/02, che potrebbero trovare un più opportuno accomodamento con alcune piccole dirette e puntuali modifiche alla legge n. 223 del 1991.

Anche la senatrice DONATI dichiara di condividere i rilievi formulati dal senatore Bedin ritenendo in ogni caso necessario chiarire che sugli schemi di decreto delegato debba essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Quanto all'articolo 36 della legge comunitaria 2001 preferirebbe una indicazione più precisa circa l'opportunità della sua soppressione.

Dopo che i senatori CHIRILLI e Calogero SODANO hanno segnalato il rilievo delle considerazioni svolte nel corso del dibattito, prende la parola il ministro BUTTIGLIONE il quale innanzitutto ringrazia il senatore Magnalbò per la relazione svolta. Con riferimento ai rilievi emersi nel corso del dibattito ricorda che sono all'esame del Consiglio di ministri sia un'iniziativa organica di revisione della cosiddetta legge La Pergola sia un disegno di legge sull'attuazione della legge di revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione; in entrambi il Governo si sta facendo

carico dei problemi segnalati nel corso del dibattito ed in particolare da ultimo dal senatore Basile. A tal proposito osserva che in ogni Stato federale esiste comunque una funzione di indirizzo e di coordinamento dello Stato anche nelle materie di competenza regionale; questa funzione, se pur non espressamente presente in molti testi costituzionali, è sempre ritenuta sussistente dal giudice delle leggi.

Dichiara quindi di condividere i rilievi circa la necessità di un più stringente controllo parlamentare sull'esercizio delle deleghe conferite per il recepimento della normativa comunitaria e per il suo riordino in testi unici. Ribadisce la disponibilità a procedere ad una revisione dell'articolo 28 della legge comunitaria 2001 – revisione sulla quale si registra un ampio consenso fra tutti gli interessati – mentre con riferimento alla possibilità di una revisione di quanto previsto dall'articolo 36 della medesima legge ritiene che, per la particolarità dei settori produttivi coinvolti, sarebbe più opportuno trattare la questione in un apposito provvedimento. Dichiara infine di condividere il richiamo, contenuto nello schema di parere, illustrato dal relatore, ad una maggiore attenzione alle regole sull'etichettatura.

Con riferimento ai rilievi avanzati dal senatore Bedin sull'articolo 15, assicura che non è intenzione del Governo utilizzare lo strumento della delega per toccare materie ulteriori rispetto a quelle strettamente connesse ai problemi oggetto della causa c-32/02, che, tuttavia, non crede possano essere risolti attraverso un'immediata puntuale modifica alla legge n. 223 del 1991 secondo quanto indicato dallo stesso senatore Bedin.

Il senatore BEDIN preso atto con soddisfazione delle dichiarazioni del Ministro ritiene che si possa precisare nel testo del parere che la Giunta richiama l'attenzione della Commissione di merito sulla formulazione dell'articolo 15 che andrebbe adeguato allo specifico contenuto del ricorso della Commissione europea alla Corte di giustizia, senza ricorrere allo strumento della delega.

Il presidente GIRFATTI nel riassumere i rilievi emersi nel corso del dibattito ritiene che la proposta di parere avanzata dal relatore possa essere integrata invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di un più puntuale controllo parlamentare sull'attuazione delle deleghe conferite per l'attuazione delle direttive comunitarie. Quanto all'articolo 15, occorrerebbe richiamare l'attenzione della Commissione di merito sulla necessità di adeguarne la formulazione al contenuto del ricorso della Commissione europea alla Corte di giustizia, valutando altresì l'opportunità di non ricorrere allo strumento della delega.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori la Giunta conferisce quindi, all'unanimità, mandato al relatore a redigere un parere secondo i rilievi emersi nel corso del dibattito e sintetizzati dal Presidente.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2002

43ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Discussione sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, ed esame di eventuali risoluzioni

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 4 giugno.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che nella seduta di ieri aveva svolto la relazione introduttiva.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il deputato MERLO esprime vivo apprezzamento per la relazione del Presidente, che ha riepilogato con precisione le questioni sottese all'annoso problema del pluralismo sia informativo, sia culturale e politico.

La relazione del Presidente sollecita la riflessione di questa Commissione in primo luogo sull'irrisolta anomalia del sistema radiotelevisivo italiano, caratterizzata dal duopolio e dalla permanenza del conflitto d'interessi; una anomalia che giustifica pienamente l'indirizzo della Corte Costituzionale circa l'insufficienza, nella situazione data, di una pluralità di voci a garantire il pluralismo e sulla necessità di un pluralismo cosiddetto interno, cui tutti gli operatori del settore radiotelevisivo sarebbero tenuti.

Purtroppo ciò che appare veramente difficile è individuare strumenti idonei a garantire questo pluralismo; lo stesso atto di indirizzo del 1997, certamente condivisibile nella definizione del pluralismo e nell'indicazione dei criteri per la sua realizzazione non sembra aver trovato applicazione in maniera soddisfacente, e la compresenza di una pluralità di riconoscibili operazioni politico culturali all'interno dell'azienda pubblica ha rappresentato finora il massimo pluralismo che si è riusciti a garantire.

In questo senso sono gli stessi dati dell'esperienza a contraddire quanto il Presidente afferma a conclusione della sua relazione circa l'impossibilità di considerare il pluralismo come una somma di parzialità.

Il deputato GIULIETTI si associa in primo luogo all'apprezzamento espresso dal collega Merlo per la relazione del Presidente.

Egli osserva quindi che il dibattito in corso non può non risentire del clima e del contesto politico in cui avviene: se il Presidente del Consiglio, in una pubblica conferenza stampa tenuta per di più all'estero auspica l'allontanamento di due conduttori televisivi, e in un modo o nell'altro, la RAI dà seguito a questa richiesta, è evidente che questa scelta finisce per assumere oggettivamente, quand'anche tecnicamente motivata, il sapore di una censura politica, e tutto il clima della gestione aziendale finisce per esserne avvelenato.

È quindi necessario in primo luogo uscire dalla contingenza del dibattito e sottrarsi alla perniciosa tentazione di valutare le regole secondo la convenienza della propria parte e non come strumenti per tutelare la libertà di tutti.

Correttamente, la relazione del Presidente individua la premessa del dibattito sul pluralismo politico-culturale del sistema radiotelevisivo nel grado più o meno ampio della concorrenza esistente sul mercato.

È evidente, infatti, che laddove il sistema radiotelevisivo sia caratterizzato da una emittente pubblica e da più emittenti private in concorrenza fra di loro, ma anche da condizioni non proibitive di accesso al sistema radiotelevisivo di nuovi concorrenti, il problema del pluralismo si risolve *in re ipsa* nel pluralismo cosiddetto esterno. Ciò non vale del resto solo per l'informazione, ma anzi la mancanza di concorrenza condizioni tutte le scelte editoriali in particolare della televisione pubblica: la scelta ad esempio di trasmettere o meno cultura in prima serata è certamente condizionata dalla consapevolezza che così facendo si perdono punti a favore dell'unico concorrente sul mercato.

È in questo contesto che la Corte Costituzionale ha chiaramente ribadito con la sentenza n. 155 di quest'anno, che il pluralismo cosiddetto interno deve essere osservato non solo dal servizio pubblico ma anche dalla concorrenza privata, con ciò facendo giustizia di una tendenza spesso riscontrata in passato a richiamare la sola RAI, in quanto servizio pubblico pagato dai contribuenti, al dovere del pluralismo, e a considerarne Mediaset sostanzialmente esentata in nome della libertà editoriale dei privati.

Pertanto, ed egli è convinto che questa esigenza debba essere avvertita dalla maggioranza non meno dell'opposizione, si palesa la necessità di

avere un osservatorio permanente che dia dati trasparenti, leggibili ed affidabili sull'effettiva parità di accesso su tutte le televisioni di tutti i soggetti politici.

Un altro profilo del pluralismo di mercato e del modo in cui questo si riflette sul pluralismo dell'informazione, è rappresentato dalla questione della produzione dei programmi informativi. Nella sua relazione il Presidente ha giustamente rilevato gli effetti determinati dalla totale autosufficienza produttiva di taluni conduttori, che finiscono per essere in questo modo veri e propri «signori» del proprio *format*, si pensi a Bruno Vespa o a Maurizio Costanzo. Ma sarebbe anche da prendere in considerazione, quale causa di omologazione del prodotto e di riduzione del pluralismo, la posizione oligopolistica di alcuni appaltatori di cui si serve il sistema radiotelevisivo.

Nel rilevare come un altro tema che dovrà essere approfondito dal dibattito è quello, certamente assai delicato, del diritto di rettifica e di quello di replica, il deputato Giulietti rileva come il tema del pluralismo vada affrontato non solo dal punto di vista del pluralismo politico-culturale ma anche da quello dell'apertura al pubblico dibattito radiotelevisivo di tutti i soggetti sociali più significativi. In questo senso egli ritiene che sarebbe interessante, oltre alle audizioni già programmate, sentire anche operatori della RAI che si sono confrontati con questo specifico aspetto del pluralismo con trasmissioni come «Mi manda RAITRE» o «Radio anch'io».

Il senatore PESSINA condivide in primo luogo le affermazioni del deputato Merlo circa il fatto che fino ad oggi il pluralismo è stato inteso dal sistema radiotelevisivo come una somma di parzialità, alcune delle quali hanno raggiunto la più sfacciata intensità nel corso della campagna elettorale per le ultime elezioni politiche.

Egli si sofferma quindi sulle affermazioni contenute nella relazione del Presidente, ed a suo parere, completamente condivisibili, in ordine alla progressiva ipertrofia della funzione del conduttore nei cosiddetti *talk show* che lo ha trasformato da arbitro in protagonista, e sulla necessità di trovare qualche misura di riequilibrio.

A suo parere, seguendo la giusta indicazione del Presidente non si può non prendere in considerazione l'ipotesi di affidare i *talk show* ad una pluralità di conduttori, secondo una prospettiva da tempo sostenuta da Giuliano Ferrara sul «Foglio» e che si ispira sull'esperienza realizzata dallo stesso Ferrara e da Gad Lerner con le loro trasmissioni di approfondimento su «La Sette».

Si tratta di una misura sicuramente in direzione della promozione di quell'informazione aperta e pluralistica che è nella cultura della Casa delle Libertà; non a caso la sua parte politica ha più volte ribadito la necessità che la RAI modifichi talune sue linee editoriali non per sostituire un Santoro di destra ad un Santoro di sinistra, ma per costruire un servizio pubblico in cui tutti i cittadini utenti possano riconoscersi.

Il deputato GENTILONI SILVERI esprime in primo luogo soddisfazione per un dibattito che, nato sulla scia di un'iniziativa certamente inopportuna assunta dai Gruppi di maggioranza, quale la risoluzione che intendeva sospendere alcuni *talk show* prima delle elezioni amministrative, si presenta invece, grazie anche alla qualità della relazione introduttiva del Presidente, come un'occasione di seria riflessione sui problemi del pluralismo. Proprio per questo egli ritiene che sarebbe sbagliato cedere alla tentazione di concentrare il dibattito sulla questione dei *talk show*, che pure è quella su cui si è appuntata l'attenzione della politica e dei media, mentre sarebbe ben più produttiva un'analisi di carattere generale in grado di tradursi sia in atti di indirizzo e di vigilanza, sia in indicazioni *de iure condendo*.

Premesso che dalla relazione del Presidente bene emergono due aspetti ineludibili per una seria valutazione del problema, vale a dire l'impossibilità di prescindere dal pluralismo editoriale e dal perdurante conflitto d'interessi del Presidente del Consiglio, nonché il definitivo superamento – dopo la recente sentenza della Corte Costituzionale – della dicotomia tra pluralismo esterno e pluralismo interno, egli si sofferma sull'elenco proposto dal Presidente delle circostanze e dei problemi che hanno sollevato discussioni sul pluralismo e sulle modalità della sua attuazione e tutela.

In primo luogo egli condivide in pieno le valutazioni e le proposte del Presidente sia sulla questione delle cosiddette dirette, sia sull'altra delle presenze dei politici nei programmi di intrattenimento.

Anche per quanto riguarda i telegiornali le valutazioni del Presidente circa il sostanziale rispetto di una informazione completa ed equilibrata possono essere condivise per quanto riguarda la RAI, della quale questa Commissione si occupa; non bisogna peraltro sottovalutare, specie alla luce della ricordata sentenza della Corte Costituzionale, che da parte dei telegiornali del concorrente privato vi sono state spesso violazioni significative del pluralismo interno.

Naturalmente la questione più delicata è quella dei *talk show*, sulla quale egli dissente parzialmente dal Presidente ritenendo impercorribile l'idea che questa Commissione possa proporre specifiche misure di riequilibrio suggerendo soluzioni, come ad esempio la pluralità di conduttori, che devono rientrare invece nella libera scelta editoriale.

Il problema quindi va affrontato attraverso lo sviluppo di regole strutturali per la definizione delle quali vanno tenute presente alcune questioni di fondo.

In primo luogo vi è il futuro della legge sulla *par condicio*, una legge a suo tempo obbligata, anche se tutt'altro che soddisfacente, con la quale si è inteso dare attuazione ad un obbligo che deriva dall'articolo 1 della cosiddetta legge Mammì; questa norma peraltro intendeva garantire la parità di accesso al servizio radiotelevisivo non solo in periodo elettorale ma anche in periodo non elettorale, e questo punto è rimasto privo di soluzione soddisfacente.

Un'altra questione è quella dell'individuazione di un soggetto titolare delle sanzioni per l'inosservanza del pluralismo e di un'ideale procedura per la contestazione della violazione, la decisione e la sanzione. A suo parere questo soggetto non può che essere che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che però deve essere in grado di agire in un quadro normativo certo, ma anche assumendosi la necessaria responsabilità delle sue decisioni, senza cioè pretendere da parte del legislatore una minuziosa casistica dei comportamenti che integrano la violazione dell'obbligo sul pluralismo.

L'ultima questione che dovrà trovare una soluzione legislativa è infine quella che dovrà trovare dei criteri di nomina del Consiglio di amministrazione, che attualmente non sono tali da garantire sufficientemente quella indipendenza dal Governo e più in generale dal potere politico che, fin dal 1973, è stata indicata dalla Corte Costituzionale come il necessario presupposto della sussistenza del servizio pubblico.

Il deputato CARRA osserva come il Presidente citando le parole di Nicola Matteucci, abbia rilevato come il pluralismo possa «...darsi solo all'interno di una cultura condivisa, che abbia alcuni valori comuni, soprattutto quello della tolleranza».

È singolare a suo parere come proprio oggi che la cultura politica dei cittadini italiani, un tempo lacerata da contrapposte visioni del mondo, è ormai molto vicina ad una completa condivisione dei valori fondamentali della democrazia repubblicana, il mondo mediatico e politico presentino la questione del pluralismo radiotelevisivo in termini che si giustificerebbero laddove fosse ancora in corso la «guerra fredda».

Questo atteggiamento trova conferma nella stessa insistenza su questioni come il «doppio conduttore» o come la necessità di assicurare trasmissioni di approfondimento di assoluta ed equilibrata equidistanza, piuttosto che di contrapporre un «Santoro di destra» ad un «Santoro di sinistra»; cosa che d'altra parte si è sempre fatta – si pensi come proprio in contrapposizione alla formula giornalistica di Santoro siano nati alla metà degli anni Ottanta i *talk show* di Gianfranco Funari – e del resto anche l'idea del doppio conduttore non è nuova ed ha conosciuto in passato realizzazioni non proprio esaltanti dal punto di vista dell'efficacia televisiva e comunicativa.

Egli ritiene invece che sarebbe interessante analizzare le sclerotizzazioni che sono dietro all'insufficienza del pluralismo: negli stessi *talk show* si assiste ormai da anni ad una formula immutata ed ormai logorata dal tempo; ma soprattutto questa sclerotizzazione si manifesta nell'informazione, che costituisca il nodo reale della mancanza del pluralismo più ancora dei programmi di approfondimento e di dibattito, si pensi all'insufficienza delle risorse che affligge una trasmissione come TV7 che pure ha avuto ed ha un ruolo così importante nella storia e nell'attualità dell'informazione televisiva italiana.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente PETRUCCIOLI comunica di aver inviata al Presidente ed al Direttore generale della RAI una lettera in cui, anche facendo seguito alle richieste di diversi componenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sollecita l'invio di numerosi documenti richiesti da questa Commissione e non trasmessi dalla RAI. Con l'occasione egli ha ribadito ai responsabili dell'azienda che, a suo parere la Commissione ha pieno diritto di richiedere ed ottenere dalla società concessionaria del servizio pubblico informazioni senza alcun limite. Tale diritto, funzionale all'esercizio dei poteri di indirizzo e di vigilanza non implica alcuna ingerenza nella gestione dell'azienda, alla cui indipendenza ed autonomia egli stesso e l'intera Commissione sono sensibili.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2002

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta comincia alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa

Audizione del Presidente dell'INPDAP, dottor Rocco Familiari e del Direttore Generale dell'INPDAP, dottor Andrea Simi

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori venga assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione del *Presidente dell'INPDAP*, dottor Rocco Familiari e del *Direttore Generale dell'INPDAP*, dottor Andrea Simi.

Il dottor Rocco Familiari, *Presidente dell'INPDAP*, svolge, quindi, un'ampia relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, i senatori Tiziano TREU (Mar-DL-U) e Antonio PIZZINATO (DS-U), a più riprese, ed il deputato Sabatino ARACU (FI).

Rispondono il dottor Rocco Familiari, *Presidente dell'INPDAP* e il *Direttore Generale dell'INPDAP*, dottor Andrea Simi, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, esprime un sincero ringraziamento per gli interventi svolti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,25 alle ore 16,10.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2002

84^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 17,45.

(1466) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo. Parere in parte favorevole e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, fa presente che si tratta del decreto-legge recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala i commi 3 e 4 dell'articolo 7, concernenti il reclutamento delle forze di completamento per l'Arma dei carabinieri entro i limiti delle risorse che si renderanno disponibili, per il 2002, dalla riduzione parziale dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21 della legge n. 488 del 2001. A tal proposito, fa presente che si tratta dell'autorizzazione all'arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale entro il limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2002. Occorre, pertanto, acquisire conferma

che gli arruolamenti non abbiano già avuto luogo, ovvero che tali somme non siano state già impegnate, tenuto, altresì, conto che la relazione tecnica al provvedimento si limita, in proposito, ad indicare esclusivamente che gli allievi carabinieri volontari in ferma breve «possono essere avviati al corso formativo solo dal mese di ottobre 2002» e che «le risorse finanziarie ai fini del reclutamento delle forze di completamento sono costituite dai risparmi, se pur non calcolati, derivanti dall'accertato *trend*, nell'ultimo triennio, di minor gettito di carabinieri ausiliari rispetto a quelli annualmente autorizzati con legge di bilancio». Fa presente, infine, che alla copertura dei maggiori oneri, valutati in euro 662.352.426, ad esclusione di quelli connessi all'articolo 7, si provvede mediante ricorso al fondo di riserva per le spese impreviste. A tal proposito, segnala che la Corte dei Conti ha più volte sottolineato l'opportunità di prevedere per tale tipologia di spese, aventi ormai cadenza periodica, lo stanziamento di risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, riservando la facoltà di ricorrere al fondo di riserva «in caso di necessità che travalichino la provvista di mezzi finanziari attribuita dalla legge e coperta nelle forme ordinarie». Segnala, inoltre, gli emendamenti 2.1, 2.0.100, 6.100, 7.100, 7.102, 10.100, 2.0.101 e 9.100, che sembrano comportare maggiori oneri non quantificati né coperti per il bilancio dello Stato. Rileva, infine, che non ci sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in merito alle osservazioni del relatore sui commi 3 e 4 dell'articolo 7, conferma che gli arruolamenti di carabinieri in ferma quadriennale per l'anno 2002 non hanno ancora avuto luogo e che, pertanto, le somme previste a tal fine dall'articolo 21 della legge n. 448 del 2001, non sono state ancora impegnate. Infatti, l'impegno delle somme avviene in relazione ai previsti cicli addestrativi dell'Arma, tenendo conto della necessità di far ultimare la precedente ferma ai volontari delle Forze armate destinatari della riserva del 70 per cento dei posti disponibili. Esprime, infine, avviso conforme al relatore sugli emendamenti segnalati.

Il senatore CADDEO, mentre dichiara di condividere ampiamente lo scopo del provvedimento, ravvisa, tuttavia, la necessità che il Governo precisi meglio il meccanismo di copertura finanziaria utilizzato per gli oneri connessi al reclutamento delle forze di completamento per l'Arma dei carabinieri; ritiene, inoltre, necessario un definitivo chiarimento sulla possibilità di utilizzare il fondo di riserva per le spese impreviste per la copertura degli oneri connessi alle missioni di pace.

Il presidente AZZOLLINI, nell'evidenziare che il Governo ha fornito esaurienti chiarimenti con riferimento ai commi 3 e 4 dell'articolo 7, in relazione all'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, auspica, per il futuro, l'individuazione di un meccanismo che consenta di finanziare, in via ordinaria, le missioni di pace.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, quindi, a maggioranza, parere di nulla osta sul testo. Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.1, 2.0.100, 6.100, 7.100, 7.102, 10.100, 2.0.101 e 9.100. Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

(885) Misure contro la tratta di persone, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo. Parere favorevole con osservazioni su emendamento)

Il relatore ZORZOLI, fa presente che si tratta del disegno di legge recante misure contro la tratta di persone, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni sul testo. In merito all'emendamento 6.0.100 (Nuovo testo), occorre valutare se le disposizioni in esso contenute siano configurabili come tetto di spesa.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, concorda con il relatore per quanto riguarda il testo del provvedimento e, in relazione all'emendamento 6.0.100 (Nuovo testo), rileva che la norma non sembra configurare l'attribuzione di diritti soggettivi, dal momento che essa si limita a prevedere la definizione di un programma di assistenza e di protezione e può, quindi, configurare un limite massimo di spesa.

Su proposta del relatore ZORZOLI, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul provvedimento e parere di nulla osta sull'emendamento 6.0.100 (Nuovo testo), nel presupposto che la norma si configuri come tetto di spesa.

La seduta termina alle ore 18.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

10^a (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

Seduta congiunta con la Commissione

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

Giovedì 6 giugno 2002, ore 9,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul settore dell'automobile: audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri (UNRAE); audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale fra industrie automobilistiche (ANFIA); audizione di rappresentanti dell'Associazione industriali metallurgici meccanici affini (AMMA); audizione di rappresentanti della Federazione delle associazioni italiane dei concessionari della produzione automotoristica (FEDERAICPA).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 6 giugno 2002, ore 9, 14,30 e 21

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - e della petizione n. 195 ad esso attinente.
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 6 giugno 2002, ore 9

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nei centri urbani del Mezzogiorno e delle isole: audizione del Presidente del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 6 giugno 2002, ore 14

Discussione sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo ed esame di eventuali risoluzioni.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile**

Giovedì 6 giugno 2002, ore 9,30

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta dottor Francesco Messineo, dei procuratori aggiunti dottor Renato Di Natale e dottor Francesco Paolo Giordano, del Direttore generale del Dipartimento amministrazione penitenziaria dottor Giovanni Tinestra.
